SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

578º RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 18
2ª - Giustizia . . . . . » 37
3ª - Affari esteri . . . . . » 55
4ª - Difesa . . . . . » 58
5ª - Bilancio . . . . . » 67
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 72
7ª - Istruzione . . . . . » 74
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 88
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 99
10ª - Industria . . . . . » 106
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 108
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 134
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 140

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . . . *Pag.* 5
6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria) . . . . . » 9
10ª (Industria) e 12ª (Igiene e sanità) . . . . . » 12

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . *Pag.* 150
Inchiesta sul «dossier Mitrokhin» e l'attività d'*intelligence* italiana . . . . . » 152
Per l'infanzia . . . . . » 154
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . . » 156

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace . . . . . *Pag.* 158

Sottocommissioni permanenti

2ª - Giustizia - Pareri . . . . . *Pag.* 160
4ª - Difesa - Pareri . . . . . » 161
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 162
10ª - Industria - Pareri . . . . . » 177
14ª - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . . » 178

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 179

COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(406) ***MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive***

(621) ***PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici***

(653) ***MANFREDI ed altri. – Usi civici***

(1131) ***DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici***

(1183) ***VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici***

(1241) ***BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive***
(Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2ª e 13ª riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nella precedente seduta le Commissioni riunite stabilirono di svolgere due sedute, dedicate ad una breve discussione generale, e stabilirono un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti fissato per le ore 15 di lunedì 2 maggio. Fa presente quindi che sono stati presentati gli emendamenti; tuttavia, per permettere ai senatori di poter valutare l'opportunità di ripresentare, in tutto o in parte, gli emendamenti che furono presentati al testo unificato dei disegni di legge oltre due anni fa, propone una riapertura del termine di presentazione degli emendamenti entro le ore 10 di mercoledì 11 maggio p.v.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta da ultimo avanzata dal presidente CARUSO.

In discussione generale ha quindi la parola il senatore LEGNINI *(DS-U).* A suo avviso è fuori di dubbio che il testo all'esame persegue l'obiettivo del tutto condivisibile di superare l'istituto degli usi civici alla luce delle mutate condizioni sociali ed economiche del Paese con la connessa soppressione della figura dei commissari agli usi civici e delle funzioni giurisdizionali ad essi assegnate. È parimenti apprezzabile la volontà di cancellare dall'ordinamento l'anomalia costituita dall'attività di questo giudice speciale e il trasferimento della competenza in materia ai tribunali amministrativi regionali, anche se sarebbe consigliabile accompagnare detto trasferimento con misure volte a rafforzare le strutture e gli organici di questi ultimi, attualmente non in grado di far fronte al normale carico di lavoro.

La preoccupazione più forte che suscita il disegno di legge è però quella relativa al fatto che si disciplina una materia, qual è quella della definizione, gestione, dismissione e affrancamento degli usi civici, che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha annoverato tra le materie di legislazione concorrente laddove espressamente cita – nel vigente testo dell'articolo 117 della Costituzione – «la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali». Dovrebbe pertanto essere riservata alla potestà legislativa dello Stato la determinazione dei principi fondamentali e a quella regionale la compiuta normazione della materia, come d'altra parte risulta abbiano già fatto diverse regioni italiane.

Alla luce di tale premessa non può ritenersi coerente con il dettato costituzionale la presenza, nel testo, di norme di dettaglio in aggiunta a norme di principio, tal che sarebbe preferibile una rivisitazione del disegno di legge quale conseguenza della nuova e chiara distinzione di ruoli fra Stato e regioni nell'esercizio della funzione legislativa. Ove tale valutazione non dovesse essere condivisa, si tratta allora di porre la dovuta considerazione agli emendamenti che la sua parte politica ha presentato e che tendono ad attenuare il contrasto costituzionale denunciato.

Il senatore Legnini espone quindi ulteriori considerazioni sulle diverse consuetudini e istituti valevoli nelle diverse regioni italiane in tema di usi civici, facendo riferimento, a titolo esemplificativo al cosiddetto diritto di livello attestato sui certificati catastali anche su terreni sui quali gravano gli usi civici e di cui non si fa cenno nel disegno di legge. Osserva quindi come, a suo avviso, non appaia inoltre convincente la norma in base alla quale il censimento dei beni dovrebbe avvenire per autodenuncia dei cittadini, per la gran parte inconsapevoli dell'esistenza del gravame.

Conclusivamente, l'oratore reputa l'occasione dell'esame in corso come importante momento per giungere ad una disciplina nazionale che nel fissare pochi ed essenziali principi fondamentali, individui la tipologia del bene, la sua tutela e gli istituti preposti che consentano alla regioni di legiferare in rapporto alle specifiche condizioni storiche locali.

In questa direzione vanno le proposte emendative presentate e alle quali annette particolare importanza nel prosieguo dell'esame.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* sottolinea come da tempo si avverta l'esigenza di intervenire normativamente in materia di usi civici e proprietà collettive, visto che si tratta di situazioni giuridiche che si sono consolidate attraverso gli usi e le consuetudini, sebbene ormai esse siano legate ad una società agro-pastorale del passato. Pertanto, vi è uno spazio indefinito che crea problemi affidati per lo più all'interpretazione giurisprudenziale; d'altro lato, è innegabile che risulta alquanto arduo mettere mano attraverso disposizioni normative ad un insieme assai articolato di differenti situazioni giuridiche di fatto. Anche per queste ragioni sarebbe necessario disporre di una simulazione che aiutasse a verificare gli effetti che si determinerebbero in seguito ad un'eventuale approvazione del testo unificato dei disegni di legge in esame.

Nel merito, alcune delle osservazioni espresse dal senatore Legnini sono condivisibili, come, ad esempio, quelle volte a richiamare un più forte rispetto delle prerogative regionali o come quelle che hanno evidenziato l'opportunità di non riscrivere *ex novo* l'intera materia in esame. Ma al di là di questi aspetti, alcune disposizioni del testo unificato dei disegni di legge in titolo sollevano forti riserve: l'articolo 10, comma 7, configura l'estinzione dei diritti incompatibili con la destinazione dei piani territoriali o urbanistici, mentre l'articolo 8 – in tema di legittimazione d'occupazione abusiva di beni di proprietà collettiva – solleva perplessità in quanto risulta di imprecisa definizione.

Alla luce di tali considerazioni, sarebbe preferibile restringere la portata del testo unificato, ponendo l'accento in particolare sui profili di salvaguardia della tutela ambientale; infatti, in tal senso, il testo unificato si limita ad enunciazioni di principio quando sarebbe stato necessario richiamare in modo più stringente le norme poste a presidio della tutela ambientale e paesaggistica. In ogni caso, la propria parte politica dichiara la disponibilità ad apportare miglioramenti al testo unificato dei disegni di legge in esame in modo da superare la condizione di stallo che molto spesso si verifica tra situazioni giuridiche di diritto e quelle di fatto.

Ad avviso del senatore MANFREDI *(FI)* le leggi varate negli anni Trenta in materia di usi civici nacquero con lo spirito di superare la tradizione degli usi civici non solo perché tali situazioni si fondavano su consuetudini in larga parte inattuate, ma soprattutto perché le norme avevano creato problemi nei confronti del settore urbanistico. Pertanto, anche alla luce di questa considerazione preliminare, alcune critiche rivolte al testo unificato appaiono infondate perché, ad esempio, in esso è particolarmente sottolineato il tema della tutela ambientale. Inoltre l'esigenza di un intervento normativo ad ampio raggio risulta giustificata proprio in quanto la normativa del passato non ha risolto i problemi indicati, ma anzi ha alimentato un lungo contenzioso. Di conseguenza, chi avanza perplessità sulle disposizioni contenute nel testo unificato dovrebbe riflettere sulla

condizione che si vive in certe realtà territoriali nelle quali sussistono norme sugli usi civici indefinite, differenti tra regione e regione, o comunque lasciate ad una mutevole interpretazione giurisprudenziale.

Da ciò discende la necessità di configurare finalmente una normativa organica e uniforme per tutto il territorio nazionale e, certamente, il testo unificato in esame risponde a questa finalità, senza peraltro porre problemi di legittimità costituzionale, come peraltro dimostrato dal parere che fu reso dalla Commissione Affari costituzionali nel giugno 2002. Il tentativo di riordinare la materia degli usi civici deve essere pertanto perseguito con coraggio anche per permettere alle amministrazioni di operare all'interno di un quadro normativo certo e conoscibile. In ogni caso, ciò non esclude la possibilità che al testo unificato siano apportati i necessari aggiustamenti, anche se sarebbe preferibile escludere una riformulazione complessiva dello stesso.

Il presidente CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad una prossima seduta nella quale si concluderà la discussione generale e, ove possibile, si procederà ad avviare l'esame degli emendamenti presentati.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
PEDRIZZI

indi del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3328) ***Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2759) ***CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari***

(3308) ***PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento***

(2202) ***PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione***

(2680) ***PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere***

(2760) ***CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari***

(2765) ***MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari***

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 aprile scorso.

Interviene in discussione generale la senatrice D'IPPOLITO *(FI)* la quale, dopo aver richiamato le recenti numerose crisi industriali e finanziarie verificatesi nel Paese, che hanno evidenziato l'insufficienza del sistema dei controlli sul settore del risparmio e la necessità di procedere ad una riforma dello stesso in un'ottica di tutela dell'efficienza del mercato finanziario e delle prerogative dei risparmiatori, indica i temi di particolare interesse introdotti dal disegno di legge n. 3328. Si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di governo societario e di tutela delle minoranze azionarie, sulla disciplina dei cosiddetti paradisi fiscali, sulla regolamentazione dei conflitti di interesse tra settore bancario e settore industriale e nella gestione dei patrimoni, sull'introduzione di obblighi di redazione del prospetto informativo per i titoli obbligazionari collocati presso il pubblico, sull'eliminazione delle norme in tema di tutela preventiva dei risparmiatori, sulle disposizioni in materia di finanza etica, sulla disciplina dei depositi bancari giacenti, sull'assetto delle autorità di vigilanza sul settore del risparmio e sui profili sanzionatori: si tratta di innovazioni rilevanti che vanno nella direzione di tutelare maggiormente i risparmiatori.

A fronte dell'interrogativo se norme del tipo appena descritto avrebbero potuto avere una qualche efficacia nel prevenire le più gravi crisi finanziarie che hanno coinvolto numerosi risparmiatori, la senatrice rileva che le disposizioni volte a regolamentare i conflitti d'interesse tra banca e industria e in tema di separatezza delle strutture all'interno dei gruppi bancari polifunzionali avrebbero certamente rivestito un ruolo positivo, richiamando altresì l'importanza degli obblighi di redazione del prospetto informativo per titoli destinati alla diffusione presso il pubblico. Tale ultima previsione aumenta la consapevolezza nella scelta dell'investitore non professionale.

In generale, ritiene che il provvedimento in esame costituisca una misura estremamente rilevante per la tutela dei risparmiatori, costituendo l'esito di un approfondito dibattito in tema di regolamentazione del mercato finanziario.

Rimane sullo sfondo il tema del mandato del Governatore e dei poteri della Banca d'Italia in materia di tutela della concorrenza nel settore bancario, e tuttavia giudica apprezzabile il compromesso raggiunto: ciò nondimeno, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento di tali tematiche, anche dopo l'approvazione del disegno di legge.

Osserva peraltro come taluni limitati aspetti del disegno di legge possano essere migliorati, come evidenziato anche da alcuni dei rilievi formulati dall'opposizione.

Condivide la possibilità di introdurre la previsione di misure cautelari nei confronti degli amministratori di società a seguito di denunzia al tribunale per gravi irregolarità nella gestione, nonché la necessità di rimeditare i contenuti dell'articolo 8 in materia di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni degli esponenti bancari, la cui formulazione potrebbe risultare eccessivamente restrittiva.

Auspica altresì un approfondimento sui meccanismi di controllo interno alle società, onde evitare parziali sovrapposizioni di compiti, nonché l'introduzione di misure volte a promuovere una maggiore concorrenza nel settore della revisione contabile, favorendo la nascita di nuovi revisori anche attraverso la limitazione degli incarichi attribuibili a ciascun soggetto.

Ritiene inoltre utile una riflessione sui sistemi preventivi di tutela dei risparmiatori, ipotizzando la possibilità di introdurre nuove misure, quali la certificazione obbligatoria degli strumenti finanziari emessi dalle società da parte di soggetti terzi rispetto all'emittente, eventualmente limitando l'obbligo di certificazione alle emissioni che superino una determinata soglia.

Per quanto concerne le disposizioni recanti misure a tutela delle minoranze azionarie, sollecita analogamente un approfondimento che consenta di contemperare gli interessi delle stesse con l'esigenza di salvaguardare l'operatività degli organi di gestione delle società, nell'interesse peraltro di tutti gli azionisti e obbligazionisti.

In conclusione, ritiene che il provvedimento, pur costituendo l'esito di un approfondito dibattito, debba essere considerato suscettibile di eventuali successivi miglioramenti alla luce degli dell'applicazione concreta delle norme.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

12ª (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

indi del Presidente della 12ª Commissione
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(697-B) ***Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Toia ed altri con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giuseppe Drago ed altri

(Discussione e rinvio)

Il relatore per la 10ª Commissione, senatore TUNIS *(UDC)* , illustra il disegno di legge in titolo, che torna in Senato dopo l'esame presso la Camera dei deputati.

Il testo approvato dal Senato era finalizzato a facilitare i percorsi alimentari dei soggetti affetti da celiachia attraverso la riduzione dei rischi legati all'assunzione inconsapevole di piccole dosi di glutine contenute negli alimenti. Esso pertanto integrava il decreto legislativo n. 109 del 1992, relativo all'etichettatura dei generi alimentari comuni, prevedendo che i prodotti finiti contenenti una quantità di glutine, analiticamente determinato, superiore alle 20 parti per milione, dovessero riportare in modo ben visibile, in etichetta, la dicitura «il prodotto contiene glutine». Era inoltre introdotto l'obbligo per i gestori della ristorazione collettiva, in

particolare quella scolastica ed ospedaliera, di garantire la somministrazione di pasti privi di glutine.

Alla Camera dei deputati, il disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Sanità, che lo ha esaminato congiuntamente ad un'altra proposta di legge, di carattere più ampio, finalizzata a rivedere complessivamente la problematica della celiachia, non solo dal punto di vista alimentare ma anche nei suoi riflessi nella vita quotidiana.

Il testo approvato all'unanimità, in sede legislativa, dalla Commissione Sanità della Camera recepisce tale impostazione: esso definisce la celiachia come malattia sociale ed è finalizzato a favorire l'inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da tale patologia. Si tratta pertanto di un testo nuovo rispetto a quello trasmesso dal Senato, con norme di diretta competenza della 12ª Commissione. Di qui l'assegnazione alle Commissioni riunite Industria e Sanità.

Per gli aspetti di competenza della Commissione Industria va innanzitutto sottolineato come dal testo in esame sia stata espunta la norma relativa all'obbligo di etichettatura dei prodotti, problema complessivamente affrontato dalla legge comunitaria per il 2004. L'articolo 10 di tale legge – attualmente in fase di pubblicazione – ha infatti delegato il Governo a recepire entro sei mesi la direttiva 2003/9/CE, con la quale si rende obbligatoria l'inclusione nell'elenco degli ingredienti di tutte le sostanze presenti nei prodotti alimentari. Tra i criteri cui attenersi nell'esercizio della delega rientra quello di stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, la soglia al di sopra della quale vige l'obbligo di indicazione delle sostanze presenti nel prodotto, nonché le procedure di autocertificazione che le imprese dovranno adottare, sia in relazione agli ingredienti utilizzati che ai processi di lavorazione seguiti.

Oltre alle norme relative alle definizioni e alle finalità e a quelle in materia di prevenzione e diagnosi precoce della malattia celiaca, il disegno di legge in esame riconosce ai soggetti affetti da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine, affidando ad un decreto del Ministero della salute la fissazione dei limiti di spesa, che verranno aggiornati sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti senza glutine sul libero mercato.

Si prevede inoltre che, a richiesta degli interessati, nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche debbano essere somministrati anche pasti senza glutine.

Al fine di assicurare la miglior tutela possibile ai soggetti malati di celiachia e di garantire pienamente il loro diritto all'informazione, è inoltre stabilito che il foglio illustrativo dei prodotti farmaceutici debba indicare con chiarezza se il prodotto può essere assunto senza rischio da chi è affetto da tale malattia. Le Regioni, inoltre, assumeranno iniziative di informazione nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori ed albergatori.

La relatrice per la 12ª Commissione BIANCONI *(FI)* evidenzia come la patologia, che colpisce circa 35 mila soggetti accertati, riguarda comun-

que un settore molto più ampio della popolazione e determina gravissimi danni all'organismo anche in caso di assunzione di piccole dosi di glutine negli alimenti. Il provvedimento all'esame è quindi particolarmente atteso e si preannuncia di grande utilità, anche considerando che dal punto di vista degli obblighi in materia di etichettatura si completerà con l'attuazione della normativa comunitaria in materia. Ricorda che il testo approvato dal Senato in prima lettura constava di un unico articolo, il quale prevedeva: un obbligo di dicitura, sull'etichetta dei prodotti alimentari, relativa al glutine, qualora quest'ultimo superasse o potesse superare un determinato valore; la garanzia della somministrazione di pasti privi di glutine da parte dei soggetti «gestori della ristorazione collettiva, in particolare quella scolastica ed ospedaliera». Nella versione approvata dalla Camera, il primo obbligo non è più presente, mentre il secondo profilo rientra nella disciplina di cui all'articolo 4. Passando al testo approvato dalla Camera, fa presente che l'articolo 1 definisce la celiachia come un'intolleranza permanente al glutine e la riconosce come malattia sociale, demandando, conseguentemente al Ministro della salute di modificare il decreto ministeriale 20 dicembre 1961, il quale individua le malattie sociali, ai fini della determinazione dell'ambito dell'attività dei centri appositi.

L'articolo 2 prevede che le regioni e le province autonome predispongano «progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative» contro la celiachia, nell'ambito dei propri piani sanitari e nei limiti delle risorse disponibili per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e per le attività di ricerca sanitaria. Gli obiettivi degli interventi sono specificati nel comma 3 del medesimo articolo 2.

Quanto all'articolo 3, rileva come esso riguardi alcune tipologie di interventi concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale dei medici, la prevenzione delle complicanze ed il monitoraggio delle patologie associate, la definizione dei *test* diagnostici e di controllo per i pazienti affetti.

Al comma 1, alinea, vi è il riferimento per la definizione dei relativi criteri e metodologie, ad un atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi sentito l'Istituto superiore di sanità. Osserva a tale proposito che sarebbe opportuno valutare la congruità di tale previsione con la norma generale di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che consente l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento solo per le materie la cui competenza legislativa spetti in via esclusiva allo Stato.

Soffermandosi sull'articolo 4, rileva che i commi 1 e 2 concernono l'erogazione gratuita entro determinati limiti di spesa, operanti per il singolo assistito di prodotti senza glutine. Osserva quindi che tale principio vige già nell'attuale normativa: in esso le determinazioni in merito ai limiti ed alle modalità organizzative sono rimesse, almeno in parte, alle regioni e alle province autonome, mentre i suddetti commi fanno riferimento al Ministro della salute, oltre a prevedere due procedure diverse, rispettivamente, per la determinazione dei limiti e per l'aggiornamento dei medesimi. Il successivo comma 3 dispone che nelle mense delle strutture sco-

lastiche e ospedaliere e in quelle delle strutture pubbliche siano somministrati, se richiesto dagli interessati, anche pasti senza glutine.

Segnala inoltre che il comma 1 dell'articolo 5 richiede che nel foglietto illustrativo dei medicinali si specifichi se il farmaco possa essere assunto senza rischio dai soggetti affetti da celiachia, mentre ai sensi del successivo comma 2, le regioni e le province autonome assicurano l'adozione di appositi moduli informativi sulla celiachia, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale destinate a ristoratori e ad albergatori.

Conclude rilevando che stando all'articolo 6 il Ministro della salute è tenuto a presentare alle Camere una relazione annuale sullo stato delle conoscenze in tema di malattia celiaca, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze, mentre l'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 5, comma 2, del disegno di legge e all'adozione della cosiddetta clausola di salvaguardia.

Il presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)* osserva come il disegno di legge risulti migliorato e completato a seguito dell'esame svolto dalla Camera dei deputati e si presenti con un testo che prende in considerazione la malattia anche nei suoi aspetti sociali e pone le basi per la diagnosi precoce e la prevenzione. Evidenzia che la celiachia, che richiede notoriamente la necessità di una particolare alimentazione, pone problemi di adattamento alle occasioni collettive con inevitabili cadute psicologiche. Peraltro, in attesa che la ricerca scientifica possa consentire l'utilizzo di farmaci per un'alimentazione anche attraverso prodotti contenenti il glutine, ritiene particolarmente utile il provvedimento in esame ed esprime apprezzamento per gli stanziamenti previsti.

Il senatore TREDESE *(FI)* esprime apprezzamento per le soluzioni al grave problema dei soggetti affetti da celiachia adottate nel provvedimento in esame.

La senatrice BAIO DOSSI *(Mar-DL-U)*, anche a nome del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo, mette in luce le migliorie apportate al testo a seguito dell'esame svolto dalla Camera dei deputati ed evidenzia l'importanza della risposta normativa ad una patologia che attende dall'intenso lavoro che si sta svolgendo nell'ambito della ricerca scientifica una soluzione di più ampia portata, che possa alleviare anche i disagi di carattere psicologico e sociale connessi.

Il senatore ULIVI *(AN)* esprime, anche a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, la posizione favorevole sul disegno di legge in esame e sottolinea l'importanza di una sua rapida approvazione ricordando anche le speranze che si ripongono nel progresso della ricerca scientifica al fine

di mettere a punto un trattamento farmacologico che consenta ai soggetti affetti da celiachia una normale alimentazione.

La senatrice D'IPPOLITO *(FI)* esprime una valutazione estremamente positiva sul disegno di legge in esame. A suo avviso le norme che vi sono contenute determinano in modo efficace le forme di intervento idonee ad affrontare le situazioni di difficoltà conseguenti ad una malattia forse poco conosciuta ma di notevole impatto sociale. In tal modo si tutela quindi concretamente il diritto alla salute attuando un preciso precetto costituzionale. Sottolinea, in particolare, le esplicite finalità del disegno di legge, che è volto a favorire il normale inserimento nella vita sociale nei soggetti affetti da celiachia e, con particolare riguardo alle competenze della Commissione industria quanto è previsto con riferimento al diritto all'informazione sia attraverso le indicazioni illustrative che devono accompagnare i prodotti farmaceutici sia per ciò che concerne le attività di formazione e aggiornamento professionale svolte dalle regioni. Esprime infine il proprio apprezzamento per l'impegno del Parlamento e del Governo nella definizione del testo in esame anche in relazione alla individuazione di una specifica copertura finanziaria.

La senatrice BOLDI *(LP)* esprime, a nome del proprio Gruppo, un giudizio positivo sul disegno di legge in esame, dal quale si possono attendere importanti ricadute in sede di applicazione.

Il senatore CARELLA*(Verdi-Un)*, pur ricordando i disagi e i problemi in cui versano i soggetti affetti da celiachia, mette in luce come non possa ritenersi metodologicamente corretto disciplinare singolarmente, con apposite iniziative legislative, le diverse patologie. Evidenzia infatti il rischio di trattamenti differenziati anche a fronte di situazioni di eguale disagio.

Il senatore SALZANO *(UDC)* pur condividendo alcune riflessioni del senatore Carella sottolinea, anche a nome del Gruppo UDC, gli aspetti favorevoli del disegno di legge in esame ed auspica che per altre patologie possa essere dettata una disciplina analoga ed egualmente utile.

Il senatore TATÒ *(AN)* esprime apprezzamento per il disegno di legge in titolo, auspicando che non vengano apportate ulteriori modifiche, ma che possa in un momento successivo essere aumentato il finanziamento disposto. Rileva inoltre come non appaia condivisibile l'impostazione emersa negli interventi precedenti, volta a definire la celiachia quale malattia sociale. Ciò in considerazione del fatto che tutte le patologie determinano, anche se con diverse modalità, limiti alla vita di relazione.

Il presidente TOMASSINI, con riferimento ad alcune osservazioni svolte dagli intervenuti, condivide la necessità di prestare ad ogni patologia la dovuta attenzione, ma rammenta l'esigenza di disciplinare nel modo

più opportuno quelle malattie che presentano aspetti peculiari e rari, fra le quali per talune caratteristiche può ritenersi inclusa la celiachia. Esprime apprezzamento per gli interventi svolti e dichiara chiusa la discussione generale. Propone infine di fissare alle ore 18 di domani, giovedì 5 maggio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

511ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3357) ***STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice***
(Esame e rinvio)

Il relatore STIFFONI *(LP)* riferisce sul disegno di legge in titolo, sottoscritto da senatori appartenenti a quasi tutti i Gruppi parlamentari, volto a tutelare, anche sotto l'aspetto risarcitorio, le vittime delle azioni poste in essere dal cosiddetto Unabomber. In proposito ricorda i gravissimi episodi avvenuti nel corso di più di dieci anni in Veneto e in Friuli, nei quali spesso sono rimasti vittime dei bambini.

Pur ritenendo applicabili anche a tali eventi le norme approvate di recente in materia di terrorismo, come la legge 3 agosto 2004, n. 206, considera necessario fornire un supporto interpretativo, che chiarisca che le azioni delittuose poste in essere dal cosiddetto Unabomber si considerano a tutti gli effetti atti di terrorismo.

Ricorda che la legge n. 206 considera vittime del terrorismo solo quelle che subiscono gli effetti di attività criminose che abbiano caratteristiche peculiari, tali da distinguerle dagli atti della criminalità organizzata e da altri atti penalmente illeciti. A tali vittime sono state estese alcune norme applicate a favore degli ex-combattenti e dei dipendenti militari, in particolare ai fini della determinazione dei trattamenti pensionistici.

La legge n. 206 del 2004 sancisce alcuni principi che troverebbero applicazione anche nei confronti delle vittime considerate dal disegno di

legge in esame: la valutazione del danno derivante dall'atto terroristico comprende sia quello fisico, psichico e morale sia quello riflesso che coinvolge il nucleo familiare della vittima, il suo stesso ambiente di lavoro e le relazioni interpersonali e sociali; viene fissato il principio dell'equiparazione dei benefici per tutte le vittime del terrorismo, a prescindere dalla circostanza che siano lavoratori autonomi, dipendenti pubblici –militari o civili – o dipendenti privati. In particolare è stata sancita la parificazione delle vittime del terrorismo ai dipendenti militari e agli ex-combattenti, sono state ridotte le sperequazioni tra i trattamenti previsti dalle varie normative e sono state introdotte procedure preventive, giudiziarie e transattive per garantire un tempestivo sostegno ai singoli casi.

La legge n. 206 ha inoltre stabilito l'esenzione dai *ticket* sanitari, da ogni altra spesa farmaceutica e da qualsiasi altro onere relativo a prestazioni dirette o indirette del Servizio sanitario nazionale per tutti gli invalidi vittime di atti terroristici e ha chiarito che per le procedure giudiziarie il patrocinio resta a totale carico dello Stato. Infine, sottolinea che le competenti amministrazioni dello Stato possono offrire una somma a titolo di definitiva liquidazione che, in caso di accettazione, precluda ogni azione.

In conclusione, osserva che il numero relativamente modesto delle vittime di Unabomber alle quali si estenderebbero i benefici previsti dalla legge n. 206, induce a ritenere che dall'approvazione del disegno di legge in titolo non deriverebbe una spesa eccessiva a carico del bilancio dello Stato. Rivolge, tuttavia, al Governo un invito a riferire alla Commissione in ordine all'eventuale maggiore onere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) ***SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno***

(3053) ***Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente PASTORE avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge n. 2633, assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato al presente resoconto. Nessuno chiedendo di intervenire, detti emendamenti si intendono illustrati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2633

Art. 1.

01.1

SCARABOSIO, MAFFIOLI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il consiglio ha competenza sui seguenti atti:";

1.2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* statuti e regolamenti dell'ente e delle aziende speciali nei quali il comune abbia la maggioranza";

1.3) alla lettera *b)* dopo la parola: "urbanistici", sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli attuativi";

1.4) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

"*h)* assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri, emissione di prestiti obbligazionari";

1.5) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente:

"*l)* acquisti, alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni, superiori a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri".

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio"».

01.2

SCARABOSIO, MAFFIOLI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. L'articolo 48, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"3. Spetta inoltre alla Giunta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, nel rispetto degli articoli 109 e 110 e di ogni altra norma statutaria e regolamentare."».

01.3

SCARABOSIO, MAFFIOLI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 48, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Le delibere di Giunta, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro affissione all'albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento."».

01.100

FALCIER, *relatore*

Prima dell'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 45, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Si procede altresì alla temporanea sostituzione di cui al comma 2 nel caso di sospensione dalla carica di consigliere di cui all'articolo 64, comma 2";

b) all'articolo 64, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso di diritto dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina. Si applica il comma 2-*bis* dell'articolo 45"».

01.200

FALCIER, *relatore*

Prima dell'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso di diritto dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina. Si applica il comma 2-*bis* dell'articolo 45"».

1.9
GIARETTA, BATTISTI

1.101
VITALI, BASSANINI, VILLONE

1.114
PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

1.5
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.102
VITALI, BASSANINI, VILLONE

1.104
BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

1.1
PASTORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è soppresso l'ultimo periodo;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero dei voti validi, salvo quanto previsto nel comma 5.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Qualora nessun candidato ottenga almeno il 40% dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. A parità di voti partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.";

d) alla fine del comma 7 le parole: "dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate" sono sostituite dalle seguenti: "dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste collegate anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 73, comma secondo, ultimo periodo.";

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.".

2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi."».

1.3

MAFFIOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È proclamato sindaco il candidato alla carica che ottiene almeno il 45 per cento dei voti validi."».

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno il 35 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 50 per cento più uno».

1.106

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «35 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento più uno».

1.108

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «50».

1.109

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «49».

1.110

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «48».

1.111

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «47».

1.112
PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «46».

1.113
PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «45».

1.100
FALCIER, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* 1.All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"*11.* Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco che, fra quelli non risultati eletti, ha ottenuto il numero maggiore di voti validi e sia collegato a una lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso questi sia collegato a più liste, il seggio a lui spettante è detratto dai seggi complessivamente attribuito al gruppo di liste collegate."».

1.6
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.103
VITALI, BASSANINI, VILLONE

1.105
BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

1.4

MAFFIOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È proclamato presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene almeno il 45 per cento dei voti validi."».

1.2

PASTORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, salvo quanto previsto nel comma 7.";

b) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Qualora nessun candidato ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.";

c) nel comma 9, le parole "dei gruppi interessati" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i gruppi collegati anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 75, secondo comma.";

d) il comma 11 è sostituito dal seguente: "Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato più anziano di età."».

1.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 35 per cento» *con le seguenti:* «almeno il 50 per cento più uno».

1.107

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 6, sostituire le parole: «35 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento più uno».

1.120

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «50».

1.115

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «45».

1.116

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «46».

1.117

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «47».

1.118

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «48».

1.119

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» *con il numero:* «49».

1.121

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire le parole: «il 35 per cento dei voti validi» *con le seguenti:* «il 40 per cento dei voti complessivi riportando il 50 per cento dei voti in almeno la metà dei collegi provinciali».

1.0.1

CAVALLARO, BATTISTI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Modifiche all'articolo 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, contenente il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)

1. All'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, la lettera *b)* è abrogata.».

1.0.2
BASTIANONI, BATTISTI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

2. Nei comuni di cui al comma 1 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti dei lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 196, 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.».

1.0.3
SCARABOSIO, MAFFIOLI

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono apportate le seguenti modifiche: "Dopo il comma 7 dell'articolo 107 è aggiunto il seguente:

7-*bis*. Il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro

competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva."».

1.0.100

FALCIER, *relatore*

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Nelle elezioni delle Camere non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni o simboli già utilizzati da partiti o gruppi politici per le elezioni delle stesse Camere o del Parlamento europeo, i cui eletti siano costituiti, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali, in gruppo parlamentare o in componente di gruppo riconosciuta, almeno in una delle assemblee elettive nazionali o europea.

2. Nelle elezioni comunali e provinciali, non è richiesta alcuna sottoscrizione:

a) per la presentazione di liste o di candidature ai sensi del comma 1;

b) quando, invece di ricorrere alla disposizione di cui alla lettera *a)*, le liste o le candidature siano presentate, in nome dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1, prive di riferimenti ai rispettivi contrassegni o simboli, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito dal segretario o dal presidente del partito o gruppo politico;

3. I termini previsti dalla legge per la presentazione delle candidature e delle liste di candidati, nelle elezioni di cui al presente articolo, sono anticipati di sette giorni. Restano fermi i termini per la presentazione delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature o delle liste di candidati. Se entro quest'ultimo termine non sono presentate le sottoscrizioni nel numero prescritto, le candidature o le liste di candidati si considerano non presentate.».

1.0.200
SCARABOSIO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il segretario dell'ente è tenuto ad esprimere parere in ordine alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi"».

1.0.300
SCARABOSIO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 127 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Articolo 127. - *(Controllo eventuale). – 1.* Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri, entro 5 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate e le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti, affidamento di servizi o forniture, di importo superiore a 250.000 euro;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) affidamento di incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.

2. Lo statuto disciplina gli effetti della richiesta di controllo e il raccordo con il controllo interno".».

1.0.400

SCARABOSIO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Articolo 147. - *(Controlli interni). – 1.* Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, prevedono forme di controllo interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, e verificare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere necessari interventi correttivi sostitutivi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati dal Collegio dei revisori dei conti per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, i requisiti di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti, nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati".».

1.0.500

SCARABOSIO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 234 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, nelle unioni dei Comuni e nelle comunità montane, la revisione economia finanziaria è affidata ad un solo revisore nominato con le modalità fissate dallo statuto, garantendone, comunque, l'autonomia e l'indipendenza."».

1.0.600

PASTORE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

Dopo l'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 75-*bis*. - *(Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati a sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei candidati a presidente della provincia).* – 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato presidente della provincia o candidato sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 31.000 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di un centesimo di euro per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati di cui al comma primo, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei candidati stessi. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro1,00 moltiplicato per i numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali.

4. Alle elezioni dei candidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 3.000 avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale o provinciale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del Consiglio comunale o provinciale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio comunale o provinciale; comma 4, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio comunale o provinciale; commi 11 e 12; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni".».

1.0.700

PASTORE

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Nuove norme in materia di sottoscrizione di liste di elettori)

1. Il comma 3 dell'articolo 90 del DPR 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche, è abrogato.

2. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

– 1) nel comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "e delle preture", "gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali," e viene soppresso l'ultimo periodo.

– 2) nel comma 2, le parole da "e al terzo" sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "comma dell'articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445".

– 3) alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole: "o sono comunque anteriori agli atti di accettazione delle candidature"».

1.0.800
BALBONI, BONGIORNO

*Dopo l'***articolo,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – *1.* Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle legge per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i cancellieri dei tribunali, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".

"Art. 1-*ter*.

1. Il terzo comma dell'articolo 100 del terso unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Il terzo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è abrogato".».

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

472ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(622) ***PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici***

(1659) ***MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio***

(1708) ***BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici***

(2587) ***TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio***

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 14 aprile scorso.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che sono pervenute alcune richieste di riapertura del termine per la presentazione di emendamenti sulla cui opportunità invita la Commissione a pronunciarsi.

Il senatore BUCCIERO *(AN)* reputa utile una breve riapertura del termine anche per consentire al relatore di poter valutare con attenzione gli emendamenti già presentati nell'ottica di favorire la speditezza e la qualità dell'esame.

Il senatore LEGNINI *(DS-U)* non evidenzia alcuna controindicazione alla richiesta di una breve riapertura del termine e, pur ricordando che il suo Gruppo ha già presentato le sue proposte, reputa l'occasione utile per ulteriori approfondimenti, in particolare per quanto attiene al tema della capacità giuridica del condominio.

Seguono brevi interventi del senatore BUCCIERO *(AN)* – che propone che il termine sia fissato per venerdì 6 maggio prossimo anche per favorire i connessi adempimenti degli uffici – e del senatore CALVI *(DS-U)* – che invece reputa più utile che il termine sia fissato all'inizio della settimana successiva.

La Commissione, accogliendo una proposta del PRESIDENTE, fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti a martedì 10 maggio prossimo alle ore 12.00.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5)

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 novembre 2004.

Il relatore Luigi BOBBIO *(AN)*, anche alla luce dello svolgimento complessivo del dibattito, modifica ulteriormente la proposta di risoluzione n. 1 (testo 2) riformulandolo nella proposta di risoluzione n. 1 (testo 3) che viene pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore FASSONE *(DS-U)* rileva come l'ultima riformulazione della proposta di risoluzione presentata dal relatore possa essere valutata positivamente per molti aspetti, raccogliendo la stessa alcune delle osservazioni emerse nel corso della discussione fin qui svoltasi. Peraltro permangono alcuni punti di disaccordo.

In primo luogo egli infatti non ritiene che il testo della proposta di decisione quadro contenga quegli elementi di contraddizione su cui richiama l'attenzione il relatore nella parte iniziale del punto B) della proposta di risoluzione n. 1 (testo 3). È infatti sua convinzione che i riferimenti alle problematiche specificamente attinenti il contrasto della criminalità organizzata, contenuti nelle premesse del progetto di decisione quadro di cui all'atto in esame, costituiscano semplicemente l'indicazione delle tappe che successivamente hanno portato in sede europea all'adozione di un progetto di decisione quadro che individua però in modo

più ampio lo spettro dei reati in relazione ai quali dovrà trovare applicazione il modello di cooperazione giudiziaria in discussione. Da questo punto di vista non comprende quindi il rilievo sollevato sul punto dal relatore, fermo restando che in ogni caso non si potrebbe considerare dubbia la portata applicativa del progetto decisione quadro, essendo incontestabile che la parte dispositiva della stessa prevarrebbe sulle indicazioni contenute nelle premesse.

Altro profilo su cui il senatore Fassone rileva la permanenza di un disaccordo è quello relativo al punto A) della proposta di risoluzione n. 1 (testo 3) laddove nello stesso si richiamano le previsioni di cui a lettere c) e g) del comma 1 dell'articolo 733 del codice di procedura penale.

Alla luce delle considerazioni svolte il senatore Fassone presenta quindi la proposta di risoluzione n. 2 che si differenzia da quella presentata dal relatore solo in relazione agli aspetti su cui ha sopra richiamato l'attenzione.

Segue un breve intervento del relatore Luigi BOBBIO *(AN)* il quale evidenzia come il rilievo contenuto nella parte iniziale del punto B) della proposta di risoluzione n. 1 (testo 3) prospetti una alternativa al Governo che potrà quindi valutare se optare a favore della prima ovvero della seconda prospettiva ivi delineata, intendendosi porre l'accento al riguardo soprattutto sull'esigenza di una maggiore coerenza logica all'interno del progetto di decisione quadro e, soprattutto, sulla opportunità che il contrasto della criminalità organizzata non sia utilizzato strumentalmente come pretesto per perseguire fini diversi.

Il senatore ZICCONE *(FI)* sottolinea come sui punti sui quali si è soffermato il senatore Fassone le posizioni espresse dal relatore e dallo stesso senatore Fassone siano sostanzialmente inconciliabili e come, per quanto lo riguarda, egli ritenga senz'altro preferibile l'impostazione seguita dal relatore.

Il senatore CALVI *(DS-U)*, nel condividere l'impianto della proposta di risoluzione presentata dal senatore Fassone alla quale aggiunge la sua firma, manifesta peraltro perplessità sul ruolo che verrebbe attribuito al ministero della giustizia come autorità centrale interrogandosi sulle implicazioni dello stesso.

Alla proposta di risoluzione n. 2, presentata dal senatore FASSONE *(DS-U)*, aggiungono la propria firma anche i senatori LEGNINI *(DS-U)*, CAVALLARO *(Mar-DL-U)* e ZANCAN *(Verdi-Un)*.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, è approvata la proposta di risoluzione n. 1 (testo 3) risultando conseguentemente preclusa la proposta di risoluzione n. 2.

IN SEDE REFERENTE

(1049) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati***

(1884) ***FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati***

(1938) ***FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato***

(2406) ***CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati***

(2407) ***CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta del 16 marzo scorso la Commissione aveva conferito al relatore il mandato di predisporre un testo unificato.

Dà quindi la parola al senatore Ziccone per l'esposizione del testo dallo stesso elaborato, che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore ZICCONE *(FI)* rileva che nel testo da lui predisposto non ha ritenuto di ricomprendere la proposta del senatore Marini (A.S. 1049) in quanto l'ipotesi di spostamento della competenza territoriale per i procedimenti che riguardano magistrati motivata dalla finalità di evitare possibili reciprocità di competenze, risulta già superata dall'attuale legislazione.

Per quanto attiene i due disegni di legge a firma del senatore Fassone, questi risultano invece considerati dal testo unificato poiché, pur affrontando due diverse materie, quali la competenza territoriale con specifico riferimento ai procedimenti esecutivi e la composizione dell'organo giudiziario, gli articolati non risultano tra loro confliggenti.

Diversamente non ha ritenuto di poter inserire nel testo unificato il disegno di legge a firma del senatore Consolo (A.S. 2406) con il quale si propone un sistema in base al quale l'individuazione dell'ufficio giudiziario territorialmente competente per i procedimenti nei quali sono coinvolti magistrati viene effettuata mediante un meccanismo fondato sul sorteggio. A parere del relatore che è consapevole degli inconvenienti che comporta il meccanismo attualmente vigente, la proposta dell'estrazione mediante sorteggio rischia però di comportarne di maggiori, nonché di risultare contrastante con il principio della ragionevolezza, laddove procedimenti venissero trasferiti a grande distanza come, ad esempio, da Messina a Trento.

Il secondo disegno di legge del senatore Consolo (A.S. 2407) presenta analogie con la proposta del senatore Fassone di cui al disegno di legge n. 1938 quanto alla partecipazione popolare nei giudizi in cui sono coinvolti magistrati, ma se ne differenzia in quanto, mentre il primo individua nella Corte d'assise la sede presso la quale svolgere il procedimento, il secondo propone l'istituzione di un apposita sezione presso il tribunale capoluogo del distretto. La proposta del senatore Consolo contiene poi un'innovazione che astrattamente potrebbe essere condivisa, ma che si pone fuori dal sistema allorquando prefigura il ruolo del giudice togato solo quale titolare della direzione del rito e non partecipe della fase decisionale. Certo è questo un modo di evitare drasticamente il rischio di una giustizia domestica, ma non si può negare la sua asistematicità rispetto al vigente ordinamento in particolare per quanto attiene al requisito della motivazione della sentenza e al sistema delle impugnazioni.

Per quanto riguarda le questioni relative alla composizione dell'organo giudicante, il relatore, rispetto alla previsione della partecipazione di due giudici togati e di tre laici proposta nel testo da lui predisposto sul modello di quanto previsto nel disegno d legge n.1938, non esclude in sede emendativa di proporne una riduzione portandola a un solo componente togato, che assumerebbe la presidenza, e a due componenti non togati.

Ha quindi la parola il senatore FASSONE*(DS-U)*.

La *ratio* che ha ispirato il primo disegno di legge (A.S. 1884) è stata quella di adeguare la normativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 444 del 2002; per quanto riguarda il secondo disegno di legge, di cui è primo firmatario, questo muove dalla esigenza di superare l'attuale disciplina dei procedimenti che vedono coinvolto un magistrato, ancora qualificabile nei termini di un sistema di giustizia domestica, mediante una diversa composizione dell'organo giudicante. La proposta testè avanzata dal relatore di una riduzione numerica di tale organo non incontra per quanto lo riguarda nessuna obiezione di principio, anche se occorrerebbe valutare con attenzione i riflessi della stessa sotto il profilo del venir meno della garanzia di una collegialità «togata» per i procedimenti per i quali è attualmente prevista l'attribuzione al tribunale in composizione collegiale.

La Commissione conviene poi di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato predisposto dal relatore e di fissare a giovedì 19 maggio 2005, alle ore 17, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti allo stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 2

La Commissione giustizia del Senato, premesso che:

lo schema di decisione quadro relativa al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca prevede che lo Stato di esecuzione potrà in ogni caso rifiutare di dare esecuzione al provvedimento qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

lo schema di decisione quadro in esame non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione;

le garanzie e i limiti accennati, pur apparendo assolutamente necessari ed opportuni, potrebbero essere ritenuti non corrispondenti ai limiti e alle garanzie imposti dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, e ciò soprattutto se il riferimento alla nozione di «giusto processo» contenuto nei «considerando» dello schema di decisione quadro dovesse essere inteso come limitato ai soli principi di carattere processuale in senso stretto;

il rispetto dei predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato costituisce un limite che non può essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzionale – come la Corte costituzionale ebbe ad affermare sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano della copertura prevista dall'articolo 11 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch'esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982) – e che infine, con la sentenza n. 1146 del 1988, la Corte costituzionale ha affermato l'inderogabilità dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale anche da parte del legislatore costituente;

indicazioni significative, in particolare, sono desumibili per quanto riguarda la materia in esame dal disposto degli articoli 705, 724, 733 e 737-bis del codice di procedura penale che attribuiscono, tra l'altro, al giu-

dice il potere di negare la cooperazione giudiziaria richiesta da un'autorità straniera se il provvedimento cui deve darsi esecuzione è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato dovendosi altresì ricordare in proposito che, pur con riferimento ad una diversa ipotesi, la Corte costituzionale (con la già citata sentenza n. 18 del 1982) ritenne che l'inderogabile tutela di tali valori è «imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'articolo 1» della Costituzione e che essa va senz'altro ricompresa fra i predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale;

il superamento del principio della doppia incriminabilità pone, in generale, l'esigenza di un'attenta riflessione in quanto potrebbe ritenersi che tale principio trovi la sua ragion d'essere nello stesso principio di legalità – ad avviso della Commissione da ricomprendersi senz'altro fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale – in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato, il che implicherebbe – secondo un certo orientamento interpretativo – che in materia di cooperazione penale fra Stati gli organi giudiziari italiani non possano collaborare all'attività di repressione penale di organi giudiziari stranieri in relazione ad un fatto che per il legislatore italiano è penalmente irrilevante. A questo proposito va ricordato che la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, sebbene con riferimento alla diversa materia dell'estradizione, che «non può consentirsi che in tema di beni e valori fondamentali per l'ordinamento interno le autorità italiane attuino discriminazioni sia pure cooperando con le autorità dello Stato richiedente» (cfr. Corte costituzionale n. 54 del 1979). Significativo, al riguardo, è che tale principio abbia ricevuto un esplicito recepimento in sede legislativa proprio per quel che attiene all'esecuzione di provvedimenti di confisca adottati da autorità giudiziarie straniere. Il comma 1-bis dell'articolo 733 del codice di procedura penale stabilisce infatti che non sia possibile riconoscere la sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha come oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

con specifico riferimento al tema della confisca, non può inoltre non richiamarsi l'attenzione sul fatto che questa è configurata nell'ordinamento italiano, in materia penale, come una misura di sicurezza rispetto alla quale l'articolo 25, terzo comma, della Costituzione impone il rispetto del principio di legalità per cui spetta al legislatore ordinario tassativamente determinare i casi in cui è possibile il ricorso a questa misura, mentre l'elencazione contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 5 dello schema di decisione quadro, che peraltro corrisponde a quella contenuta in altri atti normativi dell'Unione europea a cominciare dalla decisione quadro 2002/584/GAI in tema di mandato di arresto europeo, potrebbe non corrispondere – in assenza del requisito della doppia incriminabilità – alla predetta esigenza di tassatività e determinatezza;

inoltre, sembrerebbe opportuno, al di fuori dei casi in cui potrà essere consentita in condizioni di reciprocità e in virtù di specifici accordi

internazionali (sul modello di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n.69 del 2005 che ha recepito la predetta decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo) la comunicazione diretta tra autorità giudiziarie, che il Governo italiano si riservi la possibilità di specificare che i provvedimenti finalizzati alla confisca di beni devono essere trasmessi attraverso un'autorità centrale (vale a dire il Ministero della giustizia) in quanto tale soluzione, anche a prescindere dal fatto che essa corrisponde all'attuale impianto dell'articolo 737-*bis* del codice di procedura penale, appare consigliabile in considerazione sia della specifica e approfondita esperienza che caratterizza gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano di cooperazione internazionale in materia penale, sia per l'estrema delicatezza dei profili inerenti l'esecuzione di provvedimenti di questo tipo;

va altresì richiamata con forza l'attenzione sulla necessità che, in sede europea, si persegua l'obiettivo di veder riconosciuta anche negli altri paesi dell'Unione l'efficacia dei provvedimenti di confisca adottati ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 dello stesso anno, nonché dei provvedimenti di confisca configurati come misure di prevenzione dalla vigente normativa, dovendosi al riguardo evidenziare la straordinaria utilità dimostrata in concreto da questi strumenti nell'attività di contrasto della criminalità organizzata;

infine, in linea generale, l'adozione di forme rafforzate di cooperazione internazionale in materia penale che superino il tradizionale modello di tipo estradizionale o rogatoriale, limitando in particolare l'intervento dell'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto ad un controllo esclusivamente di tipo formale-burocratico, non può non presupporre, tra l'altro, un livello di omogeneità della normativa di diritto penale sostanziale e processuale vigente nei paesi membri dell'Unione europea ben lontano da quello attualmente esistente,

impegna il Governo

A) ad assumere, in sede di definizione della decisione quadro menzionata in premessa, tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare:

che in ogni caso sia riservata al legislatore italiano in sede di attuazione della decisione quadro la possibilità di adottare una disciplina conforme all'esigenza di garantire il rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato;

che in ogni caso l'autorità giudiziaria nazionale abbia il potere di rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto dei predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. A tal fine sarà indispensabile, più specificamente che, in sede di recepimento della decisione quadro, sia previsto che l'esecuzione della decisione di confisca sia subordinata ad una fase di previa delibazione sommaria – da strutturarsi sul modello procedurale delineato nell'articolo 735 del codice di procedura penale – nell'ambito della quale il riconoscimento della decisione di confisca

dovrà presupporre quantomeno l'accertamento dei requisiti indicati nelle lettere b) e f) del comma 1 e nel comma 1-bis dell'articolo 733 del codice di procedura penale, ferma restando la necessità dell'accertamento degli ulteriori presupposti già richiesti dallo schema di decisione quadro e ricordati nelle premesse (si tratta in particolare dei requisiti corrispondenti alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 733 del codice di procedura penale);

che, nell'ipotesi in cui l'esecuzione del provvedimento di confisca non sia subordinata al requisito della doppia incriminabilità, sia comunque riservata al legislatore ordinario, in sede di recepimento della decisione quadro, la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 5, dovendosi al tal fine ricordare che una soluzione analoga è già stata adottata per quel che riguarda il recepimento della decisione quadro in tema di mandato d'arresto europeo (si veda l'articolo 8 della citata legge n.69 del 2005);

che sia prevista la trasmissione dei provvedimenti confisca per il tramite di un'autorità centrale da individuarsi nel Ministero della giustizia salva la possibilità di corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie in condizione di reciprocità nonché nei limiti e con le modalità previste da specifici accordi internazionali secondo un modello coerente con quanto già previsto nell'articolo 4 della già menzionata legge n.69 del 2005, in tema di mandato d'arresto europeo;

che, altresì, sviluppando le indicazioni già contenute nell'articolo 7 paragrafo 2 lettera d) e nell'articolo 8 dello schema di decisione quadro, sia garantita la possibilità di non dar corso alla richiesta di esecuzione della decisione di confisca in ogni caso in cui il bene oggetto di confisca appartiene a persona estranea al reato e non sia comunque riconducibile (ad esempio attraverso forme di interposizione anche fittizia) alla diretta disponibilità del condannato;

B) ad assumere in sede internazionale, successivamente alla definitiva adozione della decisione quadro menzionata in premessa, tutte le iniziative necessarie al fine di far sì;

che l'applicabilità delle disposizioni della decisione quadro non sia circoscritta ai soli casi in cui la collaborazione in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di confisca sia riferita a delitti inerenti o comunque connessi con le attività della criminalità organizzata o terroristica e che pertanto la citata decisione quadro abbia portata generale e non esclusivamente finalizzata al contrasto della criminalità organizzata o terroristica;

che la collaborazione in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca venga, ove possibile, strutturata in modo tale da assicurare che, nell'ipotesi in cui sia lo Stato italiano a richiedere l'esecuzione di tali decisioni, la mancata previsione negli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione europea di ipotesi di reato associativo corrispondenti a quelle contemplate della normativa italiana non sia di ostacolo all'esecuzione delle decisione di confisca medesime; occorrerà, in particolare,

porre attenzione ad elaborare soluzioni che consentano la cooperazione giudiziaria in materia di confisca nell'ipotesi in cui vengono in relazione con l'ordinamento italiano ordinamenti che non prevedono reati associativi, ma sanzionano tali fattispecie con la previsione di aggravanti che trovano applicazione quando il reato commesso sia funzionale all'attività di un'organizzazione criminale.

che la nozione di «decisione di confisca» e quella dei poteri estesi di confisca – peraltro oggetto di un diverso schema di decisione quadro – siano, ove necessario, precisate in modo da ricomprendere nell'ambito di applicazione della decisione quadro le ipotesi di confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del citato decreto legge n. 306 del 1992, nonché i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria in tema di misure di prevenzione;

che le nozioni «provento» del reato e di «strumenti» del reato di cui all'articolo 2 lettere e) ed f) dello schema di decisione quadro in titolo vengano precisate, ove necessario, in modo da assicurare inequivocabilmente che le stesse risultino suscettibili di ricomprendere le nozioni di «profitto» e «prezzo» del reato utilizzato nell'ordinamento italiano;

che, infine, pur nella consapevolezza delle differenze intercorrenti fra la portata del secondo comma e quella del terzo comma dell'articolo 25 della Costituzione (si veda Corte Costituzionale n. 53 del 1968), sia fatta comunque salva l'applicabilità della normativa vigente a tutti i reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro in esame recependo un orientamento dottrinale e legislativo (si veda ad esempio l'articolo 15 della legge n. 300 del 2000) volto a conferire al principio di irretroattività della norma più sfavorevole una portata più ampia di quella costituzionalmente imposta.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE N. 1 (TESTO 3)

La Commissione giustizia del Senato, premesso che

lo schema di decisione quadro relativa al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca prevede che lo Stato di esecuzione potrà in ogni caso rifiutare di dare esecuzione al provvedimento qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il provvedimento suddetto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

lo schema di decisione quadro in esame non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione;

le garanzie e i limiti accennati, pur apparendo assolutamente necessari ed opportuni, potrebbero essere ritenuti non corrispondenti ai limiti e alle garanzie imposti dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, e ciò soprattutto se il riferimento alla nozione di «giusto processo» contenuto nei «considerando» dello schema di decisione quadro dovesse essere inteso come limitato ai soli principi di carattere processuale in senso stretto;

il rispetto dei predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato costituisce un limite che non può essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzionale – come la Corte costituzionale ebbe ad affermare sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano della copertura prevista dall'articolo 11 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch'esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982) – e che infine, con la sentenza n. 1146 del 1988, la Corte costituzionale ha affermato l'inderogabilità dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale anche da parte del legislatore costituente;

indicazioni significative, in particolare, sono desumibili per quanto riguarda la materia in esame dal disposto degli articoli 705, 724, 733 e 737-bis del codice di procedura penale che attribuiscono, tra l'altro, al giu-

dice il potere di negare la cooperazione giudiziaria richiesta da un'autorità straniera se il provvedimento cui deve darsi esecuzione è in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato dovendosi altresì ricordare in proposito che, pur con riferimento ad una diversa ipotesi, la Corte costituzionale (con la già citata sentenza n. 18 del 1982) ritenne che l'inderogabile tutela di tali valori è «imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'articolo 1» della Costituzione e che essa va senz'altro ricompresa fra i predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale;

il superamento del principio della doppia incriminabilità pone, in generale, l'esigenza di un'attenta riflessione in quanto potrebbe ritenersi che tale principio trovi la sua ragion d'essere nello stesso principio di legalità – ad avviso della Commissione da ricomprendersi senz'altro fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale – in base al quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato, il che implicherebbe – secondo un certo orientamento interpretativo – che in materia di cooperazione penale fra Stati gli organi giudiziari italiani non possano collaborare all'attività di repressione penale di organi giudiziari stranieri in relazione ad un fatto che per il legislatore italiano è penalmente irrilevante. A questo proposito va ricordato che la Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare, sebbene con riferimento alla diversa materia dell'estradizione, che «non può consentirsi che in tema di beni e valori fondamentali per l'ordinamento interno le autorità italiane attuino discriminazioni sia pure cooperando con le autorità dello Stato richiedente» (cfr. Corte costituzionale n. 54 del 1979). Significativo, al riguardo, è che tale principio abbia ricevuto un esplicito recepimento in sede legislativa proprio per quel che attiene all'esecuzione di provvedimenti di confisca adottati da autorità giudiziarie straniere. Il comma 1-bis dell'articolo 733 del codice di procedura penale stabilisce infatti che non sia possibile riconoscere la sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha come oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;

con specifico riferimento al tema della confisca, non può inoltre non richiamarsi l'attenzione sul fatto che questa è configurata nell'ordinamento italiano, in materia penale, come una misura di sicurezza rispetto alla quale l'articolo 25, terzo comma, della Costituzione impone il rispetto del principio di legalità per cui spetta al legislatore ordinario tassativamente determinare i casi in cui è possibile il ricorso a questa misura, mentre l'elencazione contenuta nel paragrafo 1 dell'articolo 5 dello schema di decisione quadro, che peraltro corrisponde a quella contenuta in altri atti normativi dell'Unione europea a cominciare dalla decisione quadro 2002/584/GAI in tema di mandato di arresto europeo, potrebbe non corrispondere – in assenza del requisito della doppia incriminabilità – alla predetta esigenza di tassatività e determinatezza;

inoltre, sembrerebbe opportuno, al di fuori dei casi in cui potrà essere consentita in condizioni di reciprocità e in virtù di specifici accordi internazionali (sul modello di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n.69 del 2005 che ha recepito la predetta decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo) la comunicazione diretta tra autorità giudiziarie, che il Governo italiano si riservi la possibilità di specificare che i provvedimenti finalizzati alla confisca di beni devono essere trasmessi attraverso un'autorità centrale (vale a dire il Ministero della giustizia) in quanto tale soluzione, anche a prescindere dal fatto che essa corrisponde all'attuale impianto dell'articolo 737-*bis* del codice di procedura penale, appare consigliabile in considerazione sia della specifica e approfondita esperienza che caratterizza gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano di cooperazione internazionale in materia penale, sia per l'estrema delicatezza dei profili inerenti l'esecuzione di provvedimenti di questo tipo;

va altresì richiamata con forza l'attenzione sulla necessità che, in sede europea, si persegua l'obiettivo di veder riconosciuta anche negli altri paesi dell'Unione l'efficacia dei provvedimenti di confisca adottati ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge n. 306 del 1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356 dello stesso anno, nonché dei provvedimenti di confisca configurati come misure di prevenzione dalla vigente normativa, dovendosi al riguardo evidenziare la straordinaria utilità dimostrata in concreto da questi strumenti nell'attività di contrasto della criminalità organizzata;

infine, in linea generale, l'adozione di forme rafforzate di cooperazione internazionale in materia penale che superino il tradizionale modello di tipo estradizionale o rogatoriale, limitando in particolare l'intervento dell'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto ad un controllo esclusivamente di tipo formale-burocratico, non può non presupporre, tra l'altro, un livello di omogeneità della normativa di diritto penale sostanziale e processuale vigente nei paesi membri dell'Unione europea ben lontano da quello attualmente esistente,

impegna il Governo

A) ad assumere, in sede di definizione della decisione quadro menzionata in premessa, tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare:

che in ogni caso sia riservata al legislatore italiano in sede di attuazione della decisione quadro la possibilità di adottare una disciplina conforme all'esigenza di garantire il rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato;

che in ogni caso l'autorità giudiziaria nazionale abbia il potere di rifiutare di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto dei predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. A tal fine sarà indispensabile, più specificamente che, in sede di recepimento della decisione quadro, sia previsto che l'esecuzione della decisione di confisca sia subordinata ad una fase di previa delibazione sommaria – da strutturarsi sul mo-

dello procedurale delineato nell'articolo 735 del codice di procedura penale – nell'ambito della quale il riconoscimento della decisione di confisca dovrà presupporre quantomeno l'accertamento dei requisiti indicati nelle lettere b), f) e g) del comma 1 e nel comma 1-bis dell'articolo 733 del codice di procedura penale, ferma restando la necessità dell'accertamento degli ulteriori presupposti già richiesti dallo schema di decisione quadro e ricordati nelle premesse (si tratta in particolare dei requisiti corrispondenti alle lettere c) e d) del citato comma 1 dell'articolo 733 del codice di procedura penale);

che, nell'ipotesi in cui l'esecuzione del provvedimento di confisca non sia subordinata al requisito della doppia incriminabilità, sia comunque riservata al legislatore ordinario, in sede di recepimento della decisione quadro, la facoltà di definire in modo tassativo le fattispecie corrispondenti ai reati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 5, dovendosi al tal fine ricordare che una soluzione analoga è già stata adottata per quel che riguarda il recepimento della decisione quadro in tema di mandato d'arresto europeo (si veda l'articolo 8 della citata legge n.69 del 2005);

che sia prevista la trasmissione dei provvedimenti confisca per il tramite di un'autorità centrale da individuarsi nel Ministero della giustizia salva la possibilità di corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie in condizione di reciprocità nonché nei limiti e con le modalità previste da specifici accordi internazionali secondo un modello coerente con quanto già previsto nell'articolo 4 della già menzionata legge n.69 del 2005, in tema di mandato d'arresto europeo;

che, altresì, sviluppando le indicazioni già contenute nell'articolo 7 paragrafo 2 lettera d) e nell'articolo 8 dello schema di decisione quadro, sia garantita la possibilità di non dar corso alla richiesta di esecuzione della decisione di confisca in ogni caso in cui il bene oggetto di confisca appartiene a persona estranea al reato e non sia comunque riconducibile (ad esempio attraverso forme di interposizione anche fittizia) alla diretta disponibilità del condannato;

B) ad assumere in sede internazionale, successivamente alla definitiva adozione della decisione quadro menzionata in premessa, tutte le iniziative necessarie al fine di far sì;

che l'applicabilità delle disposizioni della decisione quadro sia circoscritta ai soli casi in cui la collaborazione in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di confisca sia riferita a delitti inerenti o comunque connessi con le attività della criminalità organizzata o terroristica ovvero che, in alternativa, la decisione quadro venga modificata nella premessa chiarendone la portata generale e non esclusivamente finalizzato al contrasto della criminalità organizzata o terroristica;

che la collaborazione in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca venga, ove possibile, strutturata in modo tale da assicurare che, nell'ipotesi in cui sia lo Stato italiano a richiedere l'esecuzione di tali decisioni, la mancata previsione negli ordinamenti degli altri Stati membri dell'Unione europea di ipotesi di reato associativo corrispon-

denti a quelle contemplate della normativa italiana non sia di ostacolo all'esecuzione delle decisione di confisca medesime; occorrerà, in particolare, porre attenzione ad elaborare soluzioni che consentano la cooperazione giudiziaria in materia di confisca nell'ipotesi in cui vengono in relazione con l'ordinamento italiano ordinamenti che non prevedono reati associativi, ma sanzionano tali fattispecie con la previsione di aggravanti che trovano applicazione quando il reato commesso sia funzionale all'attività di un'organizzazione criminale.

che la nozione di «decisione di confisca» e quella dei poteri estesi di confisca – peraltro oggetto di un diverso schema di decisione quadro – siano, ove necessario, precisate in modo da ricomprendere nell'ambito di applicazione della decisione quadro le ipotesi di confisca di cui all'articolo 12-*sexies* del citato decreto legge n. 306 del 1992, nonché i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria in tema di misure di prevenzione;

che le nozioni «provento» del reato e di «strumenti» del reato di cui all'articolo 2 lettere e) ed f) dello schema di decisione quadro in titolo vengano precisate, ove necessario, in modo da assicurare inequivocabilmente che le stesse risultino suscettibili di ricomprendere le nozioni di «profitto» e «prezzo» del reato utilizzato nell'ordinamento italiano;

che, infine, pur nella consapevolezza delle differenze intercorrenti fra la portata del secondo comma e quella del terzo comma dell'articolo 25 della Costituzione (si veda Corte Costituzionale n. 53 del 1968), sia fatta comunque salva l'applicabilità della normativa vigente a tutti i reati commessi prima della data di entrata in vigore della decisione quadro in esame recependo un orientamento dottrinale e legislativo (si veda ad esempio l'articolo 15 della legge n. 300 del 2000) volto a conferire al principio di irretroattività della norma più sfavorevole una portata più ampia di quella costituzionalmente imposta.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1049 E ABBINATI

Art. 1.

1. All'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di seguito denominato «ordinamento giudiziario», dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Nel tribunale del capoluogo del distretto è istituita altresì una sezione incaricata degli affari civili o penali nei quali è comunque parte un magistrato, o nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, di persona offesa o danneggiata dal reato. Di tale sezione fanno parte i giudici ordinari ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 7-*bis*, ed i cittadini di volta in volta sorteggiati per integrare il collegio giudicante, ai sensi dell'articolo 25-*bis* della legge 10 aprile 1951, n. 287».

Art. 2.

1. Nel terzo comma dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento giudiziario, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel tribunale del capoluogo del distretto, della sezione fanno parte i cittadini di volta in volta sorteggiati ai sensi dell'articolo 25 della legge 10 aprile 1951 n. 287, ed il giudice ordinario decide collegialmente con due di essi».

Art. 3.

1. All'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Negli affari considerati dal quarto comma dell'articolo 46 il tribunale è composto da due giudici ordinari e da tre cittadini, ed è presieduto dal giudice più anziano.»;

b) nel terzo comma, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dal comma precedente, e».

Art. 4.

1. Nel terzo comma dell'articolo 54 dell'ordinamento giudiziario, dopo le parole «la sezione per i minorenni» sono inserite le seguenti: «, la sezione incaricata degli affari nei quali è comunque parte un magistrato, ovvero nei quali un magistrato assume la qualità di imputato, di persona offesa o danneggiata dal reato,».

Art. 5.

1. All'articolo 56 dell'ordinamento giudiziario, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che per gli affari considerati dal quarto comma dell'articolo 46, per i quali la composizione è quella prevista dal terzo comma dell'articolo 48,».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis*. – *(Giudici popolari per gli affari civili o penali interessanti magistrati)*. – *1*. Al fine di comporre i collegi e le sezioni chiamate a provvedere nelle cause nelle quali è comunque parte un magistrato, ovvero nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, di persona offesa o danneggiata dal reato, trenta giorni prima dell'inizio di ciascun biennio il presidente della Corte d'appello ed il presidente del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto, nelle stesse forme di cui all'articolo 25, provvedono all'estrazione rispettivamente di venti e di quaranta nominativi fra i cittadini aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 10. La seconda metà dei due gruppi di nominativi riveste la qualità di supplente. I cittadini estratti in qualità di titolari sono chiamati a comporre il collegio giudicante o la sezione secondo l'ordine di estrazione, con le modalità previste dall'ordinamento giudiziario».

Art. 7.

1. Nel comma 2 dell'articolo 33-*bis* del codice di procedura penale, dopo le parole «al tribunale in composizione collegiale» sono inserite le seguenti: «tutti i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, nonché».

Art. 8.

1. All'articolo 27 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Se nella causa è parte un magistrato che esercita le sue funzioni nel distretto in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, individuato ai sensi dei commi primo e secondo, la competenza appartiene al giudice, egualmente competente per materia e valore, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. La predetta disposizione si applica anche nei casi di cui all'articolo 512».

Art. 9.

1. Al primo comma dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 27,».

Art. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-*bis)* le cause in cui sono comunque parti magistrati».

Art. 11.

1. Le disposizioni dell'articolo 8 non si applicano alle cause di opposizione e alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

233ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(3299) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003***
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA *(LP)* il quale rileva che il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per la cooperazione nei campi della scienza e della tecnologia sostituirà l'Accordo in materia attualmente in vigore che – risalendo al 1978 – risulta ormai datato e privo della necessaria copertura finanziaria.

Nel Preambolo, nel prendere atto dei benefici fino ad ora scaturiti per entrambi i Paesi dalla reciproca collaborazione in campo scientifico e tecnologico avviata con il citato Accordo firmato nel 1978, si cita il desiderio comune per la creazione di una base giuridica che ne favorisca il potenziamento, nell'ottica di un reciproco rafforzamento della competitività industriale sul mercato mondiale. L'articolo 1 stabilisce le finalità dell'Accordo: promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su basi paritarie e di reciprocità, nel rispetto delle legislazioni vigenti nei due Paesi. L'articolo 2, nell'impegnare Italia ed India a promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, individua alcuni settori prioritari. Tra questi meritano un riferimento fisica, tecnologie dell'informazione, elettronica e ingegneria civile, telecomunicazioni, scienze biomedicali, micro e nano-tecnologie, agricoltura e industria ali-

mentare, ambiente, aerospazio, energia, trasporti, beni culturali, tecnologie per la conservazione ed il restauro, *design* industriale e tecnologia. L'articolo 3 elenca gli ambiti della cooperazione bilaterale. Essa, compatibilmente alle risorse di bilancio delle due Parti si svilupperà principalmente attraverso scambi di esperti, scienziati e ricercatori; missioni scientifiche, creazione di centri di ricerca congiunti, organizzazione di conferenze ed esposizioni congiunte, creazione di una rete virtuale di laboratori e accademie di ricerca scientifica. All'articolo 4, le Parti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, composta da rappresentanti dei singoli Governi e da esperti in campo scientifico e tecnologico. Alla Commissione mista viene affidato il compito di approvare e rinnovare i programmi esecutivi di cooperazione *(executive Program of Cooperation – POC)*, incluse le attività congiunte e le misure di cofinanziamento in esso specificate. Essa si riunirà alternativamente in India e in Italia in date e luoghi da definire di volta in volta attraverso i canali diplomatici. All'articolo 5 si dispone che il programma esecutivo di cooperazione (POC) sia patrocinato e cofinanziato dal Governo italiano (per mezzo del Ministero degli affari esteri) e da quello indiano (attraverso il Dipartimento della scienza e tecnologia) entro i limiti di bilancio di detti Ministeri. L'articolo 6 rinvia per tutta la materia attinente alla tutela della proprietà intellettuale all'Allegato *ad hoc*, che è parte integrante dell'Accordo. All'articolo 7, le Parti si impegnano a favorire lo scambio reciproco di informazioni e tecnologie, con riferimento a quanto stabilito nell'Allegato di cui all'articolo 6. L'articolo 8 stabilisce che qualsiasi controversia che emerga nel corso dell'applicazione o interpretazione dell'Accordo sia risolta amichevolmente per le vie diplomatiche. Secondo l'articolo 9, l'Accordo e le sue disposizioni potranno essere modificati in qualsiasi momento con il consenso delle Parti; le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, la sua durata, nonché le modalità di denuncia. Poiché l'Accordo sarà firmato nella lingua italiana, hindi e inglese, si stabilisce che, in caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

In via generale, ricorda la delicatezza dei rapporti tra Italia ed India specialmente con riferimento alle prospettive di riforma degli organi e delle istituzioni delle Nazioni Unite. Anche in questa chiave, auspica che la ratifica dell'Accordo possa rappresentare un segno di vicinanza tra i due Paesi ed uno stimolo alla collaborazione reciproca in campo culturale.

Prende quindi la parola il sottosegretario BETTAMIO il quale ricorda l'esito della recente visita di Stato svolta dal presidente Ciampi in India. Un paese le cui prospettive di crescita economica e sociale sono straordinarie. Ritiene pertanto che il provvedimento in titolo, del quale auspica una sollecita definizione, possa costituire un chiaro segnale di interesse dell'Italia verso questo paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3153

Il PRESIDENTE propone che venga fissato per le ore 10 di venerdì 6 maggio 2005 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 3153 recante concessione di un contributo volontario alla fondazione Asia – Europa assegnato alla Commissione in sede deliberante.

La Commissione unanime conviene.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

166ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BERSELLI risponde all'interrogazione n. 3-01917 della senatrice Stanisci, sottolineando, in primo luogo, che l'*iter* del passaggio dell'*ex* base USAF di San Vito dei Normanni dal Governo americano al Governo italiano si è formalmente completato il 23 luglio 2003, con la firma di un verbale di consegna e di un accordo sul valore residuo delle infrastrutture ivi realizzate a fondi USA e che, in esito a tale accordo, il Governo italiano ha acquisito in maniera definitiva la base, con il solo vincolo triennale (che ha scadenza il 23 luglio 2006) di non utilizzare, né vendere alcuna delle infrastrutture prese in consegna, pensa la riapertura delle trattative con il Governo americano per il riconoscimento di un valore residuo.

Il rappresentante del Governo precisa poi che, in merito alle trattative con le Agenzie dell'ONU che hanno fatto richiesta di utilizzo di aliquote della base in parola queste non solo sono state già avviate, ma è in corso anche l'espletamento delle valutazioni preliminari e la predisposizione degli atti di natura tecnico-amministrativa a cura del competente segretariato generale della Difesa.

Conclude preannunciando che l'amministrazione della Difesa farà quanto è nelle sue possibilità per addivenire ad una sollecita definizione dei relativi «processi», i quali implicano i tempi tecnici adeguati alla predisposizione e sottoscrizione di uno specifico accordo tecnico tra il Go-

verno italiano e l'ONU, per la regolarizzazione della consegna e delle modalità d'uso delle installazioni richieste dall'ONU stessa.

Replica la senatrice STANISCI *(DS-U)*, rilevando con rammarico che, nonostante la vicenda della ex-base statunitense di S.Vito dei Normanni sia stata da lei evocata molte volte nel corso della legislatura attraverso numerosi atti di sindacato ispettivo, la risposta fornita dal Governo non appare sufficientemente esaustiva. Infatti non viene fornito alcun elemento decisivo in ordine alle proposte di ampliamento della base delle Nazioni Unite, né vengono chiaramente indicati i tempi entro i quali la vicenda dovrebbe arrivare ad una sua conclusione. Inoltre, nulla verrebbe chiarito in ordine agli intendimenti del Governo sulla destinazione di ampie aree del complesso attualmente inutilizzate ed in stato di evidente abbandono. Si dichiara pertanto insoddisfatta delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario BERSELLI risponde poi all'interrogazione n. 3-02021 del senatore Nieddu, formulando in primo luogo alcune precisazioni in merito alle attività addestrative militari svolte nei poligoni, che sono propedeutiche e necessarie al conseguimento dell'adeguata capacità operativa che è requisito imprescindibile di uno strumento militare moderno ed efficace, il cui mandato di difesa della nazione discende direttamente dal dettato costituzionale. Tali attività vengono, infatti, preventivamente valutate ed autorizzate solo dopo un esame dell'impatto ambientale e previa consultazione del Comitato misto paritetico costituito presso la regione Sardegna, ai sensi della legge n. 898 del 1976, e sono soggette ad una rigorosa applicazione di specifiche norme tese a verificare il rispetto degli aspetti di sicurezza e di impatto ambientale.

Per quanto concerne poi l'affermazione di «presenza nucleare» nell'isola di Santo Stefano, il rappresentante del governo precisa che si tratta di un approdo per l'ormeggio di una nave appoggio presso la banchina dell'isola, destinata a fornire supporto tecnico-logistico ai sommergibili Nato.

Ciò premesso, sottolinea che le attività di riqualificazione dell'area demaniale di Punta Rossa, situata nell'isola di Caprera (La Maddalena), interessano unicamente gli interventi di ripristino degli edifici e del pontile dell'*ex* Parco Torpedini, il cui progetto, per il quale è stato espresso parere favorevole dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici delle province di Sassari e Nuoro ed a cui è stata concessa l'autorizzazione dal direttore del servizio Tutela del paesaggio di Sassari, è finalizzato esclusivamente al ripristino dell'agibilità dei manufatti esistenti che versano, al momento, in uno stato di avanzato degrado.

In tale quadro, rileva poi che la normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996), relativa all'«Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena», non esclude lo svolgimento di attività militari ed infatti tali attività, svolte nei reparti degli incursori dell'area di Punta Rossa, non prevedono né hanno mai previsto esercitazioni a fuoco ovvero l'utilizzo di esplosivo o sostanze tossiche ed inquinanti e che esse vengono svolte con regolarità da oltre un ven-

tennio. Tali operazioni sono finalizzate prevalentemente all'addestramento al nuoto, in immersione ed in superficie.

L'oratore specifica quindi che l'articolo 1 delle «Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell'arcipelago del La Maddalena»prevede, inoltre, la possibilità di utilizzo di qualsiasi macro-zona, comprese, quindi, per esigenze di carattere operativo, le zone di Punta Rossa, indicate dall'interrogante.

Quanto all'attuazione dell'intesa istituzionale Stato-Regione del 1999, rileva che è stato recentemente attivato il gruppo di lavoro disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per definire i percorsi e le procedure finalizzata all'approfondimento ed alla risoluzione delle problematiche riguardanti la Regione Sardegna e che, pertanto, occorrerà attendere la conclusione delle attività di tale gruppo, per conoscerne le determinazioni adottate, anche nell'ottica di un'eventuale valutazione della possibilità di rifinanziamento e modifica dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1990.

Riguardo, poi, alle tematiche oggetto dell'indagine conoscitiva – presso la Commissione Ambiente del Senato – sulla situazione ambientale dell'arcipelago Maddalenino, le considerazioni emerse nel corso delle audizioni finora svolte, escludono la sussistenza di forma di inquinamenti da scorie nucleari, come, peraltro, affermato dallo stesso Presidente della Regione.

Conclude assicurando che, in ogni caso, la Difesa ha sempre posto la massima attenzione ai molteplici aspetti che attengono alla sicurezza, all'impatto ambientale ed allo sviluppo turistico della Sardegna, nel rispetto dell'autonomia politica ed amministrativa della Regione.

Replica il senatore NIEDDU *(DS-U)*, osservando che la risposta fornita dal rappresentante del Governo alla sua interrogazione appare tale da suscitare più di una perplessità. Infatti, da un lato si affermerebbe che nella zona di Punta Rosa si svolgono esclusivamente attività secondarie, quali il nuoto in immersione ed in superficie, mentre dall'altro verrebbero avviati degli interventi strutturali in degli stabili che risultavano abbandonati sin dal secondo conflitto mondiale, che sembrerebbero attestare l'intendimento di realizzare delle strutture durature sull'isola di Caprera.

Ricorda quindi che le autorità regionali sarde hanno denunciato un forte malessere in ordine alla delicata vicenda delle esercitazioni militari, in quanto nella regione Sardegna viene svolto oltre il 50 per cento del totale nazionale di attività di questo tipo. L'oratore conclude il suo ragionamento auspicando che il Governo dia un seguito concreto agli impegni assunti con la regione Sardegna sulla base dell'accordo di programma quadro stipulato nel 1999, e dichiarandosi contestualmente insoddisfatto dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Berselli.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 marzo 2005 (n. 474)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il relatore PERUZZOTTI *(LP)* presenta una bozza di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta), volto a recepire i rilievi formulati lo scorso 19 aprile dalla Commissione Affari costituzionali, di cui aveva già dato conto al termine della relazione introduttiva da lui svolta nella scorsa seduta.

Il presidente CONTESTABILE constata quindi che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale. Si procederà, pertanto, alle dichiarazioni di voto sulla bozza di parere, poc'anzi presentata dal relatore.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* pone l'accento sulla problematica legata al mancato riconoscimento degli straordinari e degli oneri logistici al personale militare di leva impegnato nella protezione degli obiettivi fissi. Osserva quindi che sarebbe opportuno, qualora non si fosse già provveduto a risolvere il problema, introdurre un'ulteriore osservazione volta a sensibilizzare il Governo sulla questione appena evocata.

Interviene brevemente il senatore ZORZOLI *(FI)*, preannunciando, a nome del suo Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore GUBERT *(UDC)*, nel preannunciare il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere formulata dal relatore Peruzzotti, chiede incidentalmente se la riduzione del numero di militari impiegati nella protezione di obiettivi fissi sia dovuta ad una effettiva diminuzione dei rischi presenti sul territorio ovvero a seguito di una ridotta capacità delle Forze armate.

Ad avviso del senatore BEDIN *(Mar-DL-U)*, lo schema di decreto in titolo conferma l'assenza di una precisa linea politica da parte dell'esecutivo in ordine ad una tematica assai delicata. Continua infatti a sussistere la necessità di individuare una chiara linea di confine tra i compiti militari e civili attribuiti alle Forze armate. In ragione di ciò, preannuncia, a nome del proprio Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Il senatore BISCARDINI *(Misto-SDI-US)*, nel esprimere l'avviso sostanzialmente favorevole in ordine allo schema di parere predisposto dal

relatore, invita la Commissione a tenere nel debito conto le osservazioni poc'anzi formulate dal senatore Nieddu.

La senatrice DE ZULUETA *(Verdi-Un)*, dopo aver dichiarato di condividere i rilievi precedentemente espressi dal senatore Bedin, preannuncia, a nome del Gruppo Verdi-L'Ulivo, il voto di astensione.

Con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Nieddu, il presidente CONTESTABILE osserva che esse, più che nel parere che la Commissione si accinge a votare, potrebbero trovare spazio in un apposito atto di sindacato ispettivo, a seguito del quale il Governo potrebbe fornire le opportune delucidazioni.

Il sottosegretario BERSELLI dichiara di condividere i rilievi appena effettuati dal Presidente. Risponde quindi brevemente al senatore Gubert, rilevando che il contingente fornito dalle Forze armate per la protezione di particolari siti sensibili è complementare allo sforzo compiuto dalle Forze di polizia, la cui efficienza non risulta affatto compromessa. La riduzione dei suoi effettivi potrebbe peraltro essere finalizzata ad una futura conclusione dell'operazione Domino, che, nelle intenzioni dell'esecutivo, non è mai stata concepita per essere prorogata indefinitamente.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* dichiara di non poter condividere la proposta prospettata dal Presidente. Infatti, il recepimento nel parere che la Commissione si accinge a votare delle osservazioni da lui precedentemente formulate sarebbe, a suo avviso, il metodo migliore per dare adeguato risalto alla delicata questione da lui evocata.

Il sottosegretario BERSELLI rileva che la questione degli straordinari e degli oneri logistici del personale non sembra, a suo avviso, essere strettamente correlata ai contenuti dello schema di decreto all'esame della Commissione.

Il senatore NIEDDU *(DS-U)* osserva che, nel caso in cui le sue osservazioni non fossero recepite nel parere approvato dalla Commissione, la posizione della sua parte politica non potrà che concretarsi in un voto di astensione.

Replica agli intervenuti il relatore PERUZZOTTI *(LP)*, proponendo alla Commissione una nuova bozza di parere nella quale vengono recepite anche le osservazioni proposte dal senatore Nieddu (pubblicata in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

Il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni poc'anzi proposto dal relatore, che risulta approvato con l'astensione dei senatori BEDIN *(Mar-DL-U)* e DE ZULUETA *(Verdi-Un)*.

IN SEDE DELIBERANTE

(3210) ***Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace***
(Discussione e rinvio)

Il presidente CONTESTABILE *(FI)*, dopo aver ricordato che il provvedimento era già stato esaminato dalla Commissione in sede referente e ad essa nuovamente assegnato, lo scorso 22 aprile, in sede deliberante a seguito del consenso manifestato dal Governo e dai Gruppi parlamentari, illustra brevemente, in qualità di relatore, i contenuti del provvedimento in titolo, rinviando, per quanto attiene agli aspetti di dettaglio, alla relazione svolta dal senatore Palombo nella seduta del 23 febbraio.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore GUBERT *(UDC)* osserva che il punto nodale della problematica sottesa al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno è rappresentata dall'individuazione dei beneficiari dell'onorificenza. Si potrebbe infatti valutare la possibilità di valorizzare l'importante operato compiuto nell'ambito di missioni di pace da numerosi volontari non appartenenti alle Forze armate, attraverso opportuni emendamenti.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* ricorda che già in occasione dell'esame del disegno di legge in sede referente la sua parte politica aveva posto l'accento sull'opportunità di ricomprendere tra i beneficiari della croce d'onore anche i dipendenti di altri ministeri che non dipendono funzionalmente dal Ministero della difesa, nonché tutte quelle persone che danno un importante contributo per il mantenimento della pace nell'ambito di operazioni cui l'Italia partecipa, quali, ad esempio gli appartenenti alle organizzazioni non governative, ed i dipendenti degli enti locali che operano all'estero in nome della Repubblica.

Il presidente CONTESTABILE *(FI)*, in qualità di relatore, dichiara di non poter condividere le osservazioni formulate dal senatore Bedin. Infatti, ben potrebbero gli enti locali provvedere ad istituire particolari onorificenze per i loro dipendenti, mentre, d'altro canto, le organizzazioni non governative, pur svolgendo un operato assai meritorio, non rappresentano la Repubblica italiana in ambito internazionale.

Il senatore MANFREDI *(FI)*, pur trovando le argomentazioni svolte dal senatore Bedin del tutto degne di considerazione, osserva che un eccessivo allargamento della platea dei beneficiari della croce d'onore avrebbe come effetto la fuoriuscita del provvedimento dalle competenze specifiche della Commissione. Inoltre, andrebbe verificata l'effettiva disponibilità delle associazioni non governative alla concessione di un'onorificenza quale la croce d'onore per i loro membri vittime di attentati all'estero.

L'oratore precisa quindi che il riconoscimento in oggetto appare esclusivamente di tipo militare, senza tenere conto che i membri delle as-

sociazioni non governative, a differenza dei beneficiari dell'onorificenza, decidono di propria iniziativa di essere presenti nelle aree pericolose del globo, spesso al di fuori delle direttive di sicurezza stabilite dai competenti organi dello Stato.

La senatrice DE ZULUETA *(Verdi-Un)* rileva che appare difficile giustificare, sia da un punto di vista giuridico, sia e soprattutto da un punto di vista morale, l'esclusione dalla concessione del riconoscimento dei dipendenti di altri ministeri.

Il presidente CONTESTABILE *(FI)*, relatore, precisa che il provvedimento all'esame della Commissione non ha una portata generale, riferendosi, tra l'altro, alle sole vittime del terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace.

Il senatore BISCARDINI *(Misto-SDI-US)*, pur esprimendo un consenso di fondo sui contenuti del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, invita la Commissione a valutare in maniera approfondita le problematiche emerse nel dibattito, senz'altro degne del dovuto rispetto e della massima considerazione.

Il senatore PASCARELLA *(DS-U)* osserva che la sua parte politica è favorevole ai contenuti del disegno di legge. Tuttavia, non si può non prestare la dovuta attenzione agli importanti spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito.

Il senatore MELELEO *(UDC)* ricorda che il provvedimento riguarda esclusivamente il personale militare ed i dipendenti civili delle Forze armate. A suo avviso, pertanto, l'ipotizzata estensione del beneficio ad altri soggetti non appare condivisibile, senza contare il fatto che ciò comporterebbe una decisa fuoriuscita dalle specifiche competenze della Commissione.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* ribadisce il pensiero della propria parte politica, volto all'estensione del riconoscimento a tutti i dipendenti della Repubblica ed ai membri delle associazioni non governative.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per venerdì 6 maggio, alle ore 13.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 474

La Commissione Difesa del Senato,

Esaminato nella seduta del 4 maggio 2005 lo schema di decreto in titolo esprime

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo la possibilità di integrare l'articolo 3 specificando che le modifiche al programma in esame debbono essere immediatamente sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Ministri e che esse sono esaminate dalle Camere con le stesse modalità e gli stessi effetti di cui all'articolo 18 della legge n. 128 del 2001, allo scopo di consentire una tempestiva valutazione delle modifiche stesse e garantendo al parere dei competenti organi delle Camere il ruolo che la legge gli riconosce;

b) valuti il Governo l'eventualità di riformulare in termini più restrittivi il citato articolo 3, prevedendo la possibilità di modalità di impiego delle Forze armate difformi da quelle indicate negli articoli 1 e 2 in via d'urgenza e solo nel caso ricorrano esigenze eccezionali ed imprevedibili.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 474

La Commissione Difesa del Senato,

Esaminato nella seduta del 4 maggio 2005 lo schema di decreto in titolo esprime

parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

c) valuti il Governo la possibilità di integrare l'articolo 3 specificando che le modifiche al programma in esame debbono essere immediatamente sottoposte alla ratifica del Consiglio dei Ministri e che esse sono esaminate dalle Camere con le stesse modalità e gli stessi effetti di cui all'articolo 18 della legge n. 128 del 2001, allo scopo di consentire una tempestiva valutazione delle modifiche stesse e garantendo al parere dei competenti organi delle Camere il ruolo che la legge gli riconosce;

d) valuti il Governo l'eventualità di riformulare in termini più restrittivi il citato articolo 3, prevedendo la possibilità di modalità di impiego delle Forze armate difformi da quelle indicate negli articoli 1 e 2 in via d'urgenza e solo nel caso ricorrano esigenze eccezionali ed imprevedibili.

e) valuti il Governo la necessità di definire la questione del pagamento degli straordinari, qualora non già corrisposti.

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

677ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 481)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO *(FI)* illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che sulla prima versione dello schema di decreto in esame (atto n. 446) la Commissione ha reso parere favorevole in data 16 marzo 2005 nel presupposto che dalle disposizioni di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 non derivassero maggiori oneri in relazione ai servizi di trasporto aereo per servizio di Stato ed a condizione che venisse soppresso il comma 1, capoverso 791, dell'articolo 9. Tale condizione risulta recepita nel nuovo schema di decreto legislativo. Tra le altre modifiche introdotte, segnala, per quanto di competenza, l'articolo 3, comma 1, capoverso 698, in quanto prevede l'istituzione, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle infrastrutture, di un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, del Governo e degli Enti aeronautici. Posto il coinvolgimento delle Regioni e degli Enti aeronautici, rileva l'opportunità di sostituire il riferimento al bilancio dello Stato con quella alla finanza pubblica, e, al fine di rendere effettiva tale previsione, di inserire l'indicazione espressa che la partecipazione al Comitato non dà luogo all'attribuzione di compensi o rimborsi spese. Segnala inoltre che risulta necessario verificare se le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 3, concernente l'applicazione

delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, ed al comma 2, capoversi 835 e 837, dell'articolo 14, in relazione alle funzioni amministrative connesse ad adempimenti relativi all'ordinamento dello stato civile, siano suscettibili di determinare maggiori oneri a carico dell'ENAC. Fa presente infine che occorre acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari derivanti dal comma 1, capoverso 749, dell'articolo 6, che istituisce registri speciali per gli aeromobili non immatricolati, e dall'articolo 3, capoverso 707, che, in relazione ai vincoli della proprietà privata nelle aree limitrofe agli aeroporti, prevede apposita comunicazione da parte dei comuni ai singoli soggetti interessati in luogo dell'articolo 715-*ter* del vigente codice della navigazione che, invece, prevede a carico dei comuni forme di comunicazione collettiva mediante l'affissione di manifesti nel territorio comunale. Sulle altre modifiche introdotte nel nuovo schema di decreto legislativo, non riscontra, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 483)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA *(FI)*, in sostituzione del relatore Ciccanti, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in altra seduta.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.

678ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta, per consentire lo svolgimento della Sottocommissione per i pareri, attesa l'esigenza di rendere con urgenza alcuni pareri all'Assemblea, con particolare riferimento all'Atto Senato n. 3367, concernente la conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e, pertanto, la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 16,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 483)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta, il relatore aveva proposto di rendere parere favorevole sullo schema in esame.

Il relatore FERRARA *(FI)*,, richiamando le considerazioni già svolte nella seduta precedente, conferma la proposta di parere favorevole sullo schema citato, in quanto, per i profili di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Previa verifica del prescritto numero di Senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 481)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella scorsa seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di replicare alle richieste di chiarimento del relatore.

Il vice ministro TASSONE deposita agli atti della Commissione una nota di chiarimenti sullo schema in esame.

Il senatore IZZO *(FI)*, in sostituzione del relatore Nocco, sulla base delle informazioni contenute nella nota testé depositata dal Governo, formula la seguente proposta di parere sullo schema in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto del recepimento delle condizioni espresse in merito allo schema di decreto n. 446, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che al capoverso 698, comma secondo, dell'articolo 3, comma 1, le parole: "a carico del bilancio dello Stato" siano sostituite dalle seguenti: "a carico della finanza pubblica" e vi sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborsi spese".».

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva infine la proposta di parere del relatore.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che le condizioni poste dalla Commissione nell'ambito del parere testé formulato sullo schema in esame non hanno formalmente valore vincolante, non potendosi richiamare l'articolo 81 della Costituzione nei pareri su atti del Governo. **a**uspica tuttavia che il Governo stesso recepisca ugualmente tali indicazioni nella stesura defini-

tiva del testo del provvedimento, sottolineando l'importanza della suddetta riformulazione al fine di garantire l'effettiva invarianza finanziaria delle norme in esame.

Il vice ministro TASSONE assicura che il Governo recepirà le condizioni della Commissione per il testo definitivo dello schema di decreto in titolo. Coglie quindi l'occasione per ringraziare il Presidente ed i componenti della Commissione per la collaborazione prestata, evidenziando come il parere testé reso consenta di agevolare una rapida conclusione dell'*iter* per l'emanazione del decreto legislativo recato dallo schema. Tale passaggio riveste notevole importanza, in quanto completa il processo di riforma del settore della navigazione aerea, atteso da tempo e per il quale il Governo aveva ottenuto una specifica delega con il decreto-legge n. 237 del 2004, convertito nella legge n. 265 del 2004.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia a sua volta il vice ministro Tassone per la disponibilità testé manifestata e la proficua cooperazione fornita nel corso dei lavori.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

272ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento il ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco, accompagnato dalla dottoressa Silvana Ceravolo, capo della segreteria.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell'indagine e introduce l'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione il ministro SINISCALCO.

Intervengono quindi i senatori CANTONI *(FI)*, GIRFATTI *(FI)*, CORRADO *(LP)*, CASTELLANI *(Mar-DL-U)*, EUFEMI *(UDC)*, SALERNO *(AN)* e PASQUINI *(DS-U)* formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il ministro SINISCALCO.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia il Ministro e dichiara chiusa l'audizione. Avverte che con la seduta odierna si concludono le audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo e che verrà al più presto predisposto e discusso il documento conclusivo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 5 maggio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

385ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3400) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Bevilacqua aveva svolto l'esposizione introduttiva. Dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)* ripercorre anzitutto la storia del rapporto fra Presidenza del Consiglio e Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ricordando che la responsabilità in materia di tutela del diritto d'autore e promozione artistico-culturale spettavano un tempo alla Presidenza e sono state indi trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene pertanto errato ritornare ad una ripartizione di competenze fra Presidenza e Ministero, tanto più che l'attribuzione di competenze al Ministero assicurava un respiro culturale assai più ampio con riferimento ad un bene senz'altro primario. Riportare tali responsabilità alla Presidenza del Consiglio restringe invece l'orizzonte ad una dimensione burocratica.

La scelta di coinvolgere la Presidenza nella tutela del diritto d'autore finisce inoltre con il determinare un'eccessiva politicizzazione dell'inter-

vento del Governo sulla libertà degli autori, attribuendole un maggiore potere di indirizzo.

Il senatore deplora altresì che le novità introdotte non tengono in considerazione l'eterogeneità dei titolari dei diritti d'autore e delle esigenze in termini di tutela della proprietà intellettuale. Al riguardo, nell'auspicare che dette competenze permangano esclusivamente in capo al Ministero per i beni e le attività culturali, conclude affermando che la disciplina recata dall'articolo 2 del decreto-legge si pone in contrasto con l'esigenza di promuovere la ricerca e di assicurare la libertà degli autori.

La senatrice Vittoria FRANCO *(DS-U)*, nel condividere le critiche mosse dal senatore Monticone, manifesta la convinta contrarietà del suo Gruppo alle modifiche introdotte alla disciplina in materia di diritto d'autore, che – a suo avviso – restringono gli ambiti di autonomia e di libertà riconosciuti alla SIAE.

L'intervento, a differenza di quanto rilevato dal relatore, non ha del resto – ella rileva – alcuna finalità di contrasto ai fenomeni di pirateria multimediale, che effettivamente rappresenterebbero l'ambito su cui intervenire.

Il decreto-legge, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri la vigilanza diretta sull'assemblea dei soci e sul bilancio della SIAE, si pone, a suo giudizio, in contrasto con l'esigenza di tutelare il diritto d'autore, che rappresenta un bene primario strettamente connesso alla libertà di espressione, di ricerca ed artistica.

Detta misura, ella conclude, risulta peraltro grave in considerazione del conflitto di interesse che si verrebbe a determinare nei confronti del Presidente del Consiglio in carica, chiamato ad esercitare una funzione di controllo sul bilancio della Società alla quale è al tempo stesso tenuto a riconoscere corrispettivi per l'utilizzo di diritti d'autore da parte delle reti televisive di cui è proprietario.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale, invitando il rappresentante del Governo ad intervenire in sede di replica.

Il sottosegretario BONO, dopo aver dichiarato di condividere la scelta di prevedere un maggiore coinvolgimento della Presidenza del Consiglio nell'attività di vigilanza della SIAE, conviene su talune delle perplessità manifestate in merito al contenuto dell'articolo 2, comma 1, che riguarda le funzioni in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore.

In particolare, dopo aver ricordato che si tratta di compiti che i decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999 hanno trasferito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai Beni culturali, esprime l'auspicio che la Commissione di merito modifichi il comma 1 dell'articolo 2 in coerenza con i predetti decreti legislativi, limitandone pertanto l'ambito di operatività alla sola vigilanza sulla SIAE.

Conviene infine con il relatore Bevilacqua che le modifiche arrecate dal decreto-legge non interferiscano in alcun modo con le procedure in atto per la nomina del Presidente della Società.

Replica altresì il relatore BEVILACQUA *(AN)* il quale, nel ribadire che il decreto-legge non modifica nella sostanza le competenze in materia di diritto d'autore ma si limita a trasferirne la responsabilità, dichiara di condividere le considerazioni del sottosegretario Bono e propone pertanto di esprimere un parere in questo senso alla Commissione di merito.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Bevilacqua a redigere un parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo, nei termini indicati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (n. 143)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE - si era svolta la relazione introduttiva da parte del senatore Gaburro.

Per dichiarazione di voto sulla proposta di nomina, ha la parola la senatrice ACCIARINI *(DS-U)*, la quale preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione. Pur riconoscendo infatti la professionalità scientifica del Presidente designato, non ritiene di poter esprimere un parere favorevole giudicando negativamente le modalità di trasformazione in atto.

Si associa il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)*.

I senatori FAVARO *(FI)*, GABURRO *(UDC)* e BEVILACQUA *(AN)* annunciano invece, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori: Acciarini ACCIARINI *(DS-U)*, ASCIUTTI *(FI),* BEVILACQUA *(AN),* BRIGNONE *(LP)*, COMPAGNA *(UDC)*, FAVARO *(FI)*, FORLANI *(UDC)* (in sostituzione del senatore Sudano), Vittoria FRANCO *(DS-U)*, GABURRO *(UDC)*, MODICA *(DS-U)*, MONTICONE *(Mar-DL-U)*, PIANETTA *(FI)* (in sostituzione del senatore Barelli), SCOTTI *(FI)* (in sostituzione del senatore Gentile), TESSITORE *(DS-U)* e ULIVI *(AN)* (in sostituzione del senatore Delogu). La proposta di espri-

mere parere favorevole sulla nomina del professor Elio Bava è approvata, risultando 10 voti favorevoli e 5 astenuti.

Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 475)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto la relazione introduttiva. Dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice ACCIARINI *(DS-U)* esprime il proprio imbarazzo nei confronti della sensibile riduzione dello stanziamento, pari al 4,72 per cento rispetto allo scorso anno, sancita dall'atto in titolo che, del resto, consegue alle scelte, deplorate dall'opposizione, compiute in sede di manovra finanziaria.

Ciò testimonia evidentemente la scarsa fiducia che il Governo ripone negli enti ed istituti che rappresentano invece strumenti necessari per supportare il processo di trasformazione della scuola in atto, su cui peraltro la senatrice ribadisce la propria contrarietà.

Ella stigmatizza altresì l'assenza di ogni riferimento a criteri di carattere oggettivo per l'attribuzione dei contributi ai singoli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE).

Deplora poi l'inadeguato impegno del Governo sul versante della valorizzazione delle professionalità nel mondo della scuola, che contribuisce ad infondere un clima di stanchezza e sfiducia complessivo.

La senatrice conclude preannunciando sin d'ora un voto contrario nei confronti di un'eventuale proposta di parere favorevole sull'atto in titolo.

Nel dichiarare di condividere le considerazioni critiche della senatrice Acciarini, il senatore D'ANDREA *(Mar-DL-U)* si rammarica anzitutto della progressiva riduzione delle risorse destinate agli enti e agli istituti operanti nel settore, che non tiene conto del ruolo strategico che questi ultimi svolgono nell'articolazione del sistema formativo e scolastico italiano.

Con riferimento agli altri elementi di criticità, peraltro già segnalati nella relazione del presidente Asciutti, egli deplora altresì la mancata definizione di criteri oggettivi per l'attribuzione dei contributi agli IRRE, tanto più censurabile in considerazione della circostanza che ciò rappresenta un elemento di incertezza nell'erogazione degli stanziamenti e quindi nella programmazione delle attività. In questo modo, egli prosegue, viene compromessa la possibilità di ottenere significativi cofinanziamenti

da parte delle regioni, che a tal fine potrebbero ricorrere a fondi dell'Unione europea.

Sulla base delle argomentazioni svolte, il senatore conclude preannunciando sin d'ora un orientamento contrario nei confronti di un eventuale schema di parere favorevole sull'atto in titolo.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)*, dopo aver dichiarato conclusa tale fase procedurale, illustra in sede di replica uno schema di parere favorevole con osservazioni (allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto, ha la parola la senatrice ACCIARINI *(DS-U)*, la quale, nel condividere le considerazioni del senatore D'Andrea, insiste nel chiedere che nello schema di parere sia inserito un richiamo all'esigenza di criteri oggettivi nell'attribuzione dei contributi agli IRRE, onde garantire certezze di finanziamento e non compromettere la possibilità di ottenere cofinanziamenti.

Chiede altresì di procedere alla votazione dello schema di parere per parti separate, annunciando sin d'ora il voto favorevole sulle osservazioni, qualora fosse accolta la riformulazione testè suggerita.

Interviene altresì il senatore FAVARO *(FI)*, il quale – dopo aver preannunciato il voto favorevole nei confronti dello schema di parere presentato dal Presidente relatore – coglie l'occasione per richiamare l'opportunità di svolgere una valutazione complessiva sull'attività degli IRRE, in considerazione delle specifiche competenze in materia attribuite alle regioni.

Il senatore BRIGNONE *(LP)* dichiara, a sua volta, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore.

Con riferimento agli IRRE, per i quali ricorda che i rispettivi compiti sono stabiliti con puntualità dalla normativa, riterrebbe utile stabilire una verifica *ex-post* della loro attività, per valutare l'effettivo impiego dei contributi, piuttosto che soffermarsi sulla mancata definizione di criteri oggettivi per la loro erogazione.

Invita inoltre il Presidente relatore a sopprimere, all'osservazione n. 2, le parole: «ancora più».

I senatori GABURRO *(UDC)* e VALDITARA *(AN)* annunciano voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

Il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)* accoglie le richieste dei senatori Brignone ed Acciarini e riformula in tal senso lo schema di parere favorevole con osservazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere così come modificato è quindi posto ai voti per parti separate.

Sono accolti, a maggioranza, le premesse ed il dispositivo dalle parole: «La Commissione», fino a: «esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni». In esito a distinte votazioni, la Commissione accoglie indi, all'unanimità, le osservazioni nn. 1 e 2, nonché, a maggioranza, lo schema di parere nel suo complesso.

Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria per l'anno 2005 (n. 477)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MODICA *(DS-U)* rileva che l'atto in titolo rappresenta un impegno annuale di grande rilievo per la vita universitaria. Peraltro, gli stanziamenti sono fissati direttamente dalla legge finanziaria e quindi l'esame della Relazione rappresenta solo un'occasione di riflessione.

In particolare, per quanto riguarda il Fondo per l'edilizia universitaria, si tratta di un'assegnazione unica, che non lascia molti margini di intervento. Resta tuttavia il fatto che la somma assegnata quest'anno è inferiore del 40 per cento rispetto a quella accantonata per il medesimo fine nell'ultimo anno della scorsa legislatura. Sul piano tecnico, registra poi la scomparsa, rispetto allo scorso anno, delle voci relative ai limiti di impegno per interventi in favore dei mega-atenei e per la salvaguardia di Venezia. Pur comprendendo che essi non possono essere stati evidentemente soppressi, data la loro particolare natura, si domanda tuttavia il motivo per il quale non siano stati riportati quest'anno.

La scarsezza delle risorse destinate all'edilizia universitaria conferma del resto la tendenza in atto al degrado delle infrastrutture universitarie.

Passando al Fondo per l'università e la ricerca, egli registra anzitutto positivamente l'aumento delle somme destinate alle ricerche in Antartide. Richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che tale accantonamento trae origine da una legge di carattere decennale approvata nel 1995 e i cui effetti termineranno quindi l'anno prossimo. Invita pertanto il Governo ad apprestare per tempo un rifinanziamento adeguato di tali ricerche, che rivestono un carattere indubbiamente strategico.

Quanto all'accantonamento destinato alla diffusione della ricerca scientifica, egli prende atto che esso rimane immutato rispetto all'anno scorso. Lamenta tuttavia che ogni anno tali accantonamenti siano motivati, nella relazione ministeriale che accompagna il provvedimento, in maniera sempre uguale, senza mai dare atto dei risultati degli anni precedenti. Quest'anno, peraltro, è scomparso dagli obiettivi il sostegno ai Musei civici della scienza ed in tal senso chiede chiarimenti al Governo.

Soffermandosi infine sugli accantonamenti più rilevanti, destinati al finanziamento del Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB) e dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), registra an-

zitutto con favore l'aumento di 2.000.000 di euro rispetto all'anno scorso delle somme stanziate in favore della ricerca di base. Ricorda tuttavia che, attualmente, il FIRB è privo di proiezioni per gli anni 2006 e 2007. Si augura quindi che il Governo si adoperi per assicurare la prosecuzione degli investimenti nei prossimi anni.

Quanto ai PRIN, lo stanziamento è uguale a quello dell'anno scorso. Esso è tuttavia inferiore del 25 per cento rispetto al 2003. Inoltre, dei 99.000.000 di euro stanziati solo 34.000.000 hanno un fondamento legislativo specifico. Gli altri derivano invece da interventi di finanza creativa: 15.000.000 sono infatti prelevati da una norma che tuttavia risulta inesistente nell'ordinamento vigente; gli altri 50.000.000 derivano dal decreto di riforma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) che tuttavia, a quanto gli consta, non dispone specifici stanziamenti.

Conclusivamente, esprime l'auspicio che il Governo metta il Parlamento in condizioni di valutare non tanto gli obiettivi quanto i risultati della propria azione, in un'ottica di corretta interrelazione fra Legislativo ed Esecutivo.

Il senatore TESSITORE *(DS-U)* si associa anzitutto a tali ultime considerazioni del senatore Modica.

Ricorda inoltre che la Commissione ha da tempo avviato l'esame di un disegno di legge (atto Senato n. 1491) sulla cultura umanistica, il cui *iter* è stato tuttavia interrotto per mancanza di copertura finanziaria. Considerato che gli esigui incrementi destinati all'atto in titolo non sono certamente strategici ai fini che si propongono, ma sarebbero stati sufficienti a sbloccare il summenzionato provvedimento, si chiede se non sarebbe stato più opportuno dare un segnale in questo senso, certamente apprezzabile anche alla luce delle ristrettezze di bilancio.

Il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)* si associa a sua volta alle considerazioni dei senatori Modica e Tessitore.

Rileva poi che le osservazioni manifestate in occasione dell'esame della precedente relazione per il 2004 mantengono invariata la propria attualità.

Con riferimento al Fondo per l'edilizia universitaria, ribadisce ad esempio l'esigenza di valutare l'efficacia dei fondi finora stanziati, con particolare riferimento ai mega-atenei e alle nuove sedi, e verificare se siano stati mantenuti gli impegni in tal senso assunti dagli enti locali in termini di strutture e locali.

Quanto al Fondo per l'università e la ricerca, egli si sofferma in particolare sull'accantonamento destinato alla diffusione della cultura scientifica, esprimendo perplessità sugli obiettivi indicati, fra cui anzitutto le iniziative espositive e i convegni. Al riguardo, chiede specifici chiarimenti al Governo onde fugare il dubbio che possa trattarsi di interventi effimeri e scarsamente qualificanti. Esprime inoltre perplessità sull'ultimo obiettivo indicato, relativo alla costituzione di un organico sistema nazionale dei musei e dei centri scientifici, osservando che le sedi di Padova e Napoli

registrano gravi difficoltà di organizzazione e avrebbero pertanto bisogno di un sostegno più significativo.

Conclusivamente, si associa alle critiche rivolte ad un provvedimento che risulta più iterativo e burocratico che innovativo.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il vice ministro POSSA, il quale conferma anzitutto al senatore Modica che i limiti di impegno per interventi in favore dei mega-atenei e per la salvaguardia di Venezia restano immutati. Assicura altresì l'impegno del Governo a provvedere con tempestività al rifinanziamento delle ricerche in Antartide e del FIRB.

Conviene poi che l'incremento assicurato alla diffusione della cultura scientifica non sia sufficiente per i numerosi obiettivi previsti dalla legge. Si tratta tuttavia di un segnale importante, su cui occorrerà lavorare in futuro.

Quanto alle critiche espresse in ordine al carattere iterativo del provvedimento, egli assicura che non si tratta di una mancanza di riguardo nei confronti del Parlamento, ma è dovuto al sovraccarico di lavoro degli uffici preposti.

Condivide infine la richiesta di una riflessione sui risultati degli stanziamenti destinati alla diffusione della cultura scientifica e ai PRIN e a tal fine manifesta piena disponibilità a riferire in Commissione.

Replica altresì il relatore GABURRO *(UDC)*, il quale illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni allegata al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore MONTICONE *(Mar-DL-U)* il quale, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore nella redazione delle osservazioni, dichiara di non poter esprimere un voto favorevole.

Anche il senatore MODICA *(DS-U)* ritiene che lo schema di parere del relatore non dia conto delle difficoltà segnalate dall'opposizione e preannuncia pertanto il voto contrario.

I senatori BEVILACQUA *(AN)* e FAVARO *(FI)* annunciano invece il voto favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Nuova proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE (n. 142)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI *(FI)*, ricordando che la Commissione era già stata chiamata ad esprimersi sulla

medesima proposta di nomina lo scorso febbraio, ma il termine per l'espressione del parere era decorso senza che la Commissione avesse modo di pronunciarsi.

Il Governo ha pertanto ripresentato la proposta di nomina, confermando la candidatura del maestro Migliacci, non potendo del resto che seguire la designazione dell'assemblea dei soci.

Da febbraio ad oggi, prosegue il Presidente relatore, numerose sono state peraltro le prese di posizione in favore e contro questa proposta di nomina ed egli stesso, in qualità di relatore, ha avuto modo di incontrare informalmente diversi operatori del settore per acquisire i relativi orientamenti.

Inoltre, ricorda, sono state presentate numerose interrogazioni, sia al Senato che alla Camera dei deputati, volte a far luce su un presunto clima di illegalità ed inefficienza che avrebbe caratterizzato il periodo di governo del presidente Migliacci.

Non va infatti dimenticato che il maestro Migliacci era già stato nominato alla Presidenza della SIAE, con il parere favorevole del Parlamento, nel luglio 2003. Avverso quella procedura di nomina fu tuttavia presentato ricorso e, con sentenza n. 7857 del 3 dicembre 2004, il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione assembleare di designazione del Presidente e di alcuni consiglieri della SIAE, nonché – conseguentemente – i rispettivi decreti di nomina, censurando la mancanza del *quorum* strutturale necessario per la valida costituzione dell'assemblea.

Successivamente, a seguito di una nuova elezione, lo scorso 21 dicembre 2004, l'assemblea ha tuttavia nuovamente designato il maestro Migliacci, nonché i consiglieri Cecchini, Natale e Cugia di Sant'Orsola, sicché il Governo ha ripresentato la proposta di nomina del Presidente al Parlamento.

Presumibilmente anche a causa della crisi di Governo, che ha condotto ad un avvicendamento alla guida del Dicastero per i beni e le attività culturali, alle summenzionate interrogazioni non è stata peraltro ancora data risposta.

In conclusione, il Presidente relatore ritiene che lo scenario delineato sia estremamente critico, come evidenziato fra l'altro da una lettera indirizzata anche alla Presidenza del Senato da autorevoli componenti di maggioranza della Commissione, che chiedono di far luce sulla gestione della SIAE prima di procedere alla proposta di nomina in titolo.

Pur riconoscendo al maestro Migliacci indubbie qualità sul piano artistico, ritiene pertanto preferibile esprimere un parere contrario sulla proposta di nomina avanzata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 475

«La Commissione, esaminato lo schema di riparto in titolo,

preso atto che la riduzione dei fondi destinati all'istruzione per il 2005 rispetto all'anno scorso è dovuta al minore stanziamento complessivo in bilancio determinato dalla legge finanziaria per il 2005,

valutato positivamente che:

quest'anno lo schema di riparto è stato presentato al Parlamento con maggiore sollecitudine rispetto agli anni scorsi,

i contributi per il Museo nazionale della scienza e della tecnologia, per l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e per l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) sono stati comunque confermati nella medesima misura stabilita per l'anno 2004, del resto sostanzialmente uguale a quella già stabilita per gli anni 2002 e 2003,

preso atto che:

per gli altri enti (fra cui l'Opera nazionale Montessori, il Museo internazionale della ceramica di Faenza, la Fondazione «Guido d'Arezzo», l'AGIMUS) il relativo contributo risulta rideterminato tenendo conto della riduzione operata con la legge finanziaria per il 2005,

relativamente alle associazioni professionali per discipline, è stata confermata la scelta, operata a partire dal 1999, di attribuire i contributi successivamente, in base ai progetti che verranno presentati dalle singole associazioni, dopo un'opportuna valutazione delle finalità perseguite,

come negli anni passati, è stata inoltre prevista l'assegnazione di un contributo unico in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate,

registrato negativamente che, per quanto riguarda gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), manca ogni riferimento a criteri di carattere oggettivo per l'attribuzione dei contributi, mentre nel 2004 il finanziamento era stato stabilito tenendo conto delle spese di funzionamento, nonché di alcuni parametri oggettivi (riferiti all'entità del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche nell'ambito territoriale di competenza di ciascun Istituto e al numero dei punti di erogazione del servizio, nonché la consistenza dell'avanzo di amministrazione non vinco-

lato comunicato dagli istituti stessi) e nel 2003 esso era stato determinato tenendo conto delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente,

in considerazione sia delle finalità del decreto che dell'urgenza di provvedere all'erogazione dei contributi,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Con riferimento agli IRRE, si chiede al Governo di indicare puntualmente, ogni anno, i criteri seguiti nell'attribuzione dei contributi.

2. Con riferimento ai tempi di trasmissione del piano di riparto, si sollecita il Governo ad un ancor più puntuale rispetto della normativa vigente (articolo 32, comma 2, della legge finanziaria per il 2002), secondo cui il riparto deve essere effettuato entro il 31 gennaio».

PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 475

«La Commissione, esaminato lo schema di riparto in titolo,

preso atto che la riduzione dei fondi destinati all'istruzione per il 2005 rispetto all'anno scorso è dovuta al minore stanziamento complessivo in bilancio determinato dalla legge finanziaria per il 2005,

valutato positivamente che:

quest'anno lo schema di riparto è stato presentato al Parlamento con maggiore sollecitudine rispetto agli anni scorsi,

i contributi per il Museo nazionale della scienza e della tecnologia, per l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e per l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) sono stati comunque confermati nella medesima misura stabilita per l'anno 2004, del resto sostanzialmente uguale a quella già stabilita per gli anni 2002 e 2003,

preso atto che:

per gli altri enti (fra cui l'Opera nazionale Montessori, il Museo internazionale della ceramica di Faenza, la Fondazione «Guido d'Arezzo», l'AGIMUS) il relativo contributo risulta rideterminato tenendo conto della riduzione operata con la legge finanziaria per il 2005,

relativamente alle associazioni professionali per discipline, è stata confermata la scelta, operata a partire dal 1999, di attribuire i contributi successivamente, in base ai progetti che verranno presentati dalle singole associazioni, dopo un'opportuna valutazione delle finalità perseguite,

come negli anni passati, è stata inoltre prevista l'assegnazione di un contributo unico in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate,

registrato negativamente che, per quanto riguarda gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), manca ogni riferimento a criteri di carattere oggettivo per l'attribuzione dei contributi, mentre nel 2004 il finanziamento era stato stabilito tenendo conto delle spese di funzionamento, nonché di alcuni parametri oggettivi (riferiti all'entità del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche nell'ambito territoriale di competenza di ciascun Istituto e al numero dei punti di erogazione del servizio, nonché la consistenza dell'avanzo di amministrazione non vinco-

lato comunicato dagli istituti stessi) e nel 2003 esso era stato determinato tenendo conto delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente,

in considerazione sia delle finalità del decreto che dell'urgenza di provvedere all'erogazione dei contributi,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Con riferimento agli IRRE, si chiede al Governo di indicare puntualmente, ogni anno, i criteri seguiti nell'attribuzione dei contributi e di assicurare certezza nel finanziamento, onde non compromettere le possibilità di cofinanziamenti.

2. Con riferimento ai tempi di trasmissione del piano di riparto, si sollecita il Governo ad un puntuale rispetto della normativa vigente (articolo 32, comma 2, della legge finanziaria per il 2002), secondo cui il riparto deve essere effettuato entro il 31 gennaio«.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 477

«La Commissione, esaminata la Relazione in titolo,

registrato con favore:

con riferimento al Fondo per l'università e la ricerca, l'incremento dello stanziamento per la ricerca in Antartide e per il Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB), rispetto a quanto previsto dalla proposta di ripartizione per il 2004,

l'accrescimento dell'accantonamento a favore dell'edilizia universitaria, ora pari a 154.430.000 euro,

considerato il carattere strategico degli investimenti nel settore dell'università e della ricerca per lo sviluppo del Paese,

ritenuto necessario:

accrescere il finanziamento complessivo a favore del settore dell'università e delle ricerca,

destinare ulteriori risorse ad interventi nel settore dell'edilizia universitaria, tanto più in considerazione della necessità di adeguare le strutture alle rilevanti riforme introdotte negli ultimi anni, che richiedono investimenti aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel corso della manovra di bilancio,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Occorre integrare l'accantonamento in favore del Fondo per l'università e la ricerca, con particolare riferimento agli ammontari destinati ai Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), nonché alla diffusione della cultura scientifica.

2. Occorre reperire ulteriori risorse per l'edilizia universitaria al fine di consentire alle università di realizzare interventi strutturali indispensabili allo sviluppo scientifico e didattico degli atenei.

3. Infine si avverte l'esigenza di un monitoraggio per una migliore conoscenza dell'evoluzione dei mega atenei in relazione in particolare alle esigenze del territorio e alla promozione dei cosiddetti poli decentrati».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

453ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile 2005.

Il presidente GRILLO ricorda che il relatore aveva proceduto all'illustrazione del provvedimento in esame. Poiché non vi sono interventi in discussione generale, invita quindi il medesimo ad illustrare il parere relativo.

Il senatore PEDRAZZINI *(LP)*, relatore, illustra quindi una proposta di parere favorevole (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna) formulando alcuni rilievi sull'articolo 3, relativo alla società di capitali a controllo pubblico a cui deve essere affidato il processo attuativo della piattaforma per la gestione della logistica e del trasporto merci. Si sofferma poi sull'articolo 4 relativo alle procedure con cui la stessa società predispone i documenti relativi alle attività di pianificazione e dei controlli su questi ultimi effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Esprime infine perplessità sull'articolo 6, relativo alla composizione del Comitato per la vigilanza ed il monitoraggio delle attività finalizzate alla realizzazione delle infrastrutture ad elevata automa-

zione e a ridotto impatto ambientale di supporto ai nodi di scambio viario intermodali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

454ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e per le infrastrutture e i trasporti Moffa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Poiché non vi sono interventi sulla proposta di parere illustrata nella seduta antimeridiana di oggi dal relatore, senatore Pedrazzini, il presidente GRILLO propone di procedere alla votazione della stessa.

Convenendo la Commissione, il presidente GRILLO, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore, senatore PESSINA *(FI)*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna) che tiene conto delle osservazioni e dei rilievi emersi nel corso della discussione.

Il senatore FALOMI *(Misto-Cant)* presenta una proposta di parere alternativo contrario (anch'essa allegata al resoconto della seduta odierna), della quale espone i contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci (n. 141)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Rinvio dell'esame)

I senatori ZANDA*(Mar-DL-U)*, Paolo BRUTTI *(DS-U)* e MENARDI *(AN)* chiedono, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, che si proceda all'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci.

Il presidente GRILLO fa presente che è testé venuto a mancare il prescritto numero di senatori per poter procedere. Rinvia pertanto l'esame del provvedimento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO fa presente che da parte dei gruppi di opposizione è pervenuta la richiesta di rinviare l'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Fa presente inoltre che nella mattinata di domani dovrebbero essere raggiunte le intese politiche necessarie per procedere alla predetta nomina, la cui approvazione richiede, a norma dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995, la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti favorevoli dei componenti della Commissione. Propone pertanto di posticipare la seduta di domani in modo da poter procedere alla relativa votazione una volta che le predette intese siano state definite.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 maggio 2005, alle ore 8,30 è posticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 464

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 3, si fa presente la necessità di chiarire i criteri – e verificarne la compatibilità con le normative interne ed europee sulla concorrenza – sulla base dei quali individuare la società di capitali preposta alla realizzazione del processo attuativo delle infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale e le procedure attraverso cui si provvede alla stipula dell'apposita convenzione tra la stessa società ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

con riferimento all'articolo 4, concernente le modalità operative con cui la predetta società procede alla redazione dei documenti di pianificazione e di programmazione, si rileva l'eccessiva genericità della disposizione, anche con particolare riferimento alla valutazione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve effettuare sui documenti preliminarmente alla stipula della convenzione;

in relazione all'articolo 6, per quanto riguarda infine il Comitato per la vigilanza ed il monitoraggio dell'attuazione del programma predisposto dalla società, risulta necessario specificare i requisiti di professionalità che devono essere posseduti dai due esperti che dello stesso Comitato faranno parte.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 464

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 3, si fa presente la necessità di chiarire i criteri – e verificarne la compatibilità con le normative interne ed europee sulla concorrenza – sulla base dei quali individuare la società di capitali preposta alla realizzazione del processo attuativo delle infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale e le procedure attraverso cui si provvede alla stipula dell'apposita convenzione tra la stessa società ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

con riferimento all'articolo 4, concernente le modalità operative con cui la predetta società procede alla redazione dei documenti di pianificazione e di programmazione, si rileva l'eccessiva genericità della disposizione, anche con particolare riferimento alla valutazione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve effettuare sui documenti preliminarmente alla stipula della convenzione;

in relazione all'articolo 6, per quanto riguarda infine il Comitato per la vigilanza ed il monitoraggio dell'attuazione del programma predisposto dalla società, risulta necessario specificare i requisiti di professionalità che devono essere posseduti dai due esperti che dello stesso Comitato faranno parte.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, lo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453) e considerate le osservazioni formulate dalla 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si fa preliminarmente presente l'opportunità di recepire i rilievi formulati dal Consiglio di Stato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei rispettivi pareri, sia quelli relativi agli aspetti formali del testo sia quelli di carattere ordinamentale, con particolar riferimento alle problematiche conseguenti alla legificazione delle deliberazioni della Autorità e alla necessità di rispettare la natura compilativa del Testo unico riportando chiaramente, per ciascun articolo, i riferimenti alle norme ivi trasfuse;

con riferimento all'articolo 5, relativo ai principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, si osserva che l'obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico nazionale, di diffondere una programmazione che abbia lo stesso contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo deve essere inteso anche rispetto alla diffusione di dati informativi o soggetti ad interattività e non deve essere limitato ai soli programmi televisi, in considerazione del fatto che il principio di integrità delle trasmissioni sottostante a tale previsione – già contenuto nell'articolo 15 comma 15 della legge n. 223 del 1990 (legge Mammì) – deve estendersi anche ai nuovi contenuti delle trasmissioni oggi possibili grazie alle nuove tecnologie. A tal fine si suggerisce quindi di inserire all'articolo 5, comma 1, lett. *i)*, dopo le parole «*il medesimo contenuto*», le parole «*ed i medesimi dati*». Sempre con riferimento alla lettera *i)*, si fa incidentalmente presente che l'obbligo ivi previsto deve essere riferito ai «*medesimi programmi*» e non ai «*medesimi contenuti*» (espressione quest'ultima che configura un obbligo sostanzialmente diverso rispetto a quello originariamente previsto dall'articolo 15, comma 15 della legge Mammì). Un'ulteriore modifica modifica andrebbe poi operata all'articolo 51, relativo alle sanzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

comminate in seguito alla violazione degli obblighi previsti in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisi, laddove al comma 1, lett. *j)*, si fa esplicito riferimento all'obbligo di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio nazionale per quale è stato rilasciato il titolo abilitativo. A tal fine si suggerisce di inserire dopo le parole «*del medesimo contenuto*», le parole «*dei medesimi dati*»;

si suggerisce poi la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 24, laddove si dispone la sospensione dall'esercizio delle attività di radiodiffusione sonora in ambito locale, in caso di superamento del limite di quindici milioni di utenti fissato per la copertura massima consentita all'irradiamento del segnale, poiché tale disposizione non è prevista dalla disciplina vigente;

si suggerisce inoltre di riconoscere all'articolo 30, in tema di ripetizione di programmi radiotelevisivi, la facoltà ai Comuni montani di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti per la ripetizione dei segnali via etere e via cavo, al fine di limitare l'impatto ambientale nei suddetti Comuni, che eviterebbero così di posizionare antenne di trasmissione in territori di particolare pregio naturalistico;

con riferimento all'articolo 31, risulta poi opportuno escludere gli operatori di televisione a pagamento dagli obblighi previsti dalla Carta dei Servizi, poichè il servizio di programmazione tematica o *on demand* da essi fornito non ha gli stessi requisiti di servizio pubblico che giustificano l'adozione di questo particolare strumento di tutela degli utenti rispetto al soggetto erogatore del servizio stesso, potendo questi ultimi trovare adeguata protezione nei meccanismi di tutela offerti dal diritto privato. Appare pertanto auspicabile la soppressione del comma 2, lettera *b)*, e del comma 3 dell'articolo in questione;

l'articolo 37 non prevede, in materia di interruzioni pubblicitarie, l'inserimento delle disposizioni previste al comma 8 dell'articolo 7 della legge n. 112 del 2004 che consente alle emittenti locali di pubblicizzare l'attività degli esercenti la professione sanitaria e delle case di cura. Ai fini del necessario coordinamento si ritiene opportuno richiamare nel Testo Unico le disposizioni che contengono tale divieto, aggiungendo all'articolo 37 il seguente comma: «12*bis* – All'articolo 1, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999 n. 362, le parole "e informazione" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". All'articolo 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999 n. 362, le parole "e attraverso i giornali, quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti "attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali";

con riferimento all'articolo 44, comma 9, non risulta infine opportuna l'esclusione dell'esenzione della normativa in materia di obblighi di programmazione di opere europee, prevista per le emittenti locali, per le

trasmissioni interconnesse con copertura superiore al 50 per cento della popolazione nazionale. Si suggerisce pertanto di sopprimere al comma 9 del predetto articolo dalle parole «ad eccezione» fino al punto;

con riferimento all'articolo 51, si fa presente che la riduzione ad un decimo delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse da emittenti locali dovrebbe riguardare anche il caso previsto dall'articolo 35, comma 2, la cui formulazione non richiama espressamente l'articolo 31 della legge 223 del 1990, generando pertanto difficoltà interpretative. Si suggerisce quindi di aggiungere, dopo il comma 5 dell'articolo 51, il seguente comma: «5*bis* – In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dal presente articolo nonché quelle previste all'articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un decimo»;

al fine di conferire un quadro di maggiore certezza al regime dei contributi alle emittenti locali sarebbe poi opportuno eliminare l'abrogazione dell'articolo 10 della legge n. 422 del 1993 in favore delle emittenti locali, prevista dall'articolo 54, comma 1, lett. *e)*, numero 3. Tale abrogazione non rientra infatti nella logica del mero coordinamento dei testi normativi vigenti, alla quale il Testo unico della radiotelevisione deve limitarsi, poiché non è in alcun modo prevista e opportunamente quantificata una analoga forma di contribuzione alle emittenti locali.

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL SENATORE FALOMI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 453

L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, lo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453);

Premesso che:

L'opportunità e la necessità di procedere alla elaborazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione appare chiara con riferimento alla complessità delle norme attualmente in atto, per eccesso di normazione nel tempo e per i molti successivi interventi realizzati in materia;

il testo unico risponde pertanto ad una diffusa esigenza di completezza e di univoca interpretazione dell'ordinamento;

a tal fine la norma delegante conferisce al Governo ampia facoltà di coordinamento, nei limiti peraltro di seguito indicati;

la delega esclude qualsiasi potestà di novazione dell'ordinamento, e postula propriamente un adeguato lavoro di raccolta, esame, ordinamento, unificazione delle successive norme al fine di costruire un quadro omogeneo e coerente di riferimento univoco per tutti gli operatori del settore;

la legge delegante esprime la possibilità di apportare solamente «*le integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione*»;

la delega ha inteso escludere dal testo unico tutta la disciplina secondaria del settore radiotelevisivo, ossia i regolamenti del Ministero delle comunicazioni o della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dovendo il lavoro limitarsi alle sole disposizioni di legge;

con riferimento alle abrogazioni, è abituale misura di chiarezza la distinzione esplicita tra norme abrogate perché recepite e trasfuse nel testo unico, e norme considerate superate o incompatibili con l'ordinamento successivo;

è altrettanto utile e necessaria la indicazione esplicita delle norme di legge che, non espressamente abrogate e non inserite nel testo unico, restano in vigore nell'ordinamento,

considerato che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella sua delibera n. 60 del 2005 CONS ha fornito precise indicazioni di incongruenze e incompatibilità, oltre a osservazioni di merito su molti punti decisivi ai fini della corretta stesura del testo unico, che appare importante e necessario recepire;

la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha espresso il proprio parere in termini di attribuzione di responsabilità e compiti loro assegnati dalla legge, che pare importante e necessario recepire;

il Consiglio di Stato, nel suo parere ha espresso non pochi rilievi sia di carattere generale che di carattere specifico;

lo schema di testo unico all'attenzione del Parlamento non è adeguato agli obiettivi richiesti a tale strumento, in quanto molte leggi del settore sopravvivono al lavoro di unificazione e pertanto il testo proposto non risponde alla esigenza di costituire il riferimento unico, organico e completo in materia;

il testo unico proposto non garantirà pertanto agli operatori del settore la disponibilità di una unica coerente raccolta delle leggi in materia radiotelevisiva, non rispondendo con ciò in misura positiva ad una esigenza particolarmente sentita;

la lettura incrociata delle abrogazioni, delle mancate abrogazioni, dei rinvii e delle innumerevoli citazioni contenute nel testo unico mostra che restano in vigore disposizioni importanti contenute nelle leggi preesistenti (per esempio per la legge n. 103 del 1975 sul servizio pubblico, la legge n. 233 del 1990 che disciplina il settore delle televisioni private, la legge n. 249 del 1997 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la legge n. 66 del 2001 che disciplina l'avvio della televisione digitale);

appare inspiegabile come, malgrado il recepimento in fotocopia di moltissimi articoli della legge n. 112 del 2004, essi non siano stati abrogati;

viene completamente ignorata tutta la materia della «*par condicio*», con criterio del tutto inspiegabile;

ancora del tutto inspiegabile la abrogazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 2 del decreto legge n. 15 del 1999 in tema di decoder unico, che appare anche illegittima:

esprime parere contrario con le seguenti osservazioni:

è necessario che il testo unico recepisca e traduca in disposizioni coerenti le osservazioni formulate e venga adeguato con il recepimento delle osservazioni contenute sia nella citata delibera della Autorità per le garanzie delle comunicazioni che nel parere del Consiglio di Stato.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai seguenti temi: creazione di posizioni dominanti; definizione di emittente radiofonica nazio-

nale; pari opportunità; tutela dei minori; vincoli di programmazione di informazione locale; contenuti obbligatori della programmazione in ragione delle esigenze di tutela degli utenti (divieto di programmi «*che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità»)*; adeguamento puntuale di tutte le norme all'ordinamento comunitario (ad esempio tutela del prodotto europeo esteso a tutte le emittenti televisive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, e non solo alle emittenti su frequenze terrestri, estensione della tutela del prodotto europeo indipendente a tutte le emittenti e a tutti i fornitori di contenuti, e non solo ai concessionari); diffusioni interconnesse e trasferimento di azioni o di quote di imprese radiotelevisive, e non solo trasferimento di rami d'azienda o di impianti.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

309ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PICCIONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PICCIONI informa preliminarmente la Commissione che ieri la 2ª Commissione permanente, competente in via primaria in relazione allo schema n. 470, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE n. 101/2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, ha concluso l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema medesimo sul quale la Commissione agricoltura era stata chiamata ad esprimere le proprie osservazioni. Tenuto conto che la Commissione agricoltura aveva tempestivamente iniziato l'esame in sede consultiva in data 27 aprile, si rammarica della impossibilità determinatasi di poter concludere l'*iter*.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 marzo scorso.

Il presidente PICCIONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FLAMMIA *(DS-U)* formula preliminarmente un giudizio negativo sullo schema in esame, sia per considerazioni di ordine generale, attinenti alla mancata corrispondenza tra il proclamato intento di moder-

nizzare i settori dell'agricoltura e la reale portata del provvedimento, la cui formulazione appare oltretutto poco chiara e non convincente.

Di fronte alla realtà costituita dalla crescente perdita di competitività delle imprese agricole chiamate ad operare in un mercato globalizzato, osserva criticamente che si continua a procedere con un modo di legiferare improvvisato, confuso e sotto la spinta di interessi particolaristici.

Passando quindi ad esaminare l'articolato dello schema in esame, osserva che gli articoli 1 e 2 appaiono volti ad estendere il novero dei soggetti cui attribuire la qualifica di imprenditore agricolo professionale, osservando che tale modo di procedere finisce col danneggiare i veri imprenditori agricoli chiamati a sostenere la sfida della competizione; ritiene viceversa che andrebbero fissati precisi requisiti per l'attribuzione della citata qualifica, prevedendo anche una specifica preparazione, magari anche attraverso la concessione di un patentino attestante l'acquisizione di specifiche competenze nell'utilizzo, ad esempio, degli erbicidi o di altri prodotti utilizzabili in agricoltura. Quanto all'articolo 3, ritiene che si sarebbe dovuto lasciare alle regioni il compito di regolare e di individuare le modalità di costituzione del compendio unico disciplinato in tale articolo, mentre, quanto all'articolo 4, sottolinea che la semplificazione degli adempimenti amministrativi, che appare richiamata nel titolo, viene però prevista solo con riferimento ad un particolare settore attinente alla produzione di biomasse, mentre avrebbe dovuto riguardare una pluralità di comparti, richiamando inoltre l'attenzione sulla circostanza che, in tal modo, si finisce per intervenire, col diritto nazionale, sul piano della interpretazione del diritto comunitario.

Quanto poi all'articolo 5, relativo ai nuovi compiti attribuiti all'ISMEA in materia di capitalizzazione delle imprese, ritiene che tale norma – oltre a non produrre effetti positivi nei rapporti tra banche e mondo agricolo – finisce con l'ampliare eccessivamente la gamma dei compiti affidati all'ISMEA, che non appare, a suo avviso, in grado di gestire in modo efficiente tutte le attività per le quali ora è competente, oltre a determinare un palese contrasto con il principio del decentramento e con le istanze di controllo indispensabili in tali campi.

Per le ragioni richiamate preannuncia pertanto un orientamento contrario della sua parte politica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(31) ***MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta***

(3178) ***STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio***

(3303) ***BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

Su proposta del presidente PICCIONI, la Commissione conviene di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al testo unificato, adottato quale testo base, alle ore 17 di mercoledì 11 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3190) ***AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne***

(3240) ***ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il presidente PICCIONI informa che il relatore Agoni ha presentato un testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il relatore AGONI *(LP)*, richiamando l'illustrazione già svolta nella precedente seduta del 9 marzo, precisa ulteriormente che il testo da lui presentato prevede la possibilità di utilizzare differenti sistemi per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini e dei caprini (per i quali viene prevista l'applicazione di un *transponder)* e dei bovini (per i quali si prevede l'identificazione elettronica attraverso l'applicazione di un *transponder* nel reticolo ruminale dell'animale stesso), ricordando le caratteristiche tecniche del *transponder* citato ai fini della identificazione dei dati salienti dell'animale. Si sofferma quindi sulla ulteriore previsione, nel testo unificato, di un sistema di raccolta e di conservazione del DNA, che ritiene forse essere la parte più rilevante del testo proposto. Le disposizioni previste infatti dispongono un regime di identificazione genetica e storica di ogni singolo animale, tramite il prelievo di un campione di materiale biologico per la raccolta del DNA, che dovrà essere conservato in una microcapsula. La misura evidenzia la sua fondamentale utilità come deterrente contro ogni possibile truffa legata alla commercializzazione della carne, ed ha il pregio di collegarsi ad altre finalità avvertite da sempre nel settore agricolo, quali la rintracciabilità, le esigenze sa-

nitarie e la lotta contro le epidemie, che possono trovare pertanto una reale soluzione attraverso la misura proposta.

Precisa infine di riservarsi, in sede di esame delle proposte emendative, di rivedere ed adeguare la tempistica di attuazione prevista nel provvedimento, alla luce dell'*iter* in corso.

Il senatore PIATTI *(DS-U)*, nel convenire che possa essere adottato il testo unificato proposto dal relatore, riservandosi di presentare emendamenti al testo medesimo, richiama ulteriormente l'attenzione della Commissione sulla opportunità di organizzare delle audizioni in particolare di rappresentanti del Ministero della salute, cui sarà demandata la gestione effettiva delle modalità attuative del provvedimento. Sottolinea inoltre che, pur convenendo sulla opportunità di studiare ipotesi migliorative degli attuali sistemi di identificazione, la Commissione non possa esimersi dal tracciare un bilancio, a suo avviso negativo, sull'attuale situazione degli strumenti di identificazione dei bovini.

Il relatore AGONI *(LP)*, nel ricordare che la Commissione aveva già convenuto sull'esigenza di eventuali, ulteriori audizioni, precisa peraltro di avere già avuto numerosi contatti anche sui profili finanziari con il Ministero della salute e che lo stesso Ministro *pro tempore* Sirchia aveva dato il suo assenso di massima sull'ipotesi di testo testé illustrata.

Il PRESIDENTE precisa che in sede di Ufficio di Presidenza si potranno valutare gli approfondimenti conoscitivi richiesti.

Il sottosegretario DELFINO precisa che il Governo si riserva di intervenire in merito nel prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene quindi di adottare quale testo base il testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PICCIONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 5 maggio alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3190 E 3240

«Norme per l'indicazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e delle fattrici bovine».

Art. 1.

(Modalità di identificazione di bovini, ovini e caprini da allevamento)

1. Dal 9 luglio 2005, l'identificazione degli ovini e dei caprini, avviene attraverso l'identificazione per via elettronica, effettuata mediante l'applicazione di un *transponder*. L'utilizzo del sistema di identificazione basato sulla marcatura auricolare è facoltativo.

2. Dalla medesima data, l'identificazione delle fattrici bovine è effettuata con l'identificazione per via elettronica, effettuata mediante l'applicazione, nel reticolo ruminale dell'animale, di un *transponder* inserito in una capsula di ceramica detta «*bolus*». L'utilizzo del sistema di identificazione basato sulla marcatura auricolare è facoltativo.

3. Ai fini del presente articolo, il *transponder* è un dispositivo in grado di ricevere e trasmettere informazioni sotto forma di segnali radio, collegato ad un *microchip* in grado di contenere i dati dell'animale (codice identificativo, passaporto dell'animale, stato sanitario, trattamenti subiti, ed ogni altro dato ritenuto rilevante).

Art. 2.

(Regolamento)

1. Entro il 30 maggio 2005 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro per le politiche comunitarie, adotta un regolamento che stabilisce le nuove modalità di identificazione e registrazione delle fattrici bovine, degli ovini e dei caprini, le norme applicabili agli scambi e alle importazioni dei medesimi, nonché le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del nuovo metodo di identificazione.

Art. 3.

(Disposizioni per la raccolta e la conservazione del DNA)

1. Dal 9 luglio 2005, tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina che entrano a far parte di un libro genealogico o registro anagrafico istituiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, devono essere sottoposti al prelievo di un campione di materiale biologico per la raccolta del codice genetico o DNA.

2. Il campione di cui al comma 1 è una parte di tessuto animale contenente cellule nucleate, da cui è possibile, con le apposite tecniche, estrarre il DNA. Questo tessuto può essere sangue, muscolo, bulbo pilifero o saliva.

3. Il DNA così estratto deve essere identificato in modo permanente con il numero identificativo definito dall'anagrafe del bestiame.

4. Il DNA estratto e identificabile con le modalità di cui ai commi 2 e 3 è conservato per un tempo illimitato e deve essere a disposizione per le necessità di legge.

Art. 4.

(Termini per la raccolta del DNA)

1. Dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 deve essere raccolto ed immagazzinato il campione contenente il DNA di tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina, facenti parte di un libro genealogico o registro anagrafico istituiti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nati prima del 1° gennaio 2003. Dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 deve essere raccolto ed immagazzinato il campione di DNA di tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina facenti parte di un libro genealogico o registro anagrafico nati tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2004. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 deve essere raccolto ed immagazzinato il campione contenente il DNA di tutti gli animali di specie ovina, caprina e bovina facenti parte di un libro genealogico o registro anagrafico, il cui DNA non sia stato ancora immagazzinato.

Art. 5.

(Bovini non iscritti in libri genealogici o registri anagrafici)

1. Per tutti i bovini presenti nel territorio nazionale non iscritti ai libri genealogici o ai registri anagrafici e che tuttavia fanno parte di aziende che aderiscono a consorzi di produzione di carne si dovrà procedere al prelievo di un campione di materiale biologico, da cui estrarre il DNA.

2. Il campione di materiale biologico degli animali appartenenti ai consorzi di produzione di carne, di cui al comma 1, può essere estratto

in qualsiasi momento prima della macellazione e deve essere conservato per almeno novanta giorni dal momento della dichiarazione di macellazione.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1.121.933 di euro per ciascuno degli anni 2005-2006-2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

255ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (n. 145)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PONTONE avverte che si procederà alla votazione sulla proposta concernente la nomina dell'ambasciatore Vattani a Presidente dell'ICE. Propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore CHIUSOLI *(DS-U)* esprime la propria soddisfazione per tale proposta. Le indubbie qualità professionali del candidato costituiscono una garanzia per il futuro dell'Istituto e, auspicabilmente, la premessa politica per il suo rilancio. In una fase così difficile per la competitività del paese la piena utilizzabilità di ogni strumento di intervento per favorire la internazionalizzazione delle imprese italiane appare indispensabile. Dichiara quindi che il mancato coinvolgimento dei Gruppi di opposizione nelle fasi precedenti alla proposta di nomina impedisce agli stessi di esprimere un voto favorevole. È fiducioso tuttavia che nell'immediato futuro si realizzeranno le condizioni di un sostegno convinto all'attività dell'ICE e auspica lo svolgimento a breve di un incontro con il nuovo Presidente sui programmi di attività.

Il senatore COVIELLO *(Mar-DL-U)* condivide quanto testè affermato dal senatore Chiusoli e sottolinea il ruolo fondamentale che può essere svolto in questa fase economica dall'ICE. I Gruppi di opposizione sono quindi pienamente disponibili a collaborare per la realizzazione di una efficace politica di internazionalizzazione delle imprese italiane. Ricorda, in proposito, la recente discussione sul disegno di legge di riforma del settore, cui i Gruppi di opposizione hanno contribuito attivamente e sul quale

non hanno espresso un voto favorevole solo a causa del mancato recepimento delle disposizioni sul Mezzogiorno che avevano proposto. Sarebbe stato auspicabile che soprattutto alla fine della legislatura, fosse stata realizzata un'intesa preventiva sulla proposta di nomina. È per tale ragione che, pur nella consapevolezza della positività della scelta e delle qualità professionali del candidato, non è possibile per la sua parte politica esprimere un voto favorevole. Tale posizione, quindi, non deve in alcun modo essere interpretata come una riserva sulla persona nei confronti della quale, anche in considerazione del ruolo svolto presso il Ministero degli affari esteri, conferma piena fiducia.

Il senatore MUGNAI *(AN)* rileva la contradditorietà delle posizioni testé manifestate dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione relativamente ad una proposta del Governo che appare pienamente condivisibile.

Si associa il senatore LAURO *(Misto-CdL)* il quale sottolinea come la proposta sia stata formulata sulla base di precisi criteri di capacità e competenza.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, cui partecipano i senatori BARATELLA *(DS-U)*, BASTIANONI *(Mar-DL-U)*, CHIUSOLI *(DS-U)*, COVIELLO *(Mar-DL-U)*, CRINÒ *(Misto-NPSI)*, DEBENEDETTI *(DS-U)*, DE RIGO *(FI)*, D'IPPOLITO *(FI)*, GARRAFFA *(DS-U)*, IERVOLINO *(UDC)*, IZZO *(FI)*, LAURO *(Misto-CdL)*, MACONI *(DS-U)*, MASSUCCO *(AN)*, MONTI *(LP)*, MUGNAI *(AN)*, OGNIBENE *(FI)*, PONTONE *(AN)*, SAMBIN *(FI)*, SEMERARO *(AN)*, TRAVAGLIA *(FI)* e TUNIS *(UDC)* .

La proposta di parere favorevole formulata dal presidente Pontone risulta accolta con 15 voti favorevoli e 7 schede bianche.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PONTONE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei provvedimenti nn. 466 e 471.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

266ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2852

Il senatore ULIVI *(AN)* sollecita una ripresa in tempi brevi dell'esame del disegno di legge sul settore erboristico osservando che vi è un generale accordo circa il trasferimento alla sede deliberante.

Fornisce rassicurazioni in tal senso il presidente TOMASSINI.

IN SEDE REFERENTE

(3236) ***Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali***

(1645) ***TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria,*** rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(1928) ***TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità,*** rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(2159) ***BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali,*** rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

Il presidente TOMASSINI annuncia la presentazione, da parte dei relatori, di un nuovo testo unificato sulle professioni non mediche della sanità – pubblicato in allegato al presente resoconto –. Dà quindi la parola ai relatori affinché procedano all'illustrazione.

La relatrice BOLDI *(LP)*, dopo avere ricapitolato le precedenti fasi dell'*iter* legislativo dei disegni di legge nn. 1928, 1645 e 2159, si sofferma sulla nuova versione del testo unificato in esame, ponendo in evidenza il fatto che esso contiene una disciplina organica su aspetti di grande rilevanza, quali i requisiti per l'esercizio delle professioni sanitarie e l'istituzione degli ordini professionali. Ricorda inoltre la previsione di una delega al Governo ai fini dell'istituzione di ordini e di albi professionali, nonché di criteri per l'individuazione di nuove figure professionali.

Il relatore DI GIROLAMO *(DS-U)* pone in evidenza la nuova, migliore formulazione del comma 1 dell'articolo 6, che riproduce il contenuto dell'articolo 1 del testo sull'istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche già licenziato dalla Commissione. Rileva infine l'importanza delle previsioni relative alla figura dell'operatore tecnico di sanità veterinaria, di cui all'articolo successivo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3310) ***Disciplina delle attività nel settore funerario,*** approvato dalla Camera dei deputati

(1265) ***BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si procede all'illustrazione dei rimanenti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3310 (riportati in allegato al resoconto).
Si passa agli emendamenti all'articolo 4.

Ha la parola il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)*, il quale illustra l'emendamento 4.1 sottolineando come esso consenta di sostituire l'articolo con una formulazione migliore perché decisamente più compiuta ed articolata.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5.

Il relatore DANZI *(UDC)* si esprime in senso contrario su tutte le proposte emendative all'articolo 4.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme a quello del relatore.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 7.1, sul quale esprimono parere contrario il relatore DANZI *(UDC)* ed il sottosegretario CURSI.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.0.1, il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)* dà a sua volta per illustrato l'emendamento 9.8.

Il relatore DANZI *(UDC)* si esprime in senso contrario su tutte le proposte emendative all'articolo 9. Il sottosegretario Cursi esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore ULIVI *(AN)* dà per illustrato l'emendamento 10.1.

Interviene sull'emendamento 10.2 la senatrice BOLDI *(LP)*, la quale ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Sulle proposte emendative all'articolo 10 esprimono parere contrario sia il RELATORE sia il rappresentante del GOVERNO.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Sull'emendamento 12.1 ha la parola il senatore DI GIROLAMO *(DS-U)*, il quale rileva come tale proposta emendativa sia volta a consentire maggiore trasparenza e certezza gestionale.

I rimanenti emendamenti all'articolo 12 vengono quindi dati per illustrati.

Su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 12 esprimono parere contrario il relatore DANZI *(UDC)* ed il sottosegretario CURSI.

Viene dato per illustrato l'emendamento 13.1, rispetto al quale si esprimono in senso contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO.

Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5.

Riguardo a tutte le proposte emendative all'articolo 14 manifesta avviso contrario il relatore DANZI *(UDC)*.

Il sottosegretario CURSI si esprime conformemente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(404-B) ***COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 9 marzo scorso.

Si apre la discussione generale.

Ha la parola il senatore CARELLA *(Verdi-Un)*, il quale ricorda la rapidità con cui era stato approvato il disegno di legge in prima lettura da parte della Commissione nel corso del 2001. Attualmente, pur non risultando strettamente necessarie alcune delle modifiche apportate dalla Camera al testo, rimane l'esigenza di pervenire ad una rapida conclusione dell'*iter*. A tal fine, preannuncia la propria intenzione di non presentare proposte emendative.

Il senatore ULIVI *(AN)* ritiene opportuna la scelta di garantire, attraverso il disegno di legge in discussione, un'adeguata regolamentazione di un'importante attività professionale, specialmente allo scopo di consentire una più efficace tutela dei cittadini e di garantire una completa e tempestiva informazione ai medici ed ai farmacisti.

Il senatore DANZI *(UDC)*, a nome dei senatori del proprio Gruppo, manifesta l'intenzione di intervenire sul merito in sede di trattazione degli articoli.

In analogo senso, a nome del proprio Gruppo, si esprime il senatore TREDESE *(FI)*, il quale sottolinea altresì la necessità di disporre di tempi adeguati per la predisposizione di eventuali emendamenti.

Segue un intervento di analogo tenore da parte della senatrice BOLDI *(LP)*, a nome del proprio Gruppo.

Il senatore MASCIONI *(DS-U)*, dopo avere ricordato l'impegno della propria parte politica ai fini di una rapida approvazione del disegno di legge in discussione, rispetto al quale si era registrato un consenso unanime da parte dei Gruppi, attribuisce l'atteggiamento dei senatori appena intervenuti ad un intento dilatorio.

Il presidente TOMASSINI esprime il proprio personale sfavore rispetto al disegno di legge 404-B, osservando come le perplessità già manifestate durante la fase dell'approvazione in prima lettura siano state rafforzate dalle inopportune modifiche apportate dalla Camera, nonché dal recente parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e

dalle critiche formulate da alcuni dei soggetti auditi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Interviene in sede di replica il relatore COZZOLINO *(AN)*, il quale manifesta perplessità sull'atteggiamento manifestato da alcune parti politiche, contraddittorio rispetto alle posizioni assunte in sede di prima lettura. Sottolinea inoltre la necessità e l'urgenza di una rapida approvazione di un testo che l'altro ramo del Parlamento ha modificato in maniera sostanzialmente marginale.

Il sottosegretario CURSI, in riferimento al citato parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, trova discutibile che eccessivi timori in ordine alla tutela della concorrenza vengano formulati proprio relativamente alla categoria degli informatori scientifici del farmaco, i quali sono nella quasi totalità lavoratori dipendenti: non è pertanto dalla costituzione di un apposito albo che ci si possono attendere rilevanti distorsioni del mercato. Ricorda quindi come nell'altro ramo del Parlamento sia stato possibile raggiungere un giudizio ampiamente condiviso su un testo che può consentire una maggiore qualificazione di una categoria che svolge un'opera preziosa per i cittadini. Conclude formulando l'auspicio di una rapida approvazione.

Prende quindi la parola il senatore MASCIONI *(DS-U)*, osservando l'opportunità di disporre al più presto dei prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Il presidente TOMASSINI fornisce rassicurazioni in tal senso, preannunciando l'intenzione di rivolgere le opportune sollecitazioni. Dichiara quindi chiusa la discussione generale e propone di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti all'Atto Senato n. 404-B al 6 maggio prossimo, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

NUOVO TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3236, 1645, 1928 E 2159

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali

Art. 1.

(Definizione)

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto ministeriale 29 marzo 2001 che svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o di riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1 articolo 1.

3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Requisiti)

1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, valido sull'intero territorio nazionale e rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario della Guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio

stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

2. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata all'esito dell'esame di Stato abilitante all'esercizio della professione, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'aggiornamento professionale segue modalità identiche a quelle previste per la professione medica.

4. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 3, lettera *b)*, alla fine del periodo dopo la parola «dell'avviso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero l'espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale».

5. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai precedenti commi, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di Senatore o Deputato della Repubblica nonché di Consigliere regionale».

Art. 3.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma della sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario al pari dei paesi dell'Unione europea, la presente legge regolamenta tutte le professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto ministeriale 29 marzo 2001, nel rispetto dei diversi iter formativi, che devono esser organizzate in ordini ed albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

Art. 4.

(Delega al Governo all'istituzione degli Ordini ed Albi professionali)

1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di

istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera *b)* e ferma restando, ai sensi della legge n. 251 del 2000 e del decreto ministeriale 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione sanitaria ostetrica; area delle professioni sanitarie della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001, includendovi, in particolare, le seguenti professioni: fisico medico, tecnico delle scienze motorie;

c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui alla lettera precedente;

d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al comma 1, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera *a)*;

f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui alla lett. a), nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti.

2. Gli schemi di decreti legislativi redatti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada

nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

Art. 5.

(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario)

1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della legge n. 251, il cui riconoscimento ed esercizio debbono essere riconosciuti su tutto il territorio nazionale, avviene o in sede di recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato e delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.

5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui all'articolo 2 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione.

Art. 6.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, è articolato come segue:

a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) professionisti coordinatori in possesso del *master* di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

c) professionisti specialisti in possesso del *master* di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

d) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 è istituita la funzione di coordinamento.

3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

5. Gli abilitati alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti professionisti coordinatori.

6. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.

Art. 7.

(Istituzione di alcuni profili di operatore tecnico di sanità veterinaria)

1. È istituita la figura professionale dell'operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l'attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi pubblici degli animali morti, il trasporto del materiale, la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

2. È istituita la figura professionale dell'operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l'attività di cattura, assistenza, alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l'igiene individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo l'applicazione delle norme sul benessere animale; svolge altresì il trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

3. È istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario addetto all'assistenza zooiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od ospedaliero veterinario e al domicilio dell'utente. Egli svolge la sua attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

4. L'attività dell'operatore di cui al comma 1 consiste nell'assistenza diretta alle attività terapeutiche veterinarie, nell'assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, e nell'assistenza alle attività e terapie assistite con animali.

Art. 8.

(Disposizioni finali)

1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 4 della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3310

Art. 4.

4.1

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Sostituzione dell'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie). – 1.* L'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Art. 339. – 1. Costituisce trasporto di salma, intesa come il cadavere prima dell'accertamento medico-necroscopico della morte, il suo trasferimento da parte di esercente l'attività funebre dal luogo di decesso al deposito osservazione, all'obitorio, alla sala del commiato attrezzata per l'osservazione, all'abitazione, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto di salma sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel contenitore in grado di non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna a chi è titolato all'osservazione o al deposito.

2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento da parte di esercente l'attivita funebre dal luogo di decesso al luogo di deposito, osservazione, commiato o di onoranze, al cimitero, al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nella bara, il prelievo di quest'ultima, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura, della cremazione o degli ulteriori incombenti.

3. È escluso dalla nozione di trasporto di salma e di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato dalla direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

4. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere gestiti da operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. Le sale del commiato non possono fornire il servizio mortuario o quello obitoriale spettanti alle strutture sanitarie di ricovero e cura o al comune. Le funzioni di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono assorbite da quelle attribuite all'obitorio della presente legge. Le gestioni del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Il trasporto di salma è permesso previa certificazione del medico intervenuto a constatare la morte, che identificata la salma, certifica che il relativo trasferimento, in funzione della destinazione, si possa svolgere senza pericoli per la salute pubblica e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Di tale permesso di trasporto è data notizia all'Ufficiale di stato civile del comune di decesso, a quello del comune di destinazione e alla azienda sanitaria territorialmente competente. Nel caso di morte dovuta a reato o si abbia sospetto che lo sia, o nella impossibilità di identificazione della salma, il trasporto è effettuato all'obitorio, previo nulla osta della competente Autorità giudiziaria.

6. Il trasporto al di fuori dal cimitero di cadaveri di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi, di ceneri e di ossa umane è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'uffciale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero. Tali autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme statali.

7. L'addetto al trasporto di una salma o di un cadavere riveste le funzioni di incaricato di pubblico servizio.

8. Ai contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro"».

4.2

LONGHI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 339 ivi richiamato, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Gli affidamenti delle gestioni del servizio mortuario ed obitoriale, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che risultino in contrasto con quanto previsto al presente comma, proseguono fino a naturale scadenza nel caso in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni:

1) siano stati disposti in esito a procedura ad evidenza pubblica;

2) siano stati disposti in favore di aziende speciali degli enti locali, ovvero di società a capitale interamente pubblico sulle quali gli enti pub-

blici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

3) siano stati disposti in favore di società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi della vigente disciplina in materia;

4) l'affidamento della gestione del servizio mortuario o obitoriale sia stato disposto presso o congiuntamente al servizio comunale di deposito/osservazione salme».

4.3

LONGHI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 339 ivi richiamato, dopo le parole: «Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre» *aggiungere le seguenti:* «Nel caso in cui tali gestioni non siano svolte in economia diretta da parte degli operatori pubblici titolari della funzione, ma affidate a soggetti terzi partecipati o controllati da enti locali, tenuto conto degli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è d'obbligo la separazione societaria, stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, con l'attività svolta in concorrenza».

4.4

LONGHI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 339 ivi richiamato, dopo le parole: «Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre» *aggiungere le seguenti:* «Nel caso in cui tali gestioni non siano svolte in economia diretta da parte dell'ente locale, ma affidate a soggetti terzi partecipati o controllati dal comune, tenuto conto degli obblighi di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è d'obbligo la separazione societaria, stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, con l'attività svolta in concorrenza».

4.5
LONGHI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 339 ivi richiamato, quinto periodo, sostituire la parola: «dodici» *con la seguente:* «ventiquattro».

Art. 7.

7.1
LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo il capoverso 2 dell'articolo 341-bis *ivi richiamato, aggiungere i seguenti:* «3. Per essere autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, valevole per l'intero territorio nazionale, devono in ogni caso ricorrere i seguenti requisiti minimali:

a) la disponibilità continuativa di una sede dove svolgere l'attività;

b) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;

c) personale che possieda sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

d) personale e dotazioni strumentali capaci di garantire il rispetto della legislazione e tutela della salute dei lavoratori nonché in regola in materia contributiva, nella misura minima di tre necrofori od operatori funebri;

e) la disponibilità continuativa, in proprietà o *leasing*, di almeno un carro funebre e, anche in affitto, di autorimessa attrezzata per la disinfezione ed il ricovero di non meno di un carro funebre;

4. Chi svolga in modo congiunto o disgiunto una delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, è tenuto a rispettare i requisiti formativi ed i divieti ad operare, le separazioni, societarie dovute, il sistema sanzionatorio propri dell'esercente l'attività funebre. In tal caso i requisiti minimali per operare sono i seguenti:

a) la disponibilità continuativa di una sede dove svolgere l'attività;

b) un responsabile della conduzione dell'esercizio, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;

c) personale che possieda sufficienti conoscenze in attinenza alle specifiche mansioni svolte;

d) personale in regola in materia contributiva, nella misura minima di due unità, compreso il responsabile della conduzione dell'esercizio.

5. Chi svolga in modo congiunto o disgiunto una delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, deve rivolgersi ad un esercente l'attività funebre per l'effettuazione del trasporto di salma o di cadavere, nonché per la eventuale fruizione di servizi forniti dalle sale del commiato.

6. In caso di trasporto di salma o di cadavere tra due distinte regioni i requisiti richiesti sono quelli minimi nazionali.

7. All'interno dei servizi mortuari e degli obitori, delle strutture sanitarie pubbliche e private in genere, è fatto assoluto divieto di svolgere attività funebre di proporre servizi o forniture, in modo congiunto o disgiunto, attinenti l'attività funebre. Ogni violazione deve essere tempestivamente segnalata al comune per la irrogazione delle sanzioni previste.

8. Le strutture sanitarie pubbliche o private, gli istituti universitari, i comuni e in genere gli esercenti l'attività del servizio mortuario od obitoriale, sono tenuti a gestire direttamente detti servizi o ad affidarli nei modi che garantiscano la separazione di attività di pubblico servizio da quelle a carattere commerciale. Se l'esercizio del comune è diverso da quello svolto in economia diretta, si applica l'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il personale adibito al servizio pubblico di obitorio o di servizio mortuario delle strutture sanitarie non può svolgere attività funebre, né l'attività congiunta o disgiunta di cui al comma 4.

10. Chi è proprietario, in tutto o in parte, chi ha poteri di responsabilità e chi tratta gli affari in un esercizio di attività funebre, deve possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego.

11. Salvo che la violazione non configuri reato penale, ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 9.000 euro.»

Art. 9.

9.1

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «la conservazione» *con le seguenti:* «l'affidamento familiare».

9.2

ROLLANDIN

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* In mancanza di manifestazione di volontà del defunto, espressa nei modi di cui al comma 1, la volontà è manifestata dal coniuge, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,

75, 76 e 77 del codice civile, e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso».

9.3

ACCIARINI

Al comma 7, sostituire le parole: «personale a tale fine autorizzato» *con le seguenti:* «persone a tal fine autorizzate».

9.4

LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

Al comma 7 sostituire le parole: «personale a tale fine autorizzato» *con le seguenti:* «persone a tal fine autorizzate».

9.5

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«*8.* L'urna contenente le ceneri è consegnata dal gestore del crematorio al familiare o ad altro avente diritto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* della legge 30 marzo 2001, n. 130, che, fatto salvo il rispetto della volontà del defunto, provvede per la successiva destinazione. L'urna deve restare sigillata e riportare l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. Solo in caso di dispersione delle ceneri l'urna viene dissigillata».

9.6

ACCIARINI

Al comma 8, sostituire le parole da: «o ad altro» *fino a:* «possono» *con le seguenti:* «avente diritto, il quale può».

9.7

ACCIARINI

Al comma 8, dopo le parole: «l'interramento» *inserire le seguenti:* «all'interno del cimitero».

9.8

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

Al comma 9, sostituire le parole: «conferite nel cinerario comune di un cimitero» *con le seguenti:* «conferite per la conservazione in un cimitero scelto dall'affidatario».

9.9

ACCIARINI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Ai fini della disciplina cimiteriale i loculi ossario e per la conservazione delle ceneri, nonché l'intero manufatto che li contiene hanno propri vincoli dimensionali e costruttivi, stabiliti dal regolamento comunale di polizia mortuaria e non sono equiparabili a sepolture private».

9.10

LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Ai fini della disciplina cimiteriale i loculi ossario e per la conservazione delle ceneri, nonché l'intero manufatto che li contiene hanno propri vincoli dimensionali e costruttivi, stabiliti dal regolamento comunale di polizia mortuaria.».

9.11

ACCIARINI

Sopprimere il comma 12.

9.12

LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO

Sopprimere il comma 12.

9.13

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

Al comma 15, sostituire le parole: «la lettera *h)* è abrogata», *con le seguenti:* «le lettere *g)* e *h)* sono abrogate».

9.14

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 30 marzo 2001, n. 130, il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) in mancanza di disposizione testamentaria o di dichiarazione autografa da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi è dichiarata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge, o fatta pervenire allo stesso ufficiale per via postale, telefax o per via telematica, nelle forme consentite dalla legge;"».

9.0.1

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola: "cimiteri," è soppressa;

b) dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

"I progetti di ampliamento o costruzione di nuovi cimiteri e di crematori sono approvati dal comune territorialmente competente, previa verifica della rispondenza ai requisiti tecnico sanitari fissati da norme di principio dello Stato e da quelle che eventualmente la regione abbia stabilito. Ogni comune è tenuto ad adottare un piano cimiteriale valevole per l'intero territorio,".

2. L'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

"Art. 343. – *(Norme sulla installazione ed esercizio dei crematori)* – *1*. I crematori sono soggetti alla vigilanza del comune.

2. La realizzazione dei crematori è approvata dall'organo comunale competente e il progetto deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e quelle tecniche dell'impianto, nonché i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinanti.

3. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

4. Non possono essere cremati cadaveri portatori di radioattivita oltre le soglie di pericolosità prestabilite.

5. È d'obbligo la rimozione preventiva dal cadavere destinato alla cremazione delle protesi elettroalimentate. Detta rimozione è possibile sia eseguita da infermiere specializzato, da tanatoprattore abilitato o da un medico." ».

Art. 10.

10.1

ULIVI, BOLDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Trasporto funebre)*. – *1*. Il trasporto funebre costituisce attività autorizzata dal Comune nel cui territorio ha sede l'operatore secondo le norme dettate dalle Regioni. In caso di operatori con più sedi, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune ove insiste la sede legale.

2. L'organizzazione e l'effettuazione di trasporti funebri a pagamento in concessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri sono riservate a chi è in possesso delle necessarie autorizzazioni comunali all'esercizio di attività funebre».

10.2

BOLDI

Al comma 2, dopo la parola: «funebre» *aggiungere le seguenti:* «prevedendo la possibilità di utilizzare materiale diverso dal legno purchè biodegradabile, avendo cura per gli accessori della loro biodegradabilità».

Art. 12.

12.1

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Previa autorizzazione comunale, in conformità alla pianificazione comunale, concernente le attività produttive e di servizio e degli strumenti urbanistici, possono essere istituiti e gestiti da soggetti pubblici o privati, propri servizi in apposite sale del commiato, attrezzati o meno per l'osservazione della salma».

12.2

ACCIARINI

Al comma 2, dopo la parola: «commiato», *inserire le seguenti:* «destinate a ricevere i cortei funebri dei cremandi, nelle quali sono svolti i servizi di addio per un'adeguata commemorazione del defunto nel rispetto del dolore dei congiunti e per la consegna delle ceneri e poste».

12.3

BETTONI BRANDANI, LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI

Al comma 2, dopo la parola: «commiato», *inserire le seguenti:* «destinate a ricevere i cortei funebri dei cremandi, nelle quali sono svolti i servizi di addio per un'adeguata commemorazione del defunto nel rispetto del dolore dei congiunti e per la consegna delle ceneri e poste».

12.4
ACCIARINI

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: «Queste sale del commiato possono essere gestite da soggetti pubblici, privati o misti o dallo stesso soggetto al quale è dato in gestione l'impianto di cremazione».

12.5
DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

Al comma 3, dopo le parole: «sale del commiato», *inserire le seguenti:* «attrezzate per l'osservazione».

Art. 13.

13.1
LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-*bis*. - *(Monitoraggio, interventi in caso di calamità, cabina di regia) – 1.* Per garantire il monitoraggio delle cause di morte è d'obbligo che:

a) la denuncia della causa di morte sia effettuata con apposita scheda predisposta dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) il medico che ha compilato la scheda sulla causa di morte ed il certificato di necroscopia li faccia pervenire con tempestività, anche a mezzo telefax o per via telematica, all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso; quest'ultimo è tenuto alla trasmissione alla azienda sanitaria locale territorialmente competente;

c) il trattamento delle informazioni statistiche sulla causa di morte sia curato dall'ISTAT, che si avvale dei comuni e delle aziende sanitarie locali per la raccolta e trasmissione con periodicità mensile dei relativi dati;

d) ogni azienda sanitaria locale registri cronologicamente, con procedure informatiche, per ogni comune incluso nel suo territorio, l'elenco dei deceduti di ogni anno e la relativa causa di morte;

e) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, la regione individui quella competente alla tenuta dell'archivio in questione;

f) l'archivio sia assoggettato ai vincoli di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

g) qualora il deceduto sia residente in comune ricompreso in un'azienda sanitaria locale diversa da quella dove è avvenuto il decesso, la azienda sanitaria locale che riceve la scheda trasmetta copia della stessa, entro trenta giorni, alla azienda sanitaria locale di residenza del deceduto;

h) nel caso di comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, tali comunicazioni siano dirette a quella azienda sanitaria locale individuata dalla regione ai sensi della lettera *e)*;

i) eventuali correzioni o modifche delle schede di cui alla lettera *a)* a seguito di riscontri diagnostici, autopsia, o altre informazioni utili reperite successivamente, siano trasmesse tempestivamente con la medesima procedura e con l'indicazione in chiaro che trattasi di una seconda scheda.

2. Per garantire il monitoraggio delle forme di sepoltura e della cremazione è d'obbligo che dal secondo anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il comune trasmetta all'ISTAT il quadro riepilogativo annuale delle sepolture e delle cremazioni, secondo il modello stabilito dal Ministero della salute con l'ISTAT e l'ANCI. I dati così raccolti ed elaborati per regione e comune, sono diffusi a cura dell'ISTAT con cadenza annuale.

3. Per assicurare il monitoraggio di eventi eccezionali producenti variazioni improvvise di mortalità, a decorrere dal primo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, viene istituito presso il Ministero della salute un osservatorio della mortalità nelle città con più di 250.000 abitanti, alimentato con i dati numerici delle morti registrate giornalmente. L'osservatorio produce indicatori sintetici giornalieri capaci di orientare gli operatori del settore sanitario, funebre e cimiteriale per affrontare situazioni di criticità, definendo, d'intesa con le regioni interessate e l'ANCI, protocolli operativi di pronto intervento.

4. Presso il Ministero della salute è istituita una cabina di regia, di cui fanno parte oltre a rappresentanti dei ministeri interessati, anche due esperti nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, due dall'ANCI, uno dall'ANUSCA e uno ciascuno, con un massimo di quattro, dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale del settore funebre, cimiteriale e della cremazione. La cabina di regia ha, tra gli altri compiti propositivi in materia di legislazione funeraria e di assicurare rapidità e coordinamento di intervento in caso di eventi eccezionali che determinino variazioni significative di mortalità».

Art. 14.

14.1

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - *(Luoghi di sepoltura per animali d'affezione) – 1.* Gli animali d'affezione sono quelli appartenenti alle specie zoofile e domestiche, comunemente classifcati come tali ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni.

2. Le spoglie di animali d'affezione possono essere sepolte dagli interessati in terreni di proprietà o in specifiche aree per sepoltura di animali denominate "cimitero per animali".

3. Le ceneri di spoglie di animali d'affezione possono essere sepolte o disperse nei luoghi di cui al comma precedente, affidate ai richiedenti per la conservazione o la dispersione in natura.

4. Il seppellimento delle spoglie di animali d'affezione ed il relativo trasporto sono consentiti a condizione che un'apposita autorizzazione di medico veterinario, escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della vigente normativa di polizia veterinaria.

5. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate a sepoltura o ad incenerimento secondo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'emissione sul mercato dei rifuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE), nonché dal regolamento CEE n. 1774/2002 recepito con decreto legislativo 21 febbraio 2005, n. 36.

6. I cimiteri per animali d'affezione sono realizzati da soggetti pubblici, privati o da associazioni senza scopo di lucro. Se realizzati da soggetti pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri di cadaveri.

7. Nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, i comuni possono autorizzare, previo parere della competente autorità sanitaria locale per i profili attinenti l'igiene e la sanità pubblica, la costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura sia a sistema di inumazione che tumulazione di spoglie di animali d'affezione o di loro ceneri. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, decorsi inutilmente due mesi dalla data della richiesta, il parere si intende espresso favorevolmente.

8. La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla documentazione prevista per la realizzazione dei cimiteri dall'articolo 338

del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge. In particolare si richiama l'applicazione della normativa in materia di zone di rispetto e di tutela idrogeologica.

9. Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie animali si applica la regolamentazione stabilita dal Comune in cui è realizzato il cimitero. Tale regolamentazione dovrà attenersi ai principi della presente legge, adeguati per tener conto delle differenti esigenze dimensionali delle sepolture, tempi di scheletrizzazione e delle differenti peculiarità delle spoglie animali, nonché alle norme di dettaglio che eventualmente le regioni dovessero emanare in materia».

14.2

ACCIARINI

Nella rubrica, sostituire la parola: «cimiteri» *con le seguenti:* «luoghi di sepoltura».

14.3

ACCIARINI

Al comma 1, sostituire la parola: «cimiteri» *con le seguenti:* «luoghi di sepoltura».

14.4

ACCIARINI

A comma 2 sostituire le parole: «siti cimiteriali» *con le seguenti:* «luoghi di sepoltura».

14.5

ACCIARINI

Al comma 4 sostituire le parole: «cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di» *con le seguenti:* «luoghi di sepoltura per».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

422ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il vice ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia (n. 146)
(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Esame e rinvio)

Il relatore SPECCHIA *(AN)* riferisce sulla proposta di nomina del dottor Pugliese a Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia, sottolineando in primo luogo come sia stata acquisita l'intesa con la regione Puglia, come previsto dalla normativa vigente. La procedura dettata dalla legge è stata quindi pienamente rispettata, visto che il ministro dell'ambiente aveva sottoposto la proposta di nomina al presidente della regione Puglia il 22 ottobre del 2004, e che il presidente della regione ha concesso l'intesa nello scorso mese di Aprile.

Ricorda quindi che una delegazione della Commissione Ambiente aveva effettuato, l'anno scorso, un sopralluogo presso il costituendo parco nazionale dell'Alta Murgia, prendendo atto delle problematiche, anche assai delicate, che contraddistinguono il nuovo ente parco. In particolare, quest'ultimo è contraddistinto dalla presenza di alcune cave, il cui sfruttamento è stato affidato ad un certo numero di imprese. E' stato pertanto stabilito di procedere, con la necessaria gradualità, alla cessazione dell'attività estrattiva, tant'è che le cave in questione dovrebbero cessare di essere sfruttate allo scadere delle autorizzazioni in essere.

Va altresì ricordato che l'area del parco in questione è stata in passato interessata da spiacevoli episodi di sversamento nell'ambiente di ri-

fiuti tossici, facendo registrare in alcuni punti segni di preoccupante degrado. Inoltre, vi è la presenza di zone militari e di poligoni di tiro.

E' evidente pertanto che il primo presidente del nuovo parco nazionale, insieme a tutti i collaboratori, dovrà profondere il massimo impegno per affrontare in modo efficace problematiche così delicate.

Quanto al merito della proposta formulata dal ministro Matteoli, il dottor Pugliese è senz'altro provvisto dei requisiti richiesti per ricoprire l'incarico di presidente di un ente parco, avendo svolto, tra l'altro, le funzioni di consigliere ed assessore regionale ed essendosi occupato di importanti problematiche ambientali.

Rispondendo a un quesito postogli dal senatore Giovanelli, fa quindi presente che l'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia è stato istituito non più di un anno fa.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.

Il senatore IOVENE *(DS-U)* pone una questione preliminare attinente, non già al merito della proposta, bensì alla procedura seguita. In particolare, va sottolineato come l'intesa della regione Puglia sia stata resa dal presidente uscente della regione stessa, Raffaele Fitto, lo scorso 6 aprile, e cioè due giorni dopo le elezioni regionali dalle quali lo stesso presidente Fitto è uscito sconfitto.

Pertanto, a nome dei gruppi di opposizione, chiede che la proposta in esame venga ritirata o quanto meno sospesa, affinché il ministro dell'ambiente sottoponga al nuovo presidente della regione Puglia la proposta di nomina del presidente dell'ente parco in questione, al fine di acquisirne l'intesa.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* ricorda che, dopo lo scioglimento dei consigli regionali, i presidenti delle regioni restano in carica per il disbrigo degli affari correnti, tra cui non rientra senz'altro la nomina del vertice di un ente pubblico o, come nel caso in questione, la partecipazione ad un'intesa con lo Stato nei cui confronti la regione si pone come ente pari ordinato. Difatti, per addivenire ad un'intesa ciascuno dei due soggetti istituzionali – Stato e regione – deve trovarsi nella pienezza dei propri poteri, ed è evidente che in questo caso il presidente della regione Puglia non lo era.

Va ricordato a questo punto come, all'inizio della legislatura, il ministro dell'ambiente avesse considerato l'intesa con le regioni per la nomina dei presidenti degli enti parco alla stregua di semplici pareri, ritenendo di potervi quindi applicare l'istituto del silenzio-assenso. Tale impostazione, come è noto, è stata poi assolutamente ribaltata dal giudice amministrativo.

Pertanto, se si vogliono evitare nuovi ricorsi e declaratorie di illegittimità, sarebbe opportuno che il ministro dell'ambiente sottoponesse la

proposta di nomina in questione all'attenzione del nuovo presidente della regione Puglia, al fine di acquisirne l'intesa.

Il presidente NOVI fa presente ai senatori Iovene e Turroni che la legge costituzionale n. 3 del 2001 era stata approvata l'8 marzo del 2001, e cioè lo stesso giorno in cui il presidente Ciampi aveva firmato il decreto di scioglimento delle Camere. Si trattava allora, con tutta evidenza, di una decisione di ben maggior rilievo rispetto a quella riguardante la presidenza di un ente parco.

Anche nel caso della firma del provvedimento di concessione della licenza per il servizio di telefonia mobile dell'Omnitel in favore dell'ingegner Carlo De Benedetti, tale decisione venne formalizzata dopo la sconfitta elettorale delle forze politiche che avevano sostenuto i governi nella scorsa legislatura. Anche in questo caso, il provvedimento di concessione in questione aveva un peso ben superiore a quello della nomina del presidente di un ente parco.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* sottolinea come la richiesta avanzata dai senatori Iovene e Turroni sia dettata dal buon senso, e non certo da intenti polemici. D'altra parte, la lettera con cui il ministro aveva sottoposto al presidente della regione Puglia la proposta di nomina in questione al fine di acquisirne l'intesa risale addirittura al 22 ottobre scorso, per cui non può certo dirsi che al presidente Fitto sia mancato il tempo per provvedere in tal senso. Fatto sta però che il presidente uscente della regione Puglia ha comunicato l'intesa favorevole della regione soltanto due giorni dopo le elezioni dalle quali è uscito sconfitto.

Pertanto, sarebbe a questo punto necessario verificare se fra i poteri dei presidenti uscenti delle regioni rientri anche quello di effettuare nomine al vertice degli enti pubblici o quello di partecipare ad un'intesa relativa ad una nomina. Qualora tale approfondimento non venisse effettuato e si procedesse ugualmente alla nomina, si farebbe un pessimo regalo alla Puglia, ponendo il Presidente del nuovo ente parco in una situazione difficile, non avendo questi ottenuto la necessaria intesa del vertice della regione.

Proprio per questa ragione alla Camera dei deputati il rappresentante del Governo ha accettato la proposta di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame della proposta di nomina, così da poter riferire al Ministro dell'ambiente le argomentazioni dell'opposizione.

Il senatore RIZZI *(FI)* manifesta la propria indignazione per l'inaccettabile comportamento dei rappresentanti del centro-sinistra, che non possono certo permettersi di dare lezioni di moralità o di stile dopo il comportamento tenuto nella scorsa legislatura. Auspica pertanto che vi sia l'occasione per poter denunciare pubblicamente quanto di scorretto è stato perpetrato dalle forze politiche di centro-sinistra nello scorso decennio.

Esprime in conclusione l'avviso che si proceda oggi stesso alla votazione della proposta di nomina in titolo, sulla quale i senatori del Gruppo Forza Italia esprimeranno un voto favorevole.

Ad avviso del senatore Antonio BATTAGLIA *(AN)* il Presidente uscente della regione Puglia, Raffaele Fitto, nel momento in cui sottoscriveva l'intesa sulla proposta di nomina del Presidente del Parco dell'Alta Murgia, si trovava nella pienezza dei propri poteri, di talchè le argomentazioni addotte dall'opposizione possono essere riferite soltanto a valutazioni di carattere meramente politico, e non certo giuridico.

In altri termini, nel caso di specie non sussiste alcun vizio del procedimento, per cui è sicuramente opportuno che la Commissione si pronunci in favore della proposta di nomina del dottor Pugliese a presidente dell'Ente parco in titolo.

Il senatore GASBARRI *(DS-U)* manifesta la propria sorpresa per i toni accalorati con cui è intervenuto il senatore Rizzi, visto che i rappresentanti dell'opposizione sono intervenuti in modo pacato, allo scopo di porre una questione assai delicata su cui la maggioranza dovrebbe operare un'attenta riflessione. La reazione scomposta del senatore Rizzi è indice quindi del chiaro senso di accerchiamento che, con tutta evidenza, attanaglia la maggioranza.

Pertanto, senza entrare nel merito della proposta di nomina – sulla quale peraltro nutre forti perplessità – rinnova la richiesta di rinvio dell'esame della proposta stessa, affinché il Ministro dell'ambiente la sottoponga al nuovo Presidente della regione Puglia.

Il senatore CHINCARINI *(LP)* condivide la proposta di rinviare l'esame della proposta di nomina alla settimana prossima, sottolineando come sarebbe stato di gran lunga preferibile evitare di porre la Commissione nella condizione di doversi pronunciare su una proposta corredata da un parere reso con le già sottolineate scelte di tempo.

Il senatore PONZO *(FI)* sottolinea come la proposta oggi all'esame della Commissione sia regolarmente corredata dalla prescritta intesa, e come il presidente Fitto si trovasse, al momento dell'intesa, nella pienezza dei propri poteri.

Il senatore ROTONDO *(DS-U)* osserva come i toni della discussione siano stati forse in taluni casi eccessivi, anche alla luce dei delicati problemi che affliggono il nuovo Ente parco, problemi posti in evidenza dal relatore Specchia. Proprio per tale ragione è quanto mai opportuno che il Presidente del parco dell'Alta Murgia possa operare in un clima costruttivo e con la piena fiducia dei vertici dello Stato e della regione Puglia. Ribadisce pertanto la proposta avanzata dagli altri esponenti dell'opposizione.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore SPECCHIA *(AN)* non ha nulla da aggiungere alla relazione svolta.

Il vice ministro NUCARA sottolinea come la proposta sottoposta all'esame della Commissione sia pienamente legittima, avendo ottenuto l'intesa del Presidente della regione Puglia. In questo caso, pertanto, sarebbe opportuno evitare di affrontare le questioni giuridico-istituzionali come se si trattasse di problematiche strettamente politiche, e cioè in quanto non sussiste alcun problema di rispetto delle procedure. Il presidente uscente della regione, infatti, ha sottoscritto l'intesa trovandosi nella pienezza dei suoi poteri ed il Ministro aveva il dovere di sottoporla alle competenti Commissioni parlamentari.

Nel merito, infine, la proposta in favore del dottor Pugliese è senz'altro condivisibile, avendo tra l'altro il candidato dato prova di possedere ottime doti organizzative.

Il senatore GIOVANELLI *(DS-U)* chiede che la seduta venga immediatamente tolta in quanto è già iniziata la seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Il presidente NOVI ricorda al senatore Giovanelli che, in base all'articolo 29, comma 8, del Regolamento, quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei senatori presenti in Commissione. In questo caso, la Commissione è riunita in sede consultiva su atti del Governo, e quindi non in sede deliberante né redigente.

Il senatore SPECCHIA *(AN)*, nella sua qualità di relatore e di parlamentare pugliese, ritenendo urgente esprimere il prescritto parere parlamentare sulla proposta di nomina del Presidente del parco nazionale dell'Alta Murgia, propone che la Commissione venga nuovamente convocata stasera, in seduta notturna, per procedere alla votazione della proposta in questione.

Il presidente NOVI accoglie la proposta del senatore Specchia e rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad un'apposita seduta che avrà inizio alle ore 20.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente NOVI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi stasera, alle ore 20, per procedere al seguito dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.

La seduta termina alle ore 16,45.

423ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene il vice ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio Nucara.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia (n. 146)
(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Il senatore IOVENE *(DS-U)* dichiara che i senatori del Gruppo dei Democratici di sinistra non prenderanno parte alla votazione, con ciò ribadendo i forti dubbi di legittimità sulla proposta di nomina in esame.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto a conclusione della quale la proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor Girolamo Pugliese a presidente dell'Ente parco dell'Alta Murgia è approvata con 13 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i senatori Antonio BATTAGLIA *(AN)*, BERGAMO *(UDC)*, AGONI *(LP)* (in sostituzione del senatore Chincarini), PICCIONI *(FI)* (in sostituzione del senatore Firrarello), ZORZOLI *(FI)* (in sostituzione del senatore Marano), MONCADA *(UDC)*, FLORINO *(AN)* (in sostituzione del senatore Mulas), NOVI *(FI)*, PONZO *(FI)*, RIZZI *(FI)*, SCOTTI *(FI)*, SPECCHIA *(AN)* e ZAPPACOSTA *(AN)*.

Il senatore TURRONI *(Verdi-Un)* contesta la regolarità della votazione appena effettuata dal momento che non risultano depositate le deleghe relative ai senatori che sono stati sostituiti.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Turroni che, uniformandosi ad una prassi seguita anche da altre Commissioni – che peraltro non è stata finora oggetto di contestazione – si riserva di acquisire in un momento successivo le deleghe dei senatori che sono stati sostituiti.

La seduta termina alle ore 20,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha informalmente preannunciato l'intenzione di ritirare l'atto n. 479, recante il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 11ª Commissione. Conseguentemente, la programmata audizione di un esperto sulla normativa comunitaria in materia non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

Il senatore MANZELLA *(DS-U)* coglie l'occasione per sollecitare la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla Strategia di Lisbona, ultimando le audizioni previste, in modo da approfondire, nei prossimi mesi di lavoro, le tematiche che investono la competenza della Commissione in modo qualificante.

Il presidente GRECO fornisce assicurazioni nel senso auspicato dal senatore Manzella.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie COM(2004) 139 definitivo (n. 6)

Comunicazione della Commissione – Il futuro dell'integrazione del sistema ferroviario europeo: il terzo pacchetto ferroviario COM(2004) 140 definitivo (n. 7)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità COM(2004) 142 definitivo (n. 8)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale COM(2004) 143 definitivo (n. 9)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci COM(2004) 144 definitivo (n. 10)

(Parere alla 8ª Commissione. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente-relatore GRECO *(FI)*, accingendosi ad illustrare le proposte di atti comunitari in titolo, rende noto che durante la XXXII Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari ed europei (COSAC), tenutasi all'Aja nelle giornate del 22 e 23 novembre 2004, è stato deliberato di effettuare un esperimento sul rispetto del principio di sussidiarietà relativamente a tali proposte della Commissione europea costituenti il c.d. «terzo pacchetto ferroviario», presentate il 3 marzo 2004. Secondo la COSAC, l'esperimento va attuato congiuntamente e nello stesso periodo da tutte le Commissioni affari europei dei parlamenti dell'Unione. L'intento è quello di anticipare, seppure in via sperimentale, le previsioni del Trattato costituzionale relativamente al meccanismo di «allerta precoce», il quale consente ai parlamenti nazionali, entro sei settimane dalla trasmissione delle proposte legislative della Commissione europea, lo svolgimento di una funzione di vigilanza circa il rispetto del principio di sussidiarietà. La successiva Conferenza dei Presidenti COSAC, tenutasi a Lussemburgo il 9 febbraio 2005, ha previsto che i risultati dell'esperimento saranno valutati durante la XXXIII COSAC che si terrà, sempre a Lussemburgo, il 17 e 18 maggio 2005.

Il Ministro per le politiche comunitarie, in virtù della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ha trasmesso i documenti alla Presidenza del Senato, che li ha assegnati ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, per il merito alla Commissione Lavori pubblici e comunicazioni, nonché alla Commissione Politiche dell'Unione europea in sede consultiva, attivando così la procedura che consente agli organismi parlamentari di esaminare gli atti nella cosiddetta fase ascendente del diritto comunitario, ora più precisamente disciplinata dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, che ha riformato la «legge La Pergola».

La Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato è chiamata ad esaminare il «terzo pacchetto ferroviario» anche in riferimento al principio di sussidiarietà, in modo da poterne discutere alla oramai imminente XXXIII COSAC di Lussemburgo. La competenza della Commissione in tal senso emerge dal comma 6 dell'articolo 144, che fissa i contenuti delle risoluzioni che le Commissioni approvano – e relativamente ai quali è obbligatorio il parere della 14ª e della 3ª Commissione – al termine dell'esame degli atti preparatori comunitari. Si afferma infatti che le risoluzioni

sono volte ad «indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari». In questa ampia previsione ben può essere contenuto un indirizzo al Governo che adduca il mancato rispetto da parte delle proposte legislative della Commissione europea del principio di sussidiarietà, già pienamente vigente in base all'articolo 5 del Trattato CE ed al quale la Commissione è tenuta ad uniformarsi nella predisposizione delle sue proposte in base all'articolo 9 del (vigente) Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo cui essa deve «giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al principio di sussidiarietà». Inoltre, il seguente articolo 11 del Protocollo prevede che «nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento europeo e il Consiglio procedono all'esame della conformità delle proposte della Commissione con le disposizioni dell'articolo 5 del Trattato, quale parte integrante dell'esame generale delle medesime». Ciò considerato, quindi, ben possono le Commissioni del Senato, e la 14ª Commissione in sede di parere, orientare la linea politica del Governo, che ha la responsabilità di condurre i negoziati nell'ambito del Consiglio, anche con riferimento al principio di sussidiarietà.

Il Presidente-relatore ritiene di non doversi soffermare sul meccanismo di allerta precoce previsto dal nuovo Trattato, in quanto sufficientemente conosciuto, ma desidera svolgere una notazione preliminare, prima di iniziare la valutazione di competenza, sul principio di sussidiarietà in sé. Nel Trattato CE vigente, l'articolo 5 dispone che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. Secondo la relazione della Commissione europea «Legiferare meglio 2003», il Trattato precisa che, nelle materie di competenza condivisa, l'azione della Comunità è giustificata solo se: si è in presenza di aspetti transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente mediante misure nazionali (parametro della necessità I); le azioni dei soli Stati membri o la mancanza di un'azione comunitaria sarebbero in conflitto con le prescrizioni del Trattato CE o comunque pregiudicherebbero in modo rilevante gli interessi degli Stati membri (parametro della necessità II); l'azione a livello comunitario produrrebbe evidenti vantaggi rispetto alle misure nazionali (parametro del valore aggiunto).

Nell'articolo I-11 della Costituzione europea la sussidiarietà rimane e viene elevata al rango di «principio fondamentale». Inoltre, c'è la novità costituita dal riferimento alle realtà regionali e locali quali soggetti coinvolti dall'applicazione del principio di sussidiarietà. Tale riferimento manca nell'attuale articolo 5 del Trattato CE e va collegato invece con l'articolo 4 del nuovo Protocollo sulla sussidiarietà. Quivi si statuisce, infatti, che le proposte legislative della Commissione europea siano accompagnate da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano

di valutare il rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità. E a tal riguardo, la scheda deve fornire elementi di valutazione dell'impatto finanziario e delle conseguenze sulla regolamentazione di attuazione degli Stati membri, compresa appunto la legislazione regionale. E ancora il citato articolo 4 impone alla Commissione di confortare le sue proposte con indicatori qualitativi e quantitativi che giustifichino che un obiettivo dell'Unione può essere meglio conseguito a livello dell'Unione piuttosto che a livello degli Stati membri.

Con queste disposizioni si dà realmente corpo a tale principio, che, come si evince dalla definizione contenuta nel vigente Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, è un «concetto dinamico che consente che l'azione della Comunità, entro i limiti delle sue competenze, sia ampliata laddove le circostanze lo richiedano e, inversamente, ristretta e sospesa laddove essa non sia più giustificata». Il riferimento alla dinamicità del principio di sussidiarietà è anche fatta propria dalla Corte costituzionale che lo definisce un «meccanismo dinamico» che finisce col rendere meno rigida la stessa distribuzione delle competenze legislative. «È del resto coerente con la matrice teorica e con il significato pratico della sussidiarietà che essa agisca come subsidium quando un livello di governo sia inadeguato alle finalità che si intenda raggiungere» (sent. 303/2003).

Si tratta ora di dare sostanza e contenuti a questo principio applicandolo alle proposte della Commissione europea sul terzo pacchetto ferroviario.

Il Presidente-relatore passa quindi ad illustrare le proposte legislative della Commissione europea, corredate da alcune notazioni sul rispetto da parte di esse del principio di sussidiarietà.

La proposta di direttiva relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (COM(2004) 139 def.), che modifica la direttiva 91/440/CEE, prevede che dal 1º gennaio 2010 le imprese ferroviarie titolari di una licenza e dei certificati di sicurezza necessari potranno prestare servizi internazionali all'interno della Comunità. La Commissione europea suggerisce di permettere alle imprese ferroviarie internazionali coinvolte di trasportare passeggeri su tragitti interni a uno Stato membro (cabotaggio). La proposta di direttiva prevede dunque l'apertura alla concorrenza dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri, allo scopo di creare condizioni economicamente realistiche per lo sviluppo di detti servizi.

Secondo il considerando n. 9, «gli obiettivi dell'azione prevista, cioè lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, non possono essere sufficientemente realizzati negli Stati membri, stante la necessità di garantire un accesso all'infrastruttura a condizioni eque e non discriminatorie e di tenere conto della dimensione ovviamente internazionale del funzionamento di elementi importanti delle reti ferroviarie. Pertanto, vista la necessità di un'azione sopranazionale coordinata e considerando che gli obiettivi possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in questo settore, in virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato».

Si rileva che la progressiva apertura del trasporto ferroviario passeggeri e merci rimuoverà le esistenti distonie tra imprese ferroviarie operanti in mercati già aperti alla concorrenza rispetto a Stati membri ove perdura una situazione di monopolio. Pertanto, si tratta di un'opportunità per il mercato italiano che ha già rimosso gli ostacoli ai nuovi operatori. La proposta sembra nel complesso conforme al principio di sussidiarietà, anche in considerazione della non estensione della piena liberalizzazione in ambiti ove ci siano obblighi di pubblico servizio per il trasporto passeggeri, settori nei quali i principi della concorrenza vanno coordinati con le regole della realizzazione della missione particolare che è loro propria.

La proposta di direttiva relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della comunità (COM (2004) 142 def.) prevede un meccanismo destinato a una migliore definizione delle competenze e responsabilità in materia di formazione, valutazione e riconoscimento delle qualifiche dei macchinisti e del personale di scorta, al fine di creare le condizioni per una piena interoperabilità, fra le ferrovie europee, non soltanto delle infrastrutture e del materiale rotabile, ma anche del personale addetto alla guida dei treni. La proposta prevede un sistema di certificazione delle competenze dei macchinisti di due tipi: a) i macchinisti dovranno essere titolari di una licenza che attesterà le competenze generali acquisite e valide su tutto il territorio comunitario. Essa non si riferisce a infrastrutture specifiche o a una determinata rete, ma dovrà essere rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di criteri professionali, medico-sanitari e linguistici armonizzati; b) questa certificazione dovrà essere completata da un'attestazione complementare rilasciata dall'impresa ferroviaria che riconoscerà la formazione specifica relativa alla linea percorsa, al materiale usato e alle procedure operative e di sicurezza proprie dell'impresa in questione. Di conseguenza, il riconoscimento di questi elementi è limitato a un contesto specifico e verrà operato dalle stesse imprese ferroviarie in base alle loro procedure interne. Il dispositivo comunitario proposto comprende un documento unico e valido in tutta la Comunità per il primo livello e una serie di certificati per il secondo livello. Per poter circolare, quindi, un macchinista dovrà essere in possesso di una licenza generale relativa alle competenze e conoscenze generali necessarie per esercitare la professione e di un'attestazione, complementare alla licenza, che rispecchia l'infrastruttura o il materiale rotabile particolare sul quale il macchinista è autorizzato a guidare. La licenza è rilasciata da un'autorità nazionale, l'attestazione complementare dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura che occupa il macchinista.

Secondo il considerando n. 14 della proposta, «poiché l'attuazione di un quadro normativo comune in materia di certificazione del personale di condotta dei locomotori e dei treni addetti al trasporto dei passeggeri e di merci non può essere realizzato dai singoli Stati membri, la Comunità può prendere delle misure, in conformità del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato».

Questa proposta pare conforme al principio di sussidiarietà, nella misura in cui provvede ad un'armonizzazione dei vari sistemi di certificazione esistenti negli Stati membri, che oggi presentano alcune divergenze, in modo tale da fissare delle norme di prevenzione più rigorose in tutto il territorio dell'Unione. Il sistema potrà così costituire un presupposto per garantire la piena competenza del personale viaggiante e una maggiore garanzia di affidabilità per i clienti. Inoltre, il modello unico di certificazione basato sul principio del reciproco riconoscimento lascia allo Stato membro di origine la competenza a rilasciare la licenza di base, con ciò adeguandosi al principio di sussidiarietà. Sotto un altro punto di vista, peraltro, prendendo in considerazione le differenze nei requisiti richiesti dagli Stati membri per la formazione del personale addetto alla condotta dei treni, nonché nei compiti svolti dal restante personale viaggiante delle imprese ferroviarie, la limitazione degli effetti della direttiva ai soli servizi internazionali, gli unici dove un'unica certificazione può favorire l'interoperabilità ferroviaria e determinare la produzione di effetti significativi, sarebbe maggiormente coerente con il principio di sussidiarietà.

Con riferimento alla proposta di regolamento sui diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale (COM(2004) 143 def.), il Presidente-relatore rende noto che la Commissione europea ha più volte sottolineato come gli utenti del sistema di trasporto debbano tornare al centro della politica dei trasporti, indipendentemente dal modo di trasporto considerato. La Commissione europea non giudica sufficiente l'attuale quadro di regolamentazione internazionale, basato sul regolamento CIV, adottato dall'OTIF (organizzazione per i trasporti internazionali ferroviari). Questo regolamento disciplina infatti essenzialmente le relazioni fra imprese ferroviarie (non fra passeggeri e imprese), il livello di protezione definito è relativamente basso e infine, essendo una convenzione internazionale, non istituisce direttamente i diritti per il viaggiatore. La proposta di regolamento relativa agli obblighi e ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale intende migliorare l'efficacia e la capacità di attrazione del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rispetto ai modi concorrenti, in particolare il trasporto aereo che dispone di un quadro normativo sempre più preciso per la tutela dei diritti dei passeggeri. Essa stabilisce regole minime per l'informazione dei passeggeri prima, durante e dopo il viaggio; le condizioni contrattuali; le regole da rispettare in caso di incidenti, ritardo o soppressione di treni; il trattamento dei reclami e l'assistenza alle persone a mobilità ridotta; le condizioni in base alle quali le imprese ferroviarie coopereranno per conseguire gli obiettivi del regolamento. La proposta definisce inoltre gli obblighi che devono essere rispettati dai passeggeri, fra cui l'obbligo di acquistare un biglietto e di evitare comportamenti suscettibili di recare disturbo al personale di scorta o agli altri passeggeri.

Secondo il considerando n. 19 della proposta «gli obiettivi dell'azione prevista, cioè lo sviluppo delle ferrovie comunitarie e l'introduzione di diritti per i passeggeri nel traffico ferroviario internazionale, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri in considera-

zione della notevole dimensione internazionale e della necessità di un coordinamento internazionale nel trasporto internazionale di passeggeri, e possono pertanto essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può di conseguenza adottare misure conformi al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato».

Ove si considerino le profonde differenze esistenti tra le imprese ferroviarie europee (si pensi soprattutto ai nuovi Stati membri) la direttiva appare troppo rigida e poco coerente con la realtà ferroviaria: un approccio su base volontaria permetterebbe invece una miglior definizione degli standards per i passeggeri e consentirebbe di adattarsi meglio alle tendenze del mercato (ad esempio: servizi *low costs*, servizi *charter* ecc.). La proposta di regolamento potrebbe invece portare ad un inasprimento dei costi per i viaggiatori ferroviari che sono molto sensibili al pricing piuttosto che a mettere a confronto diversi tipi di compensazioni per ritardi o incidenti a seconda del mezzo di trasporto scelto. Va osservato che a livello europeo esiste già sia una carta dei servizi europea, sia singole Carte dei Servizi (Trenitalia ha una propria Carta dei Servizi). Inoltre, a livello internazionale, esiste già un regolamento adottato dall'OTIF, denominato CIV, che copre già i diritti dei viaggiatori. Il CIV, attualmente in vigore, istituisce alcuni principi in materia di responsabilità e diritti dei viaggiatori a livello europeo (anche per paesi non ancora membri dell'Unione). Pertanto l'adozione della proposta di regolamento potrebbe sovrapporsi e/o entrare in conflitto. Nonostante queste criticità, che attengono al merito, si deve ritenere che la proposta non sia in contrasto con il principio di sussidiarietà, anche considerando l'articolo 153, paragrafo 2, del Trattato CE, per il quale nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori, nel cui ambito vanno ricomprese le misure previste dalla proposta in esame.

La proposta di regolamento concernente le indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci (COM(2004) 144) prevede l'introduzione di clausole minime di qualità nei contratti fra le imprese ferroviarie e i clienti. Il contenuto preciso degli impegni di qualità è lasciato alla libertà contrattuale, ma nel testo proposto gli elementi legati alla qualità devono essere sistematicamente discussi e presi in considerazione nei contratti, pena la loro invalidità. Fra le clausole da inserire, si chiede alle parti di prevedere un sistema di risarcimento in caso di ritardo o di danno subìto dalle merci trasportate. Vengono inoltre fissati i limiti minimi per il risarcimento in caso di ritardo: le parti devono concordare l'importo nel contratto di trasporto ma, per costituire un incentivo economico ragionevole, il risarcimento non può essere inferiore al 5 percento del prezzo del trasporto. Alcune delle disposizioni sono reciproche, nel senso che i trasportatori, se non rispettano gli obblighi contrattuali, dovranno versare un'indennità alle imprese ferroviarie. La proposta di regolamento è applicabile a tutti i servizi nazionali e internazionali di trasporto ferroviario di merci nella Comunità, nonché ai servizi di trasporto a destinazione o provenienti da un paese

terzo o transitanti nel territorio di un paese terzo. Responsabile del trasporto delle merci per l'intero percorso è l'impresa ferroviaria; tale responsabilità è esclusa in caso di colpa del cliente o di un terzo, come pure in caso di forza maggiore e di circostanze che l'impresa non poteva impedire. Alle imprese è inoltre conferito il diritto di recuperare le indennità qualora i ritardi o il mancato arrivo rientrino nella responsabilità dei gestori dell'infrastruttura.

Secondo il considerando n. 9 della proposta, «poiché le finalità del presente regolamento, consistenti nel miglioramento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario di merci sul territorio comunitario, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle dimensioni transnazionali dell'intervento stesso e possono dunque, stante l'esigenza di un'azione transnazionale coordinata, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato».

Il Presidente-relatore ritiene di dover rilevare che la proposta, oltre a presentare aspetti discriminatori rispetto ad altri settori (ad esempio il trasporto su strada e per aereo), sembra non valorizzare il fatto che la qualità deve essere oggetto dell'impegno commerciale degli operatori nei loro rapporti contrattuali con i clienti e non già oggetto di imposizione legale. D'altra parte, la stessa Commissione europea motiva sul punto della sussidiarietà, affermando che «nel settore delle indennità relative al trasporto ferroviario di merci è necessaria un'azione comunitaria dato che sino ad oggi gli Stati membri non hanno adottato normative in materia». Ciò dimostra che una tale azione non è ritenuta necessaria a livello degli Stati membri e che un'azione a livello comunitario, per di più con lo strumento del regolamento, si rileva eccessiva. Inoltre, la proposta di regolamento – che, se approvata, è obbligatoria in tutti i sui elementi e direttamente applicabile –, avrebbe effetti incoerenti, da un lato imponendo pesanti investimenti (a discapito dei clienti che scelgono la ferrovia per i bassi costi) e dall'altro ostacolando la stessa priorità di apertura alla competizione fissata dalla Commissione. Il risultato sarebbe una diminuzione dei servizi, soprattutto nell'area dove il trasporto è maggiormente congestionato per la carenza di capacità delle infrastrutture. Anche in considerazione di queste notazioni, che attengono più propriamente al merito della proposta ed al rispetto del principio di proporzionalità, va comunque rilevato che la stessa non sembra coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto non è limitata ai trasporti internazionali di merci, ma si applica anche ai trasporti nazionali, nei quali quindi non si pongono questioni di necessità di interventi della Comunità.

Ciò premesso nella parte espositiva, prosegue il Presidente-relatore, il punto fondamentale che pare opportuno sottolineare è la difficoltà di esprimere un parere sul rispetto del principio di sussidiarietà in mancanza di un'adeguata motivazione da parte della Commissione europea. Dall'esame delle proposte legislative, con le eccezioni di quella relativa al personale viaggiante (COM(2004) 142 def) e di quella relativa alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto

ferroviario di merci (COM(2004) 144), l'impressione che se ne trae è che la motivazione offerta dalla Commissione europea non consenta di ricostruire appieno il percorso argomentativo seguito dalla stessa per affermare il rispetto del principio di sussidiarietà. Peraltro, la mancanza di una puntuale motivazione da parte della Commissione europea potrebbe trovare una parziale giustificazione in ragione del duplice aspetto del controllo di sussidiarietà richiesto dall'articolo 5 del Trattato CE. È chiaro che la valutazione della sufficienza degli obiettivi di un'azione a livello degli Stati membri può essere condotta, oltre che dalla Commissione europea, anche dai singoli Stati membri che, per la loro appartenenza al territorio in cui l'azione stessa produrrà effetti, sono meglio in grado di valutarne ex ante la portata. In questo caso l'esigibilità da parte della Commissione europea di una motivazione puntuale sugli effetti di una proposta in ciascuno Stato membro, con le sue rispettive peculiarità, non sembra coerente con lo stesso principio di sussidiarietà che presuppone l'attivazione dell'organo di livello territoriale superiore solo in mancanza o in caso di inadeguatezza dell'organo di livello territoriale inferiore. Il ruolo della Commissione europea può invece esplicarsi pienamente nel secondo aspetto del controllo di sussidiarietà, ossia nella valutazione che gli obiettivi di un'azione possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti, essere meglio realizzati a livello comunitario. In questo caso, la Commissione europea, avendo una visione di carattere generale e completa potrà giustificare le sue proposte adducendo ragioni di sua più immediata intelligibilità, avendo essa la cura dell'interesse generale europeo. In questo ordine di idee pertanto gli Stati membri da una parte e la Commissione europea dall'altro avrebbero l'onere della prova di fatti o circostanze che ricadono nelle loro sfere di azione, secondo un principio di vicinanza. E la mancanza di motivazione da parte della Commissione europea se giustificabile in un caso non lo sarebbe nell'altro, almeno per la parte di rispettiva competenza (o vicinanza).

Il Presidente-relatore esprime l'avviso che, nonostante tale ricostruzione, quale prima notazione da effettuare si possa sottolineare l'importanza di un più puntuale apparato motivazionale a sostegno dell'affermazione del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposizioni legislative della Commissione europea, per tutti e due gli aspetti di tale principio come ricavabili dall'articolo 5 del Trattato CE.

Sotto un altro profilo, si deve comunque sottolineare che il termine di sei settimane previsto dal nuovo Trattato costituzionale è, di per sé considerato, esiguo. Durante la decorrenza del termine, peraltro, si possono verificare delle difficoltà che possono portare a diminuire ancora i giorni di lavoro utili per l'esame, come ad esempio nel caso di svolgimento di elezioni, di periodi di sospensione dei lavori per festività e di crisi di governo. Sarebbe pertanto preferibile procedere ad un'interpretazione del termine da parte delle Istituzioni dell'Unione europea nella maniera più elastica possibile. Una soluzione politicamente opportuna potrebbe essere quella di far decorrere il suddetto termine di sei settimane dalla pubblica-

zione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione delle proposte in tutte e 20 le lingue dell'Unione.

Concludendo la propria esposizione, il Presidente-relatore invita i componenti della Commissione a far pervenire osservazioni e suggerimenti, in modo da poter predisporre per le prossime sedute una proposta di parere che terrà conto dei contributi che emergeranno anche nel corso della discussione generale.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore BEDIN *(Mar-DL-U)* esprime apprezzamento per l'iniziativa intrapresa dalla Commissione su impulso del presidente Greco che consentirà di rispettare l'impegno assunto nell'ambito delle recenti riunioni COSAC. La procedura ora attivata, ancorché in fase sperimentale, consentirà infatti a questa Commissione di esprimere un indirizzo non solo al Governo ma anche ai competenti organismi comunitari. Condivide quindi il tenore della relazione del Presidente, assicurando che farà pervenire un proprio contributo per la definizione del parere da rendere alla Commissione di merito, parere che però non potrà ovviamente essere limitato ai soli profili del rispetto del principio di sussidiarietà, ma inevitabilmente dovrà toccare anche taluni aspetti specifici della materia. In particolare richiama l'attenzione sulla legittima preoccupazione, espressa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla necessità di non penalizzare le tratte regionali di trasporto, a causa della maggiore appetibilità, a livello economico, per le tratte internazionali.

Il presidente-relatore GRECO, condividendo le osservazioni del senatore Bedin, ribadisce l'impegno ad arricchire il parere sugli atti in esame con tutti i suggerimenti che perverranno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

198ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che in data 3 maggio 2005 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Pierfrancesco Emilio Romano Gamba, in sostituzione del deputato Mario Landolfi, entrato a far parte del Governo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE Petruccioli ricorda che l'ordine del giorno della seduta di oggi reca la designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ieri aveva deciso che, qualora nella votazione di oggi non si fosse raggiunto il numero legale, la votazione stessa sarebbe stata rinviata alle ore 11 di martedì 10 maggio, in modo da consentire la trasmissione dei nominativi al Ministro dell'economia e delle finanze prima dell'ora di convocazione

dell'Assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A., fissata per le ore 14.

Egli chiede quindi ai componenti della Commissione se ritengono opportuno e utile aprire la votazione.

Il deputato CAPARINI, in conformità alla posizione espressa già nell'Ufficio di Presidenza di ieri, ritiene che il rinvio a martedì possa essere utile per la ricerca di una soluzione equilibrata al problema della composizione del Consiglio di amministrazione della RAI.

Il deputato GIULIETTI, a nome di tutti i gruppi dell'Unione, fa presente che l'opposizione è pronta a votare fin da adesso, nella consapevolezza che occorre porre termine ad un vuoto di legittimità e di *leadership* degli organi direttivi della RAI che dura da ormai sei mesi.

I Gruppi del centro-sinistra sono comunque disponibili ad accogliere la richiesta di rinvio della maggioranza, purché diretta a consentire di trovare una soluzione prima della convocazione dell'Assemblea della RAI.

Il deputato LAINATI, a nome del gruppo Forza Italia, concorda con la proposta del collega Caparini e sottolinea l'impegno della sua parte politica affinché la Commissione possa individuare entro la seduta di martedì prossimo nomi che assicurino l'equilibrio, il pluralismo e la professionalità del governo della RAI.

Il PRESIDENTE Petruccioli accoglie dunque l'invito a rinviare la votazione a martedì prossimo, ribadendo la necessità di designare i sette componenti spettanti alla Commissione prima dell'apertura dell'Assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A..

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE Petruccioli convoca l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

concernente il «*Dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*Intelligence* italiana

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

indi del Vice Presidente
MONGIELLO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GUZZANTI avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente GUZZANTI informa che sono pervenuti ulteriori documenti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Comunica altresì che la Procura della Repubblica di Roma, Direzione distrettuale antimafia, ha chiesto, per l'espletamento di indagini preliminari in corso, di poter acquisire copia della documentazione in possesso della STASI trasmessa dal Governo bulgaro alla Commissione. Propone di corrispondere a tale richiesta, in ossequio alla costante prassi di collaborazione istituzionale tra organismi parlamentari d'inchiesta e Autorità giudiziaria.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il presidente GUZZANTI comunica quindi di aver autorizzato il collaboratore Pier Angelo Maurizio ad effettuare ricerche documentali presso

il Ministero della giustizia allo scopo di acquisire copia delle rogatorie promosse dalle Autorità bulgare nei confronti dell'Italia riguardanti Mehmet Ali Agca, all'epoca detenuto nelle carceri italiane per l'attentato al Sommo Pontefice Giovanni Paolo II.

Informa infine di aver richiesto al SISDE di consentire al collaboratore Marco Meneganti di visionare i fascicoli personali di alcuni soggetti i cui nomi sono emersi nel corso dell'audizione del giudice Ilario Martella.

Su tale ultima comunicazione, prende la parola il deputato BIELLI al quale fornisce assicurazioni il PRESIDENTE.

Seguito dell'audizione del dottor Ilario Martella

La Commissione procede al seguito dell'audizione del dottor Ilario Martella, iniziata nella seduta di mercoledì 20 aprile 2005 e proseguita nella seduta del 27 aprile 2005.

Il presidente GUZZANTI ringrazia il dottor Martella per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto per il tempo necessario.

Dopo un intervento del deputato BIELLI, il presidente GUZZANTI mostra al dottor Martella copia di una fotografia acquisita presso il SISMI chiedendo di riconoscere le persone in essa ritratte.

Il dottor MARTELLA corrisponde a tale richiesta.

Intervengono quindi per porre domande i senatori MUGNAI e MARINO, i deputati FRAGALÀ e BIELLI e il presidente GUZZANTI.

Risponde ai quesiti formulati il dottor MARTELLA il quale fornisce altresì chiarimenti in merito ad una questione emersa nel corso delle precedenti sedute. Su sollecitazione del senatore ANDREOTTI, il dottor MARTELLA dà inoltre lettura di una lettera dello stesso senatore Andreotti a lui indirizzata in data 27 novembre 1988.

Il presidente MONGIELLO dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che la Commissione potrà continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 della consulenza a tempo parziale dell'avvocato Maria Gabriella ZIMPO, consulente per gli aspetti tecnico-giuridici connessi alla normativa sull'accoglienza dei minori stranieri e sui soggiorni solidaristici.

Avverte, inoltre, che la Commissione potrà avvalersi delle seguenti nuove consulenze:

Dottor Mario CAMPANELLA, addetto alla comunicazione con la stampa, a tempo pieno, dal 1° maggio al 31 dicembre 2005;

Professoressa Maria Rita PARSI, consulente per l'organizzazione della Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riferimento al Premio parlamentare per l'infanzia, a tempo parziale, dal 1° maggio al 30 novembre 2005.

(La Commissione prende atto).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza

Audizione del dottor Pasquale Andria, Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia

(Svolgimento e rinvio)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione del dottor Pasquale Andria, Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia. Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Svolge un'ampia relazione il dottor Pasquale ANDRIA, *Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia.*

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Maria BURANI PROCACCINI, *presidente,* e il deputato Marida BOLOGNESI *(DS-U)*, ai quali risponde Pasquale ANDRIA, *Presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia.*

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente,* ringrazia Pasquale Andria e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,10.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, *presidente,* comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, quali consulenti con incarico a tempo parziale, del capitano della Guardia di Finanza Renato Marra, della dottoressa Filomena Albano, magistrato, del tenente colonnello della Guardia di Finanza Carlo Michele Di Giambattista, dell'avvocato Manolo Iengo e dell'avvocato Patrizio Leozappa.

La Commissione prende atto.

Audizione di Daniele Caria, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Daniele CARIA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,* avanza la richiesta che l'audizione possa aver luogo in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Daniele Caria, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

4ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo FRANCO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Paolo FRANCO propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone quindi che sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Audizione del Direttore Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, dottor Donato Greco

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Greco, Direttore Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, e il dottor Fulvio Nanni, Dirigente nell'ambito della medesima Direzione generale, per aver accolto con cortese sollecitudine l'invito della Commissione.

Il dottor GRECO svolge una esposizione introduttiva su dati epidemiologici disponibili in ordine all'incidenza dei casi di morte e di gravi patologie fra i militari italiani impiegati all'estero nell'ambito di missioni internazionali di pace. Illustra inoltre talune problematiche organizzative emerse nel quadro dei programmi di monitoraggio sullo stato di salute dei militari stessi attualmente in corso.

Intervengono quindi per porre domande e svolgere considerazioni i senatori ZORZOLI, PELLICINI, ROTONDO e PAGLIARULO e il presidente Paolo FRANCO.

Il dottor GRECO risponde alle domande rivoltegli.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Greco per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

147ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3400) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore***: parere di nulla osta;

alla 8ª Commissione:

Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 481): osservazioni favorevoli.

D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUBERT

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

(3334) ***Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli***, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

455ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(3367) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'esame del provvedimento è stato già avviato nella scorsa settimana per il parere da rendere alla 1a Commissione. Essendo stato concluso l'esame nella Commissione di merito, la Commissione bilancio è chiamata a rendere il parere sul testo all'Assemblea.

Il relatore FERRARA *(FI)* richiama il dibattito svolto nelle sedute della Sottocommissione dello scorso 14, 19, 27, 28 aprile e 3 maggio, proponendo alla Commissione di darlo per acquisito.

Il presidente AZZOLLINI invita il relatore a predisporre una proposta di parere sul testo per la seduta pomeridiana e propone di rinviare l'esame degli emendamenti.

La Sottocommissione conviene con le proposte del relatore e del Presidente ed il seguito dell'esame del testo e l'esame degli emendamenti vengono quindi rinviati.

Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio. Rimessione in sede plenaria)

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di disporre la rimessione in Commissione plenaria della trattazione del provvedimento in titolo.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476)
(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Rimessione in sede plenaria)

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rimettere l'esame del provvedimento alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 9,35.

456ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3367) ***Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Esame degli emendamenti. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, in occasione dell'esame del provvedimento in titolo per il parere da rendere alla Commissione di merito, il cui dibattito si è convenuto di dare per acquisito anche per il parere da rendere all'Assemblea, il rappresentante del Governo aveva confermato

l'assenza di effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, derivanti dalla rateizzazione in 5 anni del recupero delle maggiori somme versate ai comuni, prevista dall'articolo 2 del decreto-legge in conversione. Viceversa, in merito agli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui all'articolo 3, rileva che dalle note fornite dal Governo nel corso delle precedenti sedute, sembrerebbe evincersi, oltre ai costi per i componenti del predetto Ufficio, quantificati in euro 390.000 annui, anche l'esistenza di ulteriori oneri, relativi a rimborsi spese e trattamenti di missione, pari ad euro 110.000 annui. Chiede quindi al Governo di confermare l'ammontare effettivo dei predetti oneri, al fine di predisporre un'idonea clausola di copertura per il suddetto articolo 3.

Il sottosegretario D'ALÌ conferma che, come indicato nelle note richiamate, l'onere per le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano di cui all'articolo 3 in esame, ammonta complessivamente ad euro 500.000 annui, comprensivi anche degli ulteriori oneri accessori.

Il relatore FERRARA *(FI)*, sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, nonché delle considerazioni emerse nel dibattito, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

la rateizzazione in cinque anni, prevista dall'articolo 2, dell'operazione di recupero delle maggiori somme versate ai comuni a titolo di conguaglio dell'addizionale sui consumi di energia elettrica, non comporta ripercussioni finanziarie di alcun tipo per il bilancio dello Stato, in quanto, nel formulare le previsioni del bilancio 2005, in mancanza dei relativi dati consuntivi, non si è tenuto conto degli effetti dei conguagli stessi e, quindi, delle maggiori somme da recuperare nei confronti dei comuni;

le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui all'articolo 3, sono quantificate in un onere massimo annuo di 500.000 euro per i compensi dei componenti dell'Ufficio, che ricomprende anche i relativi oneri accessori;

rilevata tuttavia l'esigenza di indicare espressamente nel testo gli oneri di cui all'articolo 3 e la relativa copertura finanziaria,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 3 del decreto-legge in conversione, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

"1. Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 dicembre 2018, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e vengono individuate, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino all'anno 2018, nell'ambito delle somme erogate a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia, a valere del limite di impegno per l'anno 2004 di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166."».

Con l'avviso favorevole dei sottosegretari Maria Teresa ARMOSINO e D'ALÌ, la Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame.

Il relatore FERRARA *(FI)* illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.3, 1.2, 1.1, 1.103, 1.0.106, 1.0.111, 1.0.112, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115, 1.0.116, 1.0.117, 1.0.118, 1.0.5 (limitatamente al comma 1, lettera a)), 1.0.16, 2.0.3, 3.0.2, 3.0.600, 3.0.601, 3.0.11 (limitatamente al comma 3), 3.0.750 (limitatamente al comma 3), 3.0.22, 3.0.205, 3.0.9, 3.0.206, 3.0.25, 3.0.15, 3.0.26, 3.0.24, 3.0.23, 3.0.27, 3.0.207, 3.0.28 e 3.0.21, in quanto sembrano recare nuovi o maggiori oneri non quantificati e non coperti ovvero provvisti di copertura non idonea. Occorre inoltre valutare se sull'accantonamento ivi rispettivamente richiamato residuino risorse sufficienti per far fronte alle spese relative ad obblighi internazionali, con riferimento alle proposte 1.7 (per la quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri, valutando la congruità del tetto di spesa e aggiornando la copertura al bilancio triennale vigente), 1.5, 1.101 (per le quali anche occorre aggiornare la copertura al bilancio triennale vigente) e 1.0.110 (per la quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, valutandone la compatibilità con il tetto di spesa).

Riscontra altresì l'esigenza di valutare l'opportunità di riformulare come limite massimo di spesa gli oneri recati dagli emendamenti 3.100, 3.101 (relativi al funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna), 3.103 e 3.104 (in materia di interventi per la salvaguardia di Venezia), posto che gli accantonamenti richiamati a copertura presentano adeguate disponibilità.

Segnala poi le proposte 3.0.100 e 3.0.102 in materia di arbitrati su lavori pubblici, per le quali occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri: dalla riforma dell'Albo degli arbitri, in quanto amplia o consente l'iscrizione nello stesso di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato ovvero di pubblici dirigenti di prima fascia in servizio (qualora ciò interferisca con le ordinarie funzioni svolte dai suddetti soggetti); dall'istituzione del nuovo Albo dei periti in luogo del semplice elenco attuale (tenuto conto che i predetti Albi sono a carico della Camera arbitrale che

è ente pubblico); dall'aumento, rispetto alla legislazione vigente, delle tariffe a carico delle parti (qualora ciò determini un aggravio dei costi nel caso di soggetti pubblici ricorrenti). Infine osserva che appaiono in contrasto con le norme di contabilità i rispettivi commi 3 e 5 delle proposte in esame, laddove sopprimono l'articolo 151, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, che prevede che i corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (da cui dipende la Camera arbitrale) per il pagamento delle spese di funzionamento e dei compensi degli arbitri.

Rileva, inoltre, che la proposta emendativa 3.0.200 sembra comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esclude l'applicazione dei limiti alle assunzioni a tempo determinato nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 116, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), a favore delle Camere di commercio e dell'Unioncamere, qualora le stesse abbiano rispettato i criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004, stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 24 novembre 2004, in attuazione dell'articolo 3, comma 60, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004).

In relazione all'emendamento 1.102, osserva che occorre acquisire conferma dell'equiparazione tra le aliquote di prodotto delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi, ivi richiamate, ed i proventi derivanti da erogazioni a titolo gratuito e liberalità, ai fini dell'ammissibilità della deroga prevista dal nuovo testo dell'emendamento in esame, che esclude dai limiti del patto di stabilità interno le spese di investimento sostenute nel triennio 2005-2007 dai comuni ivi indicati, recanti in bilancio le entrate corrispondenti alle suddette aliquote di prodotto, nel limite delle suddette entrate, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) e della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 12622 dell'8 febbraio 2005. Al riguardo, ricorda infatti che, secondo tali disposizioni, gli enti locali possano appunto derogare ai limiti di spesa del patto di stabilità interno per le sole spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti, tra gli altri, dalle erogazioni a titolo gratuito e dalle liberalità.

Riscontra poi l'esigenza di valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri recati dai seguenti emendamenti, che presentano peraltro una copertura particolarmente significativa: 1.6, 1.100 (per i quali occorre altresì valutare la compatibilità del limite massimo di spesa ivi indicato con i relativi oneri), 3.0.4, 3.0.201, 3.0.202, 3.0.6, 3.0.203, 3.0.204, 3.0.5, 3.0.14, 3.0.13, 3.0.12, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.7, 3.0.210, 3.0.8, 3.0.103 e 3.104. Occorre inoltre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 1.0.1 (che prevede la facoltà, per gli enti locali ivi indicati, di applicare parametri alternativi per il calcolo del limite di spesa del Patto di stabilità interno); 3.0.2040 (al fine di verificare se gli oneri derivanti dall'esclusione delle spese degli enti lo-

cali ivi indicate dal Patto di stabilità interno, siano effettivamente compensate dalle minori spese imposte alle regioni secondo i criteri ivi previsti); 1.0.119 e 1.0.120 (che consentono di applicare l'addizionale all'IRPEF ai comuni che non percepiscono alcun gettito dall'imposta, in luogo di quelli che semplicemente non si sono avvalsi della relativa facoltà); 1.0.6 (in relazione agli eventuali effetti in termini di cassa dell'anticipazione, ai comuni sottoposti a scioglimento, dei trasferimenti erariali e della quota di compartecipazione IRPEF); 1.0.7 (onde accertare se il collegamento in rete dell'ente ivi indicato possa avvenire nell'ambito delle risorse già stanziate per l'informatizzazione della pubblica amministrazione, ovvero se si renda necessaria una specifica copertura); 2.0.40 (limitatamente al comma 3, in merito al quale rileva che occorre acquisire conferma che lo stesso non implichi la riapplicazione delle norme di cui all'articolo 255 del decreto legislativo n. 267 del 2000, relative all'assunzione di mutui per il risanamento degli enti locali dissestati, nonché alla contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento, posto che tali norme sono attualmente disapplicate ai sensi dell'articolo 4, comma 208, della legge n. 350 del 2003); e x1.0.10 (recante delega al Governo a riordinare, sopprimere o modificare le imposte ivi indicate, anche alla luce della clausola di invarianza di cui al comma 1, lettera l)).

Analogamente, occorre valutare l'esigenza di acquisire una quantificazione debitamente verificata delle implicazioni finanziarie, sia per quanto concerne gli oneri che le risorse indicate a copertura, delle proposte: 1.150 (che esclude dai limiti del patto di stabilità le spese degli enti locali finanziate con l'addizionale comunale sul volo); 3.0.5000 (testo 2), (che esclude per l'anno 2005 i comuni con meno di 5.000 abitanti e le unioni di comuni dai vincoli del patto di stabilità, richiamando a copertura le entrate provenienti dall'introduzione di apparecchi da gioco nelle sale bingo ovvero dall'istituzione di nuove scommesse, nonché, per la proposta 3.0.5000 (testo 2), le risorse del Fondo di riserva ivi indicato).

Riscontra altresì l'esigenza di valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dalle proposte 1.0.17 (che estende anche ai tributi degli enti locali la possibilità di accedere alla transazione, con possibilità di pagamento rateale del debito, prevista per i tributi statali dalle norme ivi richiamate); 2.0.10 (qualora il riferimento alle centrali elettriche possa interpretarsi come esclusione dalla rendita catastale delle altre tipologie di edifici ivi indicati), 3.0.11, 3.0.750 (limitatamente ai rispettivi commi 1 e 2), 3.0.2500 (qualora le funzioni di rappresentanza giudiziale degli enti attribuite ai soggetti ivi indicati comportino particolari indennità o progressioni di carriera), 1.0.15 (qualora implichi l'obbligo di costituire collegi di tre revisori anche presso gli enti attualmente con un revisore unico), 2.1, 2.3, 2.100, 2.101, 2.102, 2.2, 2.4, 2.103, 2.104 (in relazione al parere sul testo, in quanto allungano ulteriormente la dilazione a favore dei comuni per il conguaglio delle maggiori somme sulle addizionali dei consumi elettrici), 2.0.105 (qualora l'obbligo della presenza degli sportelli postali nei comuni montani comporti oneri a carico del contratto di programma tra Ministero delle comunicazioni e Poste italiane Spa), 3.0.10,

3.0.208, 3.0.209 (che eliminano la facoltà di finanziare quota delle spese correnti mediante i proventi di sanzioni e concessioni edilizie), 3.0.1 (limitatamente ai commi 1 e 2) (qualora comporti per la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale l'estensione dei contratti dei docenti universitari e deroghe ai limiti per le assunzioni a tempo determinato negli enti locali); 3.0.1002 e 3.0.105 (per i quali occorre valutare l'opportunità di riformulare in modo più corretto la clausola di invarianza di cui ai rispettivi commi 1, lettera l), con riferimento alla finanza pubblica).

In merito agli ulteriori emendamenti 1.0.250 (testo 2), 1.0.251 (testo 2), 3.0.650, 1.0.14/1 e x1.010/1 trasmessi dall'Assemblea, segnala che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari (con particolare riguardo al rispetto dei saldi di finanza pubblica fissati dalla legge finanziaria 2005) derivanti dalle proposte: 1.0.250 (testo 2), 1.0.251 (testo 2) (che propongono criteri alternativi per il calcolo dei limiti delle spese in conto capitale degli enti locali, rilevanti ai fini del Patto di stabilità) e 3.0.650 (che esclude le comunità montane e le comunità isolane con meno di 50.000 abitanti dai vincoli del Patto di stabilità interno, valutando altresì la congruità della relativa copertura, a valere del Fondo di riserva ivi richiamato).

In relazione all'emendamento x1.010/1, che aggiunge ai principi e criteri direttivi della delega recata dall'emendamento x1.0.10 la previsione di una disciplina transitoria per regolare i contratti in corso tra comuni e soggetti privati, abilitati all'accertamento e alla riscossione dei tributi locali, riscontra poi l'esigenza di valutare l'opportunità di prevedere una specifica clausola di invarianza per la finanza pubblica, onde evitare che alla revisione dei predetti rapporti possano derivare effetti negativi per l'erario. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sul rimanente emendamento 1.0.14/1 nonché sulle restanti proposte trasmesse.

Il presidente AZZOLLINI segnala che è pervenuto l'ulteriore emendamento 3.0.700, che prevede la rideterminazione, mediante decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2005, dei canoni demaniali marittimi, con effetto dal 1º gennaio 2004.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore in quanto recanti nuovi o maggiori oneri privi di copertura ovvero con copertura palesemente inadeguata. Esprime altresì avviso contrario, nel merito, sulle proposte 1.5 e 1.101, in quanto utilizzano l'accantonamento al Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri, preordinato alla copertura delle spese relative ad obblighi internazionali, nonché per la stessa ragione, sugli emendamenti 1.7 e 1.0.110, per i quali osserva altresì la mancanza di una relazione tecnica che attesti la congruità dell'onere.

Analogamente, formula avviso contrario sulla proposta 1.102, per la quale invita peraltro i proponenti al ritiro e a trasformare la stessa in un ordine del giorno. Fa presente, infatti, che non appare pacifica l'equipara-

zione tra le aliquote di prodotto riversate ai Comuni dai concessionari privati a fronte delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi, e le erogazioni a titolo gratuito che darebbero titolo all'esclusione delle spese di investimento sostenute dagli enti locali interessati dal Patto di stabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge finanziaria 2005 e della relativa circolare esplicativa richiamata nell'emendamento. Inoltre, osserva che poiché i Comuni interessati sono quelli con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, gli stessi potrebbero rientrare nella deroga di analogo tenore, prevista in altri emendamenti presentati sul disegno di legge in esame, che esclude appunto le spese di investimento sostenute nel 2005 dal Patto di stabilità interno e che sembra recare una copertura più appropriata.

Si pronuncia poi in senso favorevole sull'emendamento 3.0.2040, confermando che lo stesso è invariante dal punto di vista finanziario, essendovi una idonea compensazione tra gli oneri derivanti dall'esclusione delle spese degli enti locali relative alle funzioni trasferite dalle Regioni, ed i risparmi conseguenti alle minori spese imposte alle Regioni secondo i criteri ivi indicati. Analogamente, esprime avviso favorevole 1.0.6, evidenziando che gli effetti di cassa derivanti dalle anticipazioni ivi previste hanno un impatto estremamente modesto, essendo la platea degli enti locali interessati estremamente contenuta, nonché sull'emendamento 1.0.7, in quanto le spese ivi previste rientrano nell'ambito delle attività di informatizzazione della Pubblica amministrazione già contemplate dalla legislazione vigente. Esprime invece avviso contrario sugli emendamenti x1.0.10/1 e x1.0.10, in quanto la delega per il riordino delle imposte ivi indicate appare di per sé onerosa e necessiterebbe di un'apposita relazione tecnica che ne quantificasse gli effetti. Si pronuncia poi in senso contrario anche sulla proposta 1.150, in quanto deroga ai limiti del Patto di stabilità, osservando che, anche in questo caso, i Comuni interessati potrebbero trovare risposta alle loro esigenze mediante la deroga per le spese di investimento prevista in altri emendamenti più idonei.

A tal fine, richiama l'emendamento 3.0.5000 (testo 2), che esclude dai vincoli del Patto di stabilità, limitatamente all'anno 2005, i Comuni con meno di 5.000 abitanti e le unioni di Comuni: nel confermare l'idoneità della quantificazione e della relativa copertura finanziaria, formula avviso favorevole sullo stesso. In merito all'emendamento 2.0.10, evidenzia il proprio avviso contrario per ragioni di merito, in quanto lo stesso ripristina un regime di imposizione, ai fini della rendita catastale degli immobile ad uso commerciale ed industriale, analogo a quello di cui all'articolo 1, comma 540, della legge finanziaria 2005, che il Governo ha scelto invece di abrogare mediante il maxiemendamento 1.2000 all'Atto Senato n. 3344, sul quale è stata recentemente votata la fiducia da questo ramo del Parlamento.

Esprime poi avviso contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.100, 2.101, 2.102, 2.2, 2.4, 2.103 e 2.104, in quanto allungano il periodo di rateizzazione del recupero delle somme dai comuni di cui all'articolo 2 del testo del decreto-legge in conversione. Esprime altresì avviso contrario su-

gli emendamenti 2.0.105 (in quanto può comportare oneri a carico del contratto di programma ivi richiamato), 3.0.10, 3.0.208 e 3.0.209 (poiché ripristinano la facoltà di utilizzare integralmente, anziché solo per una parte, come previsto dalla legislazione vigente, i proventi di sanzioni e concessioni edilizie per finanziare quota delle spese correnti dei Comuni).

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.250 (testo 2), esprime avviso contrario sullo stesso, rilevando che esso presenta una formulazione non idonea, suscettibile di comportare effetti onerosi sui saldi di finanza pubblica. Viceversa, formula avviso favorevole sulla proposta 1.0.251 (testo 2), che interviene sulla medesima materia ma in termini più corretti sotto il profilo della copertura. Tale emendamento mira infatti a consentire agli enti locali, soggetti alle regole del patto di stabilità interno, che nel corso del 2004 hanno registrato, in termini di impegni, una consistente attività di investimento (superiore al 100 per cento dell'ammontare medio degli impegni di parte capitale sostenuti nel triennio 2001-2003) di determinare l'obiettivo programmatico per il 2005 della spesa per investimenti in misura non superiore al corrispondente ammontare di impegni per spesa in conto capitale registrato nell'esercizio 2004.

In termini finanziari, l'emendamento non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica per l'anno 2005 in quanto non modifica gli attuali limiti di spesa per i pagamenti che, com'é noto per la spesa d'investimento, sono le grandezze che vengono prese in considerazione ai fini della determinazione dell'indebitamento netto e del fabbisogno.

Infine, esprime avviso contrario sull'emendamento 3.0.650, che esclude le comunità montane e le comunità isolane con meno di 50.000 abitanti dai vincoli del patto di stabilità: infatti, pur rilevando che la proposta è condivisibile nel merito e pur attestando che le risorse richiamate a copertura sono effettivamente disponibili, fa presente che, in mancanza di una relazione tecnica, non è possibile verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura stessa. Sempre per mancanza della relazione tecnica, si pronuncia poi in senso contrario sull'emendamento 3.0.700 in tema di canoni demaniali marittimi, mentre esprime avviso favorevole su tutte le rimanenti proposte emendative salvo le proposte 3.0.100, 3.0.102, 3.0.200, 1.0.17, 1.0.119 e 1.0.120 che sono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica nonché su quelle che, pur essendo corredate di una copertura particolarmente capiente, introducono disposizioni in materia finanziaria non condivisibili nel merito.

Il sottosegretario D'ALÌ si associa alle considerazioni del sottosegretario Maria Teresa Armosino. Inoltre esprime avviso contrario, nel merito, sugli emendamenti 3.100, 3.101, in materia di spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, anche in considerazione del fatto che gli stessi si pongono in contraddizione con il parere poc'anzi reso sul testo, nonché sulle proposte 3.103 e 3.104, che rifinanziano gli interventi a favore di Venezia. Preannuncia anch'egli che si riserva di invitare il proponente, nel corso dell'esame in Assemblea, a ritirare l'emendamento 1.102 e a trasformarlo in un ordine del giorno,

mentre, relativamente alla proposta 1.0.7, conferma che la stessa non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, posto che l'informatizzazione dell'ente ivi indicato potrà avvenire nell'ambito degli stanziamenti già preordinati alla medesima finalità.

In merito all'emendamento 2.0.40, in replica alle osservazioni del relatore, fa presente che lo stesso non implica l'applicazione delle norme di cui all'articolo 255 del decreto legislativo n. 267 del 2000: tali norme infatti, in base all'articolo 4, comma 208, della legge n. 350 del 2003, si riferiscono solo agli enti dissestatisi dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, mentre l'emendamento in discorso è da intendersi applicabile soltanto agli enti che abbiano già concluso la procedura di dissesto. Per quanto concerne poi l'emendamento 3.0.1, sottolinea che la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale gode di autonomia finanziaria e può contare su una serie di risorse proprie, per cui le ulteriori attività consentite alla Scuola dall'emendamento stesso non dovrebbero incidere in senso negativo sulla finanza pubblica. Infine, evidenzia che, dalla possibilità di condividere i segretari comunali tra più enti locali, prevista dagli emendamenti 3.0.1002 e 3.0.105, derivano evidenti effetti positivi per la finanza pubblica.

In merito all'emendamento 1.102 interviene quindi il senatore FERRARA *(FI)*, il quale, pur prendendo atto del parere contrario dei rappresentanti del Governo, fa presente che le entrate derivanti dalle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi presentano nei bilanci degli enti interessati una separata registrazione, che potrebbe in qualche modo giustificare il loro utilizzo a copertura della deroga ai limiti del Patto di stabilità per le spese di investimento. D'altra parte, ricorda che una deroga analoga fu ritenuta legittima in relazione alle entrate derivanti dagli oneri di concessione per la realizzazione della variante di valico.

Il senatore MORANDO *(DS-U)*, relativamente all'emendamento 1.102 testé richiamato, ritiene che, ove la Commissione rendesse parere non ostativo sugli emendamenti che prevedono un'analoga deroga al Patto di stabilità per i Comuni sotto i 5.000 abitanti e gli stessi fossero poi approvati in via definitiva, la disposizione recata dall'emendamento in esame potrebbe non essere più strettamente necessaria. Pur concordando comunque sulla necessità di un adeguato approfondimento sull'equiparazione tra aliquote di prodotto ed entrate provenienti da erogazioni a titolo gratuito, ritiene che l'emendamento non presenti un problema di copertura in senso formale, per cui sullo stesso non dovrebbe rendersi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.1, sebbene ritenga apprezzabile la logica ivi sottesa, fa presente che lo stesso appare oneroso, in quanto l'applicazione dei parametri alternativi per il calcolo dei limiti di spesa rilevanti ai fini del Patto di stabilità, riguarda indifferentemente tutte le tipologie di enti locali e non solo quelli di una certa dimensione, per cui occorrerebbe una specifica copertura. Sull'emendamento 3.0.2040, prende

atto dell'asseverazione del Governo in merito alla compensazione degli effetti finanziari, mentre non condivide l'avviso contrario dello stesso Governo sugli emendamenti 1.0.119 e 1.0.120 in materia di addizionale comunale all'IRPEF, posto che gli stessi non hanno problemi di copertura.

Analogamente, si dichiara in disaccordo con l'avviso favorevole del Governo riguardo alle proposte 1.0.6 (rilevando che gli effetti di cassa, ancorché modesti, dovrebbero essere coperti) e 1.0.7 (in quanto l'informatizzazione dell'ente ivi indicato non può a suo avviso essere compiuta ad invarianza di spesa). Viceversa, ritiene condivisibile quanto asserito dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze sugli emendamenti x1.0.10/1 e x1.0.10, posto che in mancanza di una relazione tecnica non è possibile verificare l'effettiva invarianza del riordino delle imposte ivi previsto, in particolare per quanto concerne l'applicazione del principio di delega di cui al comma 1, lettera *b)* della proposta x1.0.10.

In merito all'emendamento 1.150, osserva che lo stesso appare palesemente scoperto: tuttavia, rileva altresì la contraddittorietà della politica in materia di addizionali di volo seguita dal Governo, posto che, mentre da una parte si concedono con la suddetta imposta risorse aggiuntive ai Comuni che ospitano aeroporti, dall'altra, includendo le spese finanziate con le medesime addizionali nel calcolo ai fini del Patto di stabilità, di fatto si sottraggono di nuovo quelle medesime risorse. In merito all'emendamento 2.0.10, rileva un'analoga contraddizione nella politica del Governo per quanto concerne l'applicazione della rendita catastale agli immobili destinati ad uso industriale e commerciale, ricordando le perplessità già espresse durante la discussione in sede referente sull'Atto Senato n. 3344, a proposito della norma che abrogava l'articolo 1, comma 540, della legge finanziaria del 2005, confermata dal maxiemendamento del Governo. Infatti, mentre il comma 540 appariva una norma eccessivamente drastica, assoggettando a tassazione tutti gli opifici e le strutture di carattere industriale e commerciale senza distinzione, l'abrogazione *tout court* della norma stessa era ugualmente eccessiva, in quanto sottraeva in un importante gettito tributario alla finanza pubblica,. Sollecita quindi il Governo ad assumere una posizione chiara al riguardo, al fine di trovare una giusta mediazione tra le diverse esigenze.

Esprime, poi, il proprio avviso contrario, per i profili di copertura, sulle proposte 2.1, 2.3, 2.100, 2.101, 2.102, 2.2, 2.4, 2.103 e 2.104, in coerenza con l'avviso contrario espresso sulla norma di analogo tenore del testo. Evidenzia quindi la necessità di trovare una migliore soluzione per ovviare al problema degli sportelli postali nei comuni montani, posto che il relativo emendamento 2.0.105 potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri.

Per quanto concerne gli emendamenti 3.0.1002 e 3.0.15, come proposto dal relatore, suggerisce di riformulare gli stessi inserendo, nei rispettivi primi periodi, una condizione di invarianza finanziaria e sopprimendo contestualmente quella di cui all'ultimo periodo, in quanto quest'ultima non appare idonea ad escludere completamente effetti negativi per la finanza pubblica. Infine, esprime il proprio avviso contrario in ordine all'emenda-

mento 1.0.251 (testo 2), in quanto, malgrado le indicazioni fornite dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, ritiene che la relativa copertura non sia congrua rispetto all'impatto degli oneri da esso derivanti.

Il senatore FALCIER *(FI)*, in qualità di relatore per la Commissione di merito sul provvedimento in esame, pur prendendo atto dell'avviso negativo espresso dai rappresentanti del Governo, sottolinea l'importanza dell'emendamento x1.0.10 e del relativo subemendamento x1.0.10/1, per il riordino delle imposte ivi indicate. Per quanto concerne la proposta 2.0.10, rileva che la stessa non presenta problemi di scopertura finanziaria, posto che reintroduce sostanzialmente il regime di tassazione di cui all'articolo 1, comma 540, della legge n. 311 del 2004, abrogato dal decreto-legge sulla competitività attualmente in fase di conversione (Atto Senato n. 3344).

Conferma poi, in merito all'emendamento 3.0.1, che si tratta solo di consentire alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale lo svolgimento di ulteriori attività, che non comporta oneri, posto che la Scuola dispone comunque anche di entrate proprie. Relativamente alla proposta 3.0.650, ritiene che, avendo il Governo confermato la disponibilità delle risorse indicate a copertura, non sussistano problemi di ordine finanziario, mentre sottolinea l'importanza di risolvere in modo definitivo la questione dei canoni demaniali marittimi, di cui all'emendamento 3.0.700, più volte rinviata.

Il senatore CICCANTI *(UDC)*, in ordine all'emendamento 1.150 a propria firma, prende atto dell'avviso negativo del Governo, ma sottolinea l'incoerenza della normativa attuale in tema di addizionali di volo. Ricorda infatti che, come già emerso nel dibattito, tali imposte dovevano consentire ai Comuni, nei cui territori hanno sede aeroporti, di far fronte in modo adeguato ai rilevanti oneri di gestione e manutenzione che tali strutture comportano. Tuttavia, dall'altra parte, includendo le spese finanziate con le medesime addizionali nel calcolo rilevante ai fini del Patto di stabilità, di fatto si impedisce ai Comuni di utilizzare tali risorse, ed infatti molti Comuni non hanno potuto concludere i lavori necessari. Viceversa, ritiene che le suddette spese finanziate con le addizionali di volo dovrebbero essere escluse dal Patto di stabilità, posto che la platea dei Comuni interessati è in ogni caso ristretta. D'altra parte, ritiene che si sia in una fattispecie analoga a quella recata dagli emendamenti 1.0.251 (testo 2) e, per altri versi, 3.0.650, per cui ad un eventuale parere non ostativo su tali proposte dovrebbe, a suo avviso, corrispondere un analogo parere di nulla osta anche sull'emendamento 1.150.

Il senatore GRILLOTTI *(AN)* ritiene anch'egli che, in molti casi, i vincoli del Patto di stabilità imposti ai Comuni siano eccessivamente rigidi e addirittura contraddittori: in particolare, fa presente che, allorquando i Comuni ricevano dallo Stato trasferimenti di risorse, a vario titolo, finalizzate a specifici progetti di investimento, le relative spese non dovrebbero

essere conteggiate ai fini del Patto di stabilità. In tal modo, invece, gli enti, pur avendo effettuato quegli investimenti mediante i fondi ricevuti, senza necessità di ricorrere ad indebitamento, si trovano a sforare i limiti del Patto di stabilità e non possono contrarre mutui per effettuare altre spese di investimento. Richiama a tal fine l'attenzione su alcuni emendamenti che elevano la capacità di indebitamento degli enti locali e i limiti di rateizzazione per il relativo ammortamento, pur prendendo atto dell'avviso contrario già espresso dal Governo.

In merito agli emendamenti 3.0.1002 e 3.0.105, esprime le proprie perplessità sulla formulazione degli stessi, in quanto non viene precisato in che modo le spese relative ai segretari comunali messi in comune tra i vari enti dovrebbero essere ripartiti tra gli enti stessi appartenenti a regioni diverse: in particolare, in mancanza di una precisazione in tal senso, potrebbero aversi squilibri tra una regione e l'altra, per cui ritiene opportuno un chiarimento sul punto.

Infine, esprime la propria contrarietà sull'emendamento 3.0.650, in quanto nel consentire la deroga ai limiti del Patto di stabilità per le comunità montane sotto i 50.000 abitanti, in considerazione dell'analoga deroga già prevista per le unioni di Comuni dall'altro emendamento 3.0.5000 (testo 2) sul quale il Governo ha espresso avviso favorevole, potrebbe creare una duplicazione di benefici a favore dei medesimi enti. Ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 267 del 2000 consente, per un'ambiguità normativa mai risolta, ai Comuni montani di appartenere contemporaneamente a unioni di Comuni e a comunità montane.

Il senatore MENARDI *(AN)* concorda con il senatore Grillotti circa il carattere eccessivamente rigido dei vincoli del Patto di stabilità per i Comuni, in tema di spese di investimento. Cita, al riguardo, il caso degli enti locali coinvolti nelle Olimpiadi invernali del 2006 che, a fronte delle risorse già stanziate dallo Stato per tale finalità, avendo formalmente superato i limiti delle spese di investimento, non possono procedere ai pagamenti relativi alla fase di avvio dei progetti legati alle Olimpiadi, con grave pregiudizio per la stessa iniziativa.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la Sottocommissione possa esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore come palesemente onerosi e privi di idonea copertura. Esprime, altresì, avviso contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 1.7 e 1.0.110, per mancanza di idonea quantificazione e trattandosi di spese non compatibili con il limite massimo indicato, mentre sulle proposte 1.5 e 1.101 recanti analoga copertura, formula avviso contrario nel merito, senza tuttavia il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, in quanto, pur essendovi un uso in difformità dell'accantonamento preordinato alla copertura delle spese derivanti da obblighi internazionali, si tratta di contributi che appaiono compatibili con la formulazione a tetto di spesa ivi indicata, con

la condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, dell'adeguamento della relativa copertura al bilancio triennale vigente.

Analogamente, ritiene opportuno esprimere un parere contrario, senza ricorso all'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.102, rilevando che, sebbene l'equiparazione tra le aliquote di prodotto ivi indicate e le erogazioni a titolo gratuito dovrebbe essere effettivamente meglio verificata, pur tuttavia non si può rilevare un effettivo problema di copertura finanziaria. Esprime, altresì, avviso favorevole sull'emendamento 3.0.2040, sulla base della invarianza finanziaria confermata dal Governo, nonché sulle proposte 1.0.119 e 1.0.120, in quanto le stesse, malgrado l'avviso contrario del Governo, non presentano problemi di copertura finanziaria.

Allo stesso modo, preso atto dei modesti effetti in termini finanziari derivanti dalle anticipazioni di cassa ivi previste, propone di rendere parere non ostativo sull'emendamento 1.0.6, mentre formula avviso contrario, senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.7, non essendo pacifica l'assenza di eventuali oneri connessi all'informatizzazione dell'ente ivi indicato. Esprime altresì avviso favorevole sulla proposta 2.0.40, mentre formula avviso contrario sugli emendamenti x1.0.10/1, x1.0.10, per mancanza di una idonea quantificazione degli effetti finanziari, nonché sulla proposta 1.150, che appare manifestamente onerosa, invitando peraltro il proponente a riconsiderare la questione ivi esaminata delle addizionali di volo in altra sede più idonea.

Formula poi avviso favorevole sull'emendamento 3.0.5000 (testo 2), tenuto conto della idoneità della copertura asseverata dal Governo, rilevando che tale proposta non interviene sulle questioni inerenti ai limiti di indebitamento dei comuni, che dovrebbero essere affrontate più opportunamente in altra sede normativa. Esprime, inoltre, avviso contrario sull'emendamento 1.0.17, manifestamente oneroso, mentre si pronuncia in senso favorevole sulla proposta 2.0.10. Rileva, infatti, che sebbene la stessa vada in senso contrario all'orientamento indicato dall'Atto Senato n. 3344, nel testo licenziato recentemente dalla stessa Commissione bilancio e confermato dal maxiemendamento del Governo, di fatto, nel ripristinare il previgente regime fiscale di cui all'articolo 1, comma 540, della legge n. 311 del 2004, si introducono maggiori entrate, con effetti addirittura virtuosi per la finanza pubblica. Analogamente, esprime avviso favorevole sugli emendamenti 3.0.11, 3.0.750 (limitatamente ai commi 1 e 2) e 3.0.2500, in quanto prive di effetti onerosi. Per quanto concerne l'emendamento 1.0.15 ritiene opportuno inserirvi una condizione che assicuri che non ne derivino maggiori oneri per quegli enti che si avvalgono di un solo revisore, così come accoglie la proposta del senatore Morando di riformulare la clausola di invarianza degli oneri di cui alle proposte 3.0.1002 e 3.0.105, mentre esprime avviso favorevole sulle proposte 2.1, 2.3, 2.100, 2.101, 2.102, 2.2, 2.4, 2.103 e 2.104, in coerenza con il parere non ostativo reso sul testo.

Si pronuncia quindi in senso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.100, 3.0.102, 3.0.200, 1.0.1, x1.0.10, x1.0.10/1, 1.150, 1.0.17, 2.0.105, 3.0.10, 3.0.208, 3.0.209, in quanto mani-

festamente onerosi, nonché sulla proposta 3.0.1. Su quest'ultima, rileva che il nuovo assetto della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale introduce condizioni apparentemente più onerose in materia di regime contrattuale dei dipendenti nonché deroghe ai limiti alle assunzioni a tempo determinato presso gli enti locali.

Sulla base delle indicazioni fornite dai rappresentanti del Governo, propone poi di rendere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.0.250 (testo 2), in quanto onerosa, nonché parere non ostativo sulla proposta 1.0.251 (testo 2), di cui si è invece asseverata l'invarianza finanziaria. Prende atto, infine, dell'avviso contrario del Governo sulle proposte 3.0.650 e 3.0.700, per carenza di una idonea quantificazione degli effetti finanziari, nonché propone di rendere un avviso non ostativo su tutti i rimanenti emendamenti esaminati, ivi inclusi quelli corredati da coperture particolarmente capienti e ad eccezione di quelli palesemente scoperti segnalati dal relatore, su cui conviene di esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore FERRARA *(FI)*, sulla base delle delucidazioni fornite dai rappresentanti del Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito, formula la seguente proposta di parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sulle proposte 1.5 e 1.101 con la condizione, espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: »2003-2005« siano rispettivamente sostituite dalle altre: »2005-2007« nonché parere di nulla osta sulla proposta 1.0.15, condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento al comma 2, dopo le parole: »dei revisori dei conti« delle altre: »o del revisore dei conti«, e parere di nulla osta sulle proposte 3.0.1002 e 3.0.105 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, all'inserimento, ai rispettivi primi periodi, dopo la parola: »possono,« delle seguenti: »a condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,« e alla soppressione dell'ultimo periodo. Esprime inoltre parere contrario sulle proposte 1.102 e 1.0.7, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.2, 1.1, 1.103, 1.0.106, 1.0.111, 1.0.112, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.115, 1.0.116, 1.0.117, 1.0.118, 1.0.5 (limitatamente al comma 1, lettera a)), 1.0.16, 2.0.3, 3.0.2, 3.0.600, 3.0.601, 3.0.11 (limitatamente al comma 3), 3.0.750 (limitatamente al comma 3), 3.0.22, 3.0.205, 3.0.9, 3.0.206, 3.0.25, 3.0.15, 3.0.26, 3.0.24, 3.0.23, 3.0.27, 3.0.207, 3.0.28, 3.0.21, 1.7, 1.0.110, 3.0.100, 3.0.102, 3.0.200, 1.0.1, x1.0.10, 1.150, 1.0.17, 2.0.105, 3.0.10, 3.0.208, 3.0.209, 3.0.1, 1.0.250 (testo 2), 3.0.650, x1.010/1 e 3.0.700 nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,55.

INDUSTRIA (10ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni (n. 471): osservazioni favorevoli;

alla 9ª Commissione:

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e),* della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466): osservazioni favorevoli.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2005

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIRFATTI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (n. 470): osservazioni favorevoli con rilievo;

alla 6ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni (n. 471): osservazioni favorevoli;

alle Commissioni 10ª e 12ª riunite:

(697-B) ***Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Toia ed altri con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giuseppe Drago ed altri: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(2ª - Giustizia)

Giovedì 5 maggio 2005, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo).*

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(12ª - Igiene e sanità)

Giovedì 5 maggio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

– CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere» (44).

– CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (488).

– Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).

– GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti (1113).

– PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1322).

– BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2599).

– DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2922).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno (2985).

– e delle petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 5 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell'ordinamento italiano con particolare riguardo alle fonti normative: audizione dei professori Beniamino Caravita di Toritto e Vincenzo Cerulli Irelli.

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

– Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).

– VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).

– Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore (3400).

– STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) *(Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

– *(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)*

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).*

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).

– DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).

– MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).*

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

– NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) *(Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).

– D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 5 maggio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

– Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)* della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

III. Esame degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).

– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476).

ISTRUZIONE (7ª)

Giovedì 5 maggio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Nuova proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE. (n. 142).

– Schema di direttiva per l'anno 2005 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 480).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore (3400).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 5 maggio 2005, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri).*

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n. 140).

– Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci (n. 141).

– Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Piombino (n. 147).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedì 5 maggio 2005, ore 8,45

Esame del disegno di legge:

– Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli (3334) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Giovedì 5 maggio 2005, ore 13,30

Audizione del dottor Igor Man.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 5 maggio 2005, ore 8,30

– Audizione del presidente e del direttore generale dell'Istituto Nazionale per la previdenza sociale (INPS), avvocato Gian Paolo Sassi, e dottor Vittorio Crecco, su aspetti inerenti il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004.

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30

€ 7,68